

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato) .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	30
DIFESA (IV)	»	35
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	39
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	52
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	61
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	69
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	85
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	94
AFFARI SOCIALI (XII)	»	106
AGRICOLTURA (XIII)	»	120

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	172
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	175
<i>INDICE GENERALE</i>	»	182

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 22 aprile 2009.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.55 alle 15.15, ha proceduto all'audizione della deputata Cinzia Capano in merito alla carica, da lei ricoperta, di presidente del Consorzio ATO BA/2 ed ha, inoltre, proseguito l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per il commercio, Catherine Ashton, sui recenti sviluppi della politica dell'Unione europea in materia di commercio (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 13.50.

Audizione del Commissario europeo per il commercio, Catherine Ashton, sui recenti sviluppi della politica dell'Unione europea in materia di commercio.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Rossana BOLDI, *presidente*, introduce l'audizione.

Catherine ASHTON, *Commissario europeo per il commercio*, svolge una relazione sull'oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Antonello CABRAS, *vicepresidente della 3^a Commissione del Senato*, nonché i senatori Giacomo SANTINI (PdL), Pasquale NESSA (PdL), Francesca Maria MARINARO (PD), quindi i deputati Nunziante CONSIGLIO (LNP) e Sandro GOZI (PD) e i senatori Mario PITTONI (LNP) e Marco PERDUCA (PD).

Catherine ASHTON, *Commissario europeo per il commercio*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei Deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Ministro della difesa sulla situazione militare in Afghanistan, con particolare riferimento al contingente italiano (*Svolgimento e conclusione*) 5

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Edmondo CIRIELLI. — Interviene il ministro della difesa, Ignazio La Russa.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Ministro della difesa sulla situazione militare in Afghanistan, con particolare riferimento al contingente italiano.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, il tema delle comunicazioni.

Il ministro Ignazio LA RUSSA rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, il senatore Gianpiero Carlo CANTONI, *presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica*, il deputato Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), il senatore Luigi RAMPONI (PdL), il deputato Augusto DI STANISLAO (IdV), i senatori Giovanni TORRI (LNP) e Roberta PINOTTI (PD), i deputati Salvatore CICU (PdL) e Federica MOGHERINI REBESANI (PD), i senatori Gian Piero SCANU (PD) e Mauro DEL VECCHIO (PD) e il deputato Ettore ROSATO (PD).

Replica agli intervenuti il ministro Ignazio LA RUSSA.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni del Prefetto Mario Morcone, Capo del dipartimento immigrazione e libertà civili del Ministero dell'interno, di sindacati di polizia, di associazioni mediche e di rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL e dell'UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2180 Governo, approvato dal Senato, « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica »	6
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 aprile 2009.

Audizioni del Prefetto Mario Morcone, Capo del dipartimento immigrazione e libertà civili del Ministero dell'interno, di sindacati di polizia, di associazioni mediche e di rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL e dell'UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2180 Governo, approvato dal Senato, « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica »

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.40 alle 16 e dalle 16.30 alle 18.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 18.50.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, nell'ambito della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, si è convenuto di chiedere alla Presidenza della Camera il differimento a mercoledì 29 aprile dell'inizio

della discussione del provvedimento in Assemblea, attualmente fissato a lunedì 27 aprile. Essendosi concluse le audizioni informali programmate, l'esame proseguirà quindi secondo il seguente calendario: l'esame preliminare si svolgerà nelle giornate di oggi e di domani; il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di lunedì 27 aprile; l'esame degli emendamenti avverrà nella giornata di martedì 28 aprile, con eventuale prosecuzione in seduta notturna; le Commissioni competenti in sede consultiva si esprimeranno nella mattina di mercoledì 29 aprile; le Commissioni riunite valuteranno i pareri delle altre Commissioni e conferiranno il mandato ai relatori al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea di mercoledì.

Chiede pertanto se vi siano richieste di intervento sul complesso del provvedimento, avvertendo che la discussione non potrà comunque protrarsi oltre le ore 19.30, essendo la I Commissione convocata a quell'ora in seduta riunita con la V Commissione per la conclusione dell'esame del disegno di legge collegato C. 1441-*bis*-B.

Guido MELIS (PD) rileva come il provvedimento in esame sia estremamente complesso, disorganico e tale da richiedere tempi adeguati di approfondimento. Ricorda che alcuni contenuti, come la disposizione sulle cosiddette «ronde» sono stati già oggetto di discussione, tanto in Commissione quanto in Assemblea, e di delicate questioni politiche anche all'interno della maggioranza, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 11 del 2009, sottolineando come tale modo di legiferare appaia quanto meno bizzarro.

Evidenzia come nel provvedimento in esame, oltre ad un nucleo di disposizioni relative all'immigrazione clandestina e ad un nucleo di norme in tema di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, sia ravvisabile una congerie di disposizioni del tutto inconferenti e frammentarie. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 1, volto a reintrodurre il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ricordando

come, all'esito delle audizioni svoltesi presso queste Commissioni, tale disposizione appaia sostanzialmente l'unica condivisa dai sindacati di polizia. Esprime quindi forte contrarietà alla reintroduzione della predetta fattispecie delittuosa, retaggio di una concezione superata e autoritaria dello Stato, ritenendo del tutto attuali e condivisibili le motivazioni che avevano indotto alla sua abrogazione. Rileva, inoltre, come la pena edittale appaia eccessiva, sproporzionata e addirittura superiore a quella prevista dalle proposte di legge volte alla reintroduzione del reato in questione.

Stigmatizza la tendenza, evidente nel provvedimento, ad un netto inasprimento delle sanzioni, osservando come tale inasprimento sia del tutto inutile se non operato in un contesto dove le pene ed il diritto siano certi. Rileva, in particolare, come l'aumento delle sanzioni non sia lo strumento adeguato per risolvere i problemi dell'immigrazione e della sicurezza, soprattutto nel lungo periodo.

Ricorda che il fenomeno dell'immigrazione clandestina è complesso ed anche, per certi versi, sfuggente, come dimostra anche la letteratura in materia. Tale, comunque, da fare ritenere assolutamente impossibile la realizzazione di una «anagrafe» della clandestinità.

Ritiene che le soluzioni proposte dal disegno di legge in materia di immigrazione clandestina siano del tutto inefficaci ed, anzi controproducenti, poiché tutte sostanzialmente volte ad impedire ed ostacolare l'inclusione e l'integrazione dello straniero. Cita, a titolo esemplificativo, la disposizione di cui all'articolo 6, in tema di matrimonio. Ritiene, tuttavia, che analoghe considerazioni possano essere svolte in merito alla previsione di un «test linguistico», agli «accordi di integrazione», alla previsione di una «tassa sul permesso di soggiorno», all'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *t*). Si tratta spesso di norme «manifesto», che hanno un contenuto vessatorio, diretto ad ostacolare i processi di inclusione. Al contrario, sottolinea come

una seria politica dell'immigrazione debba cominciare proprio col favorire e potenziale tali processi.

Rileva quindi come l'articolo 52 riproponga il tema delle cosiddette «ronde», con una formulazione estremamente generica, che utilizza concetti indeterminati come quello di «sicurezza urbana». Ribadisce, come già nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2232, la sua forte contrarietà a tale disposizione, ritenendo che la forza pubblica e la funzione di polizia siano e debbano rimanere di esclusivo monopolio dello Stato. Ricorda, inoltre, come i fatti di cronaca stiano dando evidente dimostrazione dalla mancanza di professionalità delle «ronde» e di come esse costituiscano un intralcio, non certo un ausilio, all'attività delle forze dell'ordine.

Con riferimento alle disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, ritiene che le osservazioni e indicazioni fornite dal dottor Pietro Grasso, Procuratore nazionale antimafia, siano condivisibili e debbano essere scrupolosamente seguite dalle Commissioni.

Conclude sottolineando come anche il ciclo di audizioni svolto dalle Commissioni dimostri che il problema della sicurezza pubblica deve essere affrontato con estrema saggezza e con strumenti diversi da quelli predisposti dal disegno di legge in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ALLEGATO (<i>Emendamenti esaminati</i>)	13
ERRATA CORRIGE	12

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dà conto dei pareri pervenuti dalle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo e sugli emendamenti approvati in sede referente. Rileva che in particolare la Commissione giustizia ha espresso, al-

l'unanimità, un parere favorevole con una condizione volta a sostituire il testo dell'articolo 48, che prevede il cosiddetto filtro in Cassazione. In proposito ricorda che, già in sede di valutazione di ammissibilità degli emendamenti, si era posto il problema se potessero ritenersi ammissibili gli emendamenti soppressivi dell'articolo 48, sul cui attuale testo si sono già espresse in modo conforme sia la Camera sia il Senato, avendo il Senato solo soppresso il secondo comma dell'articolo 360-bis del codice di procedura civile inserito dalla disposizione in esame. Anche con riferimento a proposte integralmente modificative, si era peraltro convenuto, anche alla luce dei precedenti, che per procedere in tal senso fosse necessario acquisire l'unanimità dei gruppi e l'assenso del Presidente della Camera. Rileva che, anche qualora il voto unanime nell'esame in sede consultiva presso la Commissione giustizia dimostri l'unanimità dei gruppi, risulterebbe comunque necessario acquisire l'avviso della Presidenza della Camera. Alla luce di tali elementi, ed in considerazione dei tempi di calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, ritiene opportuno

procedere al conferimento del mandato ai relatori, rinviando la questione alla discussione dell'Assemblea.

Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede chiarimenti in ordine alle dichiarazioni del presidente. Rileva infatti che si è realizzata l'unanimità dei gruppi necessaria per procedere alla sostituzione integrale dell'articolo 48. Invita pertanto i relatori a predisporre un emendamento che recepisca il contenuto della condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia e chiede che lo stesso venga messo in votazione prima di procedere al conferimento del mandato al relatore.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, si impegna a presentare un emendamento che recepisca il contenuto della condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione giustizia, ferma restando la decisione della presidenza delle Commissioni riunite in ordine all'ammissibilità dello stesso. Al riguardo, ricorda comunque come, nel corso dell'esame in sede referente, si fosse unanimemente rilevata la necessità del cosiddetto filtro in Cassazione prevista dall'articolo in questione e, al contempo, registrata la contrarietà di tutte le categorie professionali interessate al testo dell'articolo come modificato dal Senato. Osserva, peraltro, che la soppressione del secondo comma del capoverso articolo 360-*bis* nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha modificato l'assetto complessivo della disciplina in questione e determinato uno squilibrio a cui è necessario porre rimedio.

Sesa AMICI (PD) rileva che il parere della Commissione giustizia è stato approvato all'unanimità, quindi si è verificata l'unanimità richiesta per la modifica dell'articolo 48 e chiede conseguentemente che la condizione venga subito recepita dalle Commissioni. Avverte, peraltro, che in tal caso il suo gruppo si

asterrà sul mandato ai relatori sul provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che, pur condividendo il contenuto della condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione giustizia, il suo gruppo manterrà invece la propria contrarietà sul provvedimento nel suo complesso.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ricorda che era stato convenuto che in presenza di unanimità dei gruppi si potesse procedere a modifiche dell'articolo 48 e rileva la necessità di procedere in tal senso già nel corso dell'esame in sede referente, posto che i precedenti in materia attengono proprio all'esame in sede referente e mai alla discussione in Assemblea e, conseguentemente, potrebbe risultare problematico affrontare il problema della modifica dell'articolo 48 direttamente in Assemblea.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, annuncia la presentazione dell'emendamento 48.6 (*vedi allegato*) che recepisce il contenuto della condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione giustizia.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda con l'esigenza, evidenziata dai colleghi che l'hanno preceduto, di pervenire già nel corso dell'esame in sede referente ad una nuova formulazione dell'articolo 48 del disegno di legge, sulla quale hanno convenuto tutti i gruppi.

Ritiene, pertanto, necessario non rimettere ogni decisione in ordine alle modifiche del regime di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione alla valutazione dell'Assemblea, vanificando con ciò il lavoro svolto in questi giorni nell'ambito della Commissione giustizia.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che fino alle sedute di ieri non si era registrato un accordo unanime sulla proposta di integrale riformulazione dell'articolo 48 del disegno di legge e, pertanto, le Commissioni avevano concluso l'esame

del testo, inviandolo successivamente alle Commissioni cui il provvedimento è assegnato in sede consultiva. Ora, i relatori, recependo la condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia, hanno proposto una complessiva riformulazione dell'articolo 48 sulla quale si è registrato un unanime consenso da parte dei gruppi.

Al riguardo, sulla base di una valutazione svolta d'intesa con il presidente della Commissione bilancio, ritiene che l'emendamento 48.6 appena presentato dai relatori possa essere ritenuto ammissibile, in quanto la modifica introdotta dal Senato in seconda lettura, sopprimendo un comma dell'articolo introdotto dalla disposizione in esame, ha fatto venir meno una specifica causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione e ha, pertanto, inciso sulla complessiva disciplina recata dall'articolo in esame. A questo punto, la disposizione può dunque essere ridefinita anche nelle parti non direttamente modificate dall'altro ramo del Parlamento. Fa pertanto presente che, ad avviso della presidenza delle Commissioni, l'emendamento deve pertanto ritenersi ammissibile, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in quanto conseguente alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato. Tuttavia, in considerazione della rilevanza della questione, d'intesa con il presidente della V Commissione, ritiene necessario, prima di assumere una determinazione al riguardo, acquisire la valutazione del Presidente della Camera in ordine all'ammissibilità dell'emendamento in questione.

La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa alle 19.30.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, prima della sospensione, i relatori, recependo la condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia, hanno presentato l'emendamento 48.6, che reca una complessiva riformulazione dell'articolo 48, sulla quale si è registrato un consenso unanime da parte dei gruppi. Avverte che la presidenza della Commis-

sioni riunite ha ritenuto che l'emendamento dei relatori potesse ritenersi ammissibile, in quanto la modifica introdotta dal Senato in seconda lettura, ha soppresso un comma della disposizione, facendo venir meno una specifica causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione e incidendo, pertanto, sulla complessiva disciplina recata dall'articolo in esame. Alla luce di tale considerazione, la disposizione può dunque essere ridefinita anche nelle parti non direttamente modificate dall'altro ramo del Parlamento. L'emendamento 48.6, sostituendo il testo dell'articolo 48 risulta quindi, anche ai fini dell'ammissibilità, contemplare una fattispecie diversa rispetto agli emendamenti soppressivi della medesima disposizione, e può quindi ritenersi ammissibile, in quanto conseguente alle modifiche introdotte dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento. Ricorda che, in considerazione della rilevanza della questione, prima di assumere una determinazione al riguardo, d'intesa con il presidente della I Commissione, ha ritenuto opportuno acquisire la valutazione della Presidenza della Camera in ordine all'ammissibilità dell'emendamento in questione. Segnala che il Presidente della Camera ha ritenuto di concordare sulla valutazione di ammissibilità della proposta emendativa, che pertanto può considerarsi ammissibile.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, presenta una riformulazione dell'emendamento 48.6 (*vedi allegato*), volta ad una correzione tecnica del testo. Nella riformulazione, alla lettera c), capoverso Art. 380-*bis*, quarto comma, si sostituiscono le parole « se il ricorso è dichiarato ammissibile » con le seguenti: « se il ricorso non è dichiarato inammissibile ». La modifica risulta infatti necessaria in quanto il nuovo testo dell'articolo 380-*bis* disciplina il procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e non quello per la decisione sull'ammissibilità.

Il sottosegretario di Stato Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si rimette alle

Commissioni sull'emendamento 48.6 (nuova formulazione).

Le Commissioni approvano all'unanimità l'emendamento 48.6 (nuova formulazione) dei relatori (vedi allegato).

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, nel preannunciare l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo elaborato dalle Commissioni, rileva criticamente come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento il contenuto del provvedimento sia stato ampliato in misura eccessiva, in particolare attraverso l'inserimento di numerose disposizioni recanti deleghe legislative. In particolare, ritiene che in questo ambito avrebbe meritato una approfondita riflessione la disposizione dell'articolo 12 del disegno di legge, che reca una nuova delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 308 del 2004 in materia ambientale. Pur riconoscendo che il lavoro svolto dalle Commissioni ha consentito in taluni casi di migliorare il testo trasmesso dal Senato, con particolare riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 48 del disegno di legge, evidenzia che le previste riforme del processo civile e del processo amministrativo abbiano una portata rilevantissima ed avrebbero richiesto un più compiuto approfondimento nelle aule parlamentari. Segnala, da ultimo, che nella fase di esame in Assemblea il proprio gruppo valuterà l'atteggiamento da tenere con riferimento al provvedimento in relazione al complessivo andamento dei lavori e alla disponibilità eventualmente manifestata dalla maggioranza e dall'Esecutivo.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del suo gruppo, pur rilevando l'estrema eterogeneità del testo. Esprime tuttavia apprezzamento per lo sforzo dei

relatori, con particolare riferimento all'articolo 48.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite su un provvedimento certamente molto complesso, ma anche ricco di importanti innovazioni, come quello in esame. Si può senz'altro dire che, grazie al lavoro dei relatori e delle Commissioni e grazie al contributo della Commissione giustizia sull'articolo 48, si è raggiunto un risultato del quale si può essere orgogliosi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di conferire ai relatori, Bernini Bovicelli per la I Commissione e Corsaro per la V Commissione il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Bernini Bovicelli, per la I Commissione, e Corsaro, per la V Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come risultante dall'esame degli emendamenti. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 166 del 21 aprile 2009, a pagina 56, prima colonna, quarta riga, la parola: « nonché » è sostituita dalla seguente « né ».

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile (C. 1441-bis-B).**

EMENDAMENTI ESAMINATI

ART. 48.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 48.

*(Ulteriori modifiche al libro secondo
del codice di procedura civile).*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

“ART. 360-bis. – *(Inammissibilità del ricorso)*. – Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”;

b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:

“Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici”;

c) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

“ART. 380-bis. – *(Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio)*. – Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso è dichiarato ammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza”;

d) l'articolo 366-bis è abrogato;

e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:

“1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360”;

2) al primo comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:

“5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza”.

2. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

“ART. 67-bis – (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile). – 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, comma 1, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni” ».

48. 6. I Relatori.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 48.

(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

“ART. 360-bis. – (Inammissibilità del ricorso). – Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della

Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo »;

b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:

“Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici”;

c) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

“ART. 380-bis. – (Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compagno.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa espo-

sizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza”;

d) l'articolo 366-bis è abrogato;

e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:

“1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360”;

2) al primo comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:

“5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza”.

2. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

“ART. 67-bis. – (*Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile*). – 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, comma 1, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni” ».

48. 6. (*Nuova formulazione*) I Relatori.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	22
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie per il dolore. C. 624 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	29

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.45

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 marzo 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi*

allegato 1) e che l'onorevole Ferranti e gli altri deputati del gruppo del Partito democratico hanno presentato una proposta alternativa di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, rileva come la propria proposta di parere preveda come condizione la riformulazione dell'articolo 48 del provvedimento in esame, relativo al cosiddetto « filtro in Cassazione ». Fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 48 è stata redatta tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito e sulla base dei rilievi ivi emersi nell'ambito delle audizioni. Il testo proposto è il frutto di un complesso lavoro di mediazione, del quale occorre ringraziare in particolar modo l'onorevole Contento, ed è stato redatto con la collaborazione e condivisione di tutti i gruppi rappresentati nella Commissione Giustizia.

Manlio CONTENUTO (PdL) ringrazia il relatore e tutti i colleghi della Commis-

sione che, indipendentemente dall'appartenenza politica, hanno contribuito in modo determinante alla stesura di un nuovo testo dell'articolo 48. Auspica quindi che la proposta di parere del relatore, che pone quale condizione l'integrale sostituzione dell'attuale articolo 48 con una disciplina frutto della più ampia condivisione, possa ottenere il voto favorevole di tutti i gruppi rappresentati nella Commissione.

Federico PALOMBA (IdV) esprime soddisfazione per il metodo con il quale si è giunti alla proposta di una nuova formulazione dell'articolo 48, sottolineando come raramente un testo sia frutto di una concertazione tanto ampia. Ringrazia quindi il relatore, onorevole Scelli, e l'onorevole Contento per il determinante impegno nella ricerca di un punto di equilibrio e mediazione. A nome del proprio gruppo, che si riconosce pienamente in quel testo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Precisa, peraltro, che tale voto favorevole non deve intendersi riferito all'intero provvedimento. Il gruppo di Italia dei valori, infatti, conserva forti contrarietà e perplessità su altri aspetti del provvedimento, come non mancherà di ribadire e confermare nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come il gruppo del Partito democratico, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, abbia espresso serie perplessità su molteplici disposizioni del provvedimento. Tali perplessità sono analiticamente rappresentate nelle premesse della proposta alternativa di parere oggi presentata. Sottolinea, peraltro, come il punto nodale sia rappresentato dalla necessità di una nuova formulazione dell'articolo 48, poiché quella attuale pone gravi problemi di costituzionalità e di inidoneità sotto il profilo dell'efficienza, come evidenziato anche dalle audizioni svoltesi presso le Commissioni di merito. In tale contesto, esprime quindi apprezzamento per i colleghi della Commissione Giustizia, che si

sono adoperati per tentare di evitare che si possa produrre un irreparabile danno alla funzionalità della Corte di cassazione, e per la disponibilità dimostrata dal Sottosegretario Alberti Casellati. Ritiene, in particolare, che la proposta di un nuovo testo dell'articolo 48, come formulato nella proposta di parere del relatore, sia soddisfacente e dimostri come in materia di giustizia sia possibile raggiungere soluzioni condivise e concordate. Per questi motivi, pur non ritirando la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, in considerazione del pregevole lavoro svolto dai componenti di questa Commissione nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito e del ragionevole punto di mediazione raggiunto sul cosiddetto « filtro in Cassazione », preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Roberto RAO (UdC), intervenendo a nome del suo gruppo, ringrazia il relatore, che ha inserito nel parere una disposizione unanimemente condivisa, ricordando come la stessa sia stata formulata anche grazie all'apporto decisivo dell'onorevole Contento, con il quale si congratula per il suo pregevole lavoro di mediazione. Sottolinea come la proposta di riformulazione dell'articolo 48 sia pienamente soddisfacente, e auspica che il metodo seguito, della concertazione e della condivisione, possa essere un modello per l'esame dei futuri provvedimenti. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicola MOLTENI (LNP) si associa alla generale condivisione della proposta di parere formulata dal relatore ed ai ringraziamenti all'onorevole Contento, la cui opera di mediazione si è rivelata estremamente preziosa. Sottolinea come le osservazioni e i rilievi emersi nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito rendessero assolutamente necessaria una seria riflessione sulle modifiche da apportare all'articolo 48. In tale contesto, esprime apprezza-

mento anche per la disponibilità manifestata dal Governo e, in particolare, dal Sottosegretario Alberti Casellati. Preannuncia quindi il voto favorevole della Lega Nord sulla proposta di parere del relatore.

Enrico COSTA (PdL) nel sottolineare l'importanza di avere raggiunto un risultato di unanime condivisione su una nuova possibile formulazione del testo dell'articolo 48, ringrazia il relatore, l'onorevole Contento ed i gruppi dell'opposizione, che hanno collaborato in modo leale e concludente. Esprime l'auspicio che il metodo seguito in questa occasione sia un punto di partenza e un modello da seguire per altri provvedimenti.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI evidenzia come il percorso parlamentare del cosiddetto « filtro in Cassazione » sia stato sin qui particolarmente sofferto e ritiene che ciò sia in parte dovuto alla novità dell'istituto. Nel sottolineare l'importanza di tale istituto, ricorda come uno studio condotto dalla Banca d'Italia sul processo civile, abbia rilevato che la complessiva qualità del sistema delle impugnazioni dipende soprattutto dall'ultimo grado di giudizio. Prende quindi atto con soddisfazione del fatto che il lavoro svolto dai commissari della Commissione Giustizia, tanto nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito quanto in sede consultiva, abbia condotto ad una nuova possibile formulazione dell'articolo 48 condivisa da tutti i gruppi. Per quanto attiene al merito della condizione, dichiara che il Governo non intende esprimere alcun giudizio, preferendo rimettersi alla Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva con soddisfazione come, grazie al lavoro dei suoi commissari, la Commissione Giustizia abbia svolto un ruolo di primo piano nell'esame del provvedimento. Esprime quindi apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, onorevole Scelli, e dagli onorevoli Contento, Costa e Ferranti, evidenziando in particolar modo i meriti del-

l'opposizione che si è dimostrata particolarmente leale e collaborativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione della stessa, la proposta alternativa di parere non sarà posta in votazione.

La commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie per il dolore.

C. 624 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che il testo unificato si compone di 17 articoli.

Gli articoli 1 e 2 indicano le finalità del provvedimento, volto a tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore, e delineano le definizioni rilevanti per l'applicazione della legge. L'articolo 3 dispone in materia di programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, mentre l'articolo 4 dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuova nel triennio 2009-2011 idonee campagne di informazione. Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente, l'istituzione della « rete di cure palliative », precisando le strutture e figure professionali che dovranno comporla e le tipologie di assistenza che essa dovrà fornire, nonché la struttura e le funzioni della « Équipe multidisciplinare esperta in cure palliative », che opera nell'ambito della rete di cure palliative. L'articolo 7 stabilisce le condizioni generali per l'accesso ai servizi assistenziali della rete di cure palliative. Gli articoli 7 e 8 fissano, rispettivamente, i criteri di qualità per le cure palliative residenziali, nonché i requisiti e criteri di qualità per le cure palliative domiciliari. Gli articoli 10 e 11

prevedono l'attuazione Progetto Ospedale-Territorio senza dolore e Rete di terapia del dolore, nonché i criteri e le modalità per realizzare il coordinamento della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore. L'articolo 12 dispone che all'interno della cartella clinica devono essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del risultato antalgico conseguito. L'articolo 13 dispone in merito ai programmi di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, mentre l'articolo 14 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 15, in tema di semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore.

All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), è inserito un nuovo comma 4-*bis*, che prevede modalità semplificate per la prescrizione di farmaci previsti dall'allegato III-*bis* per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo. La disposizione precisa altresì che il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nell'apposito registro, sia ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

Viene inoltre inserita nella tabella II, sezione B, allegata al predetto testo unico, la sostanza con la seguente denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC).

Fa presente, peraltro, che l'inserimento di una sostanza in una delle tabelle del citato testo unico è un'operazione estre-

mamente delicata, che incide non solamente sulle modalità della relativa prescrizione medica (i medicinali compresi nella tabella II, sezioni B e C, in particolare, sono quelli che devono essere prescritti con ricetta medica da rinnovarsi volta per volta). Tale inserimento, infatti, incide anche su taluni dei presupposti che caratterizzano il quadro sanzionatorio di cui agli articoli 72 e seguenti del predetto testo unico, con particolare riferimento all'articolo 73 (Produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), all'articolo 75 (Condotte integranti illecito amministrativo), all'articolo 79 (Agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) e all'articolo 82 (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore). L'appartenenza della sostanza alla tabella II, sezione B, se in alcuni casi rileva come elemento costitutivo dell'illecito (ad esempio: articolo 75), in altri casi rileva come circostanza attenuante (ad esempio: articolo 73, comma 4, ed articolo 82, comma 4).

Parrebbe opportuno, pertanto, che la Commissione di merito valutasse anche i riflessi della disciplina dell'articolo 15 sul sistema sanzionatorio predisposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

L'articolo 16 dispone che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile di ogni anno, presenti una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione della presente legge. L'articolo 17 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore

La seduta termina alle 13.10

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo del disegno di legge
in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 48 introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 360-*bis*, che prevede il c.d. filtro in Cassazione, consistente in un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, delegato ad un collegio di tre magistrati;

appare necessario modificare la predetta disciplina, precisando i presupposti del giudizio di ammissibilità, al fine di circoscriverne l'ambito di discrezionalità, nonché il procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 48 sia riformulato come segue:

« 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

« ART. 360-*bis* – (*Inammissibilità del ricorso*).

Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in

modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo »;

b) il primo comma dell'articolo 376 è sostituito dal seguente:

« Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici »;

c) l'articolo 380-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 380-*bis*. – (*Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio*). Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso è dichiarato ammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza. »;

d) l'articolo 366-*bis* è abrogato;

e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il numero 1 è sostituito dal seguente:

« 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360 »;

2) al primo comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:

« 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza ».

2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

« ART. 67-*bis*. — (*Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile*). — 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, comma 1, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni ».

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

1) con riferimento all'articolo 46:

a) l'attribuzione alla competenza del giudice di pace delle domande aventi ad oggetto la richiesta di condanna dell'INPS, dell'INAIL o di altri enti previdenziali o assistenziali al pagamento di interessi e rivalutazione sulle prestazioni pagate in ritardo potrebbe apparire una misura razionale. Si tratta infatti di controversie seriali estremamente semplici e bagatelari. Una più attenta considerazione di alcuni profili concreti porta invece a considerare questa modificazione di competenza una misura potenzialmente disastrosa, in grado di infliggere un grave colpo alle finanze dell'INPS. Occorre infatti considerare che si tratta di cause che, per la loro stragrande maggioranza non corrispondono ad alcun reale bisogno di giustizia dei cittadini. Costoro, infatti, se ricevano la pensione o l'indennizzo con qualche mese di ritardo a tutto pensano purché a pretendere la piccola somma ad essi dovuta per interessi e rivalutazione. Si tratta invece di filoni di cause che apparentemente e vengono promosse nell'interesse e del cittadino che figura parte, ma in realtà sono il frutto di un indotto, che in qualche misura, rappresenta un fenomeno patologico. In questo momento storico, una misura che apre prospettive di tal fatta e che comporta rischi di tale entità per la finanza pubblica appare cer-

tamente da evitare. Ma appare anche assolutamente da evitare una misura che avrebbe come risultato quello di ingolfare ulteriormente il sistema di giustizia senza corrispondere ad alcun bisogno di giustizia propriamente detto;

2) con riferimento all'articolo 48:

a) il Senato ha approvato con poche modificazioni il testo del disegno di legge già varato dalla Camera, sul quale la Giunta della sezione Cassazione dell'Associazione nazionale magistrati ha ribadito, con il documento del 16 marzo 2009, un giudizio critico, in un motivato documento adottato all'unanimità. L'Assemblea della Cassazione, convocata il giorno 28 ottobre 2008 dal Primo Presidente, pur non avendo adottato alcun deliberato formale, ha registrato il susseguirsi di interventi molto critici sulle progettate norme, soprattutto con riferimento ai gravi inconvenienti pratici determinati dalla imperfetta formulazione delle stesse e ai gravi profili di incostituzionalità che la riforma presentava. Il Consiglio Superiore della Magistratura e l'Associazione Nazionale Magistrati hanno formulato analoghi rilievi. Il Consiglio Nazionale Forense si è espresso il 25 febbraio 2009 manifestando una motivata preoccupazione per lo stravolgimento delle funzioni della Corte di legittimità che la riforma provocherebbe, per i suoi riflessi ordinamentali e per i suoi aspetti di illegittimità costituzionale. Da ultimo, critiche altrettanto unanimi ed altrettanto ferme sono state espresse da avvocati e docenti nel convegno organizzato l'11 marzo 2009, congiuntamente dal-

l'Ordine degli avvocati di Roma e dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Infine, anche molti autorevoli esponenti dell'accademia hanno manifestato il proprio dissenso. Su questa linea si sono espressi tutti gli organismi ascoltati in sede di audizione presso le competenti Commissioni delle Camere;

b) il problema nasce dalla formulazione del nuovo articolo 360-*bis*, che stabilisce, al suo primo comma, le quattro ipotesi in presenza delle quali il ricorso per cassazione «è dichiarato ammissibile». È stato rilevato in particolare che risulterebbe attribuita alla Cassazione la possibilità di dichiarare inammissibile – e quindi di decidere di non giudicare, neppure al fine di dichiarare la manifesta infondatezza – un ricorso proposto in conformità alle forme e ai termini stabiliti dalla legge e che denunci una violazione di legge. Ciò in palese contrasto con l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, secondo il quale «contro le sentenze è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge». Si avrebbe, poi, automaticamente una sorta di abrogazione implicita dell'articolo 360, primo comma n. 5. La sentenza di merito non potrebbe più essere impugnata per vizio di motivazione. Inoltre, la norma rende del tutto indecifrabili i rapporti tra essa ed il precedente articolo 360 del codice di procedura civile. Infine, è molto difficile sostenere che una simile riforma avrebbe risultati positivi in termini di deflazione del lavoro della Corte;

c) la decisione sull'ammissibilità del ricorso e cioè la decisione se la Corte di cassazione debba o meno decidere il ricorso è rimessa alla valutazione di un collegio formato da tre magistrati (senza che sia precisato come gli stessi siano nominati). Per tale valutazione – salvo i casi di contrasto con precedenti decisioni o di novità della questione – la legge non detta alcuna direttiva né alcun criterio, sicché si tratta di una decisione arbitraria (la formula legislativa «questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orienta-

mento» non ha, ovviamente, alcun valore precettivo, cioè non precisa cosa i tre giudici debbono fare, come debbano decidere e sulla base di quali ragioni. Per ottenere che la Corte riesamini una questione, non sarebbe più sufficiente proporre nuovi e persuasivi argomenti, ma diverrebbe necessario che i tre giudici ai quali è rimessa la verifica di ammissibilità ritengano che la Corte «debba pronunciarsi», senza che la norma dica nulla sui criteri in base ai quali essi debbono operare tale valutazione;

d) la decisione – di ammissibilità o di inammissibilità – verrebbe adottata dal collegio di tre magistrati, con ordinanza non impugnabile, emessa a seguito di procedimento in camera di consiglio per il quale la norma rinvia alla disciplina di cui all'articolo 380-*bis*: a seguito di un esame collegiale preliminare, se il collegio si orienta per l'inammissibilità, uno dei componenti ne riferisce in una relazione che viene comunicata alle parti e al pubblico ministero, i quali hanno la facoltà di depositare memorie e di essere sentiti in camera di consiglio. Vengono richiamati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 380-*bis*, ma non il quinto comma. Ne consegue che, se anche il collegio, *melius re perpensa*, giungesse a ritenere che il ricorso è ammissibile, lo dovrebbe giudicare esso stesso – in formazione ristretta e in camera di consiglio – e non rinviare la causa alla pubblica udienza;

e) la decisione di ammissibilità in definitiva appare indirizzata a divenire eccezionale, affidata a parametri di estrema elasticità e di quasi nessuna vincolatività, come si è detto. In realtà, questo esame preliminare di ammissibilità rappresenta il vero e proprio guardiano alla porta di accesso alla Corte. Un guardiano chiamato a selezionare gli accessi in base a credenziali in buona misura «politiche», sia pure di politica giudiziaria o di «politica nomofilattica»;

f) nella Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2009, il Primo Presidente della Cassazione plaudiva all'inizia-

tiva governativa per l'introduzione di questo « filtro » e si augurava che il Governo mantenesse il testo originario e non consentisse ulteriori modifiche dello strumento « che lo snaturerebbero e ne annullerebbero l'utilità e la funzionalità ». Aggiungeva, ancora, a sostegno di quest'auspicio, che « si tratta di una riforma fondamentale, che avrebbe un duplice, relevantissimo beneficio: per la Corte stessa, non più oberata da questioni « bagatellari »; per l'intero sistema, Giustizia poiché consentirebbe alla Corte di concentrarsi ancor più sul suo ruolo « di indirizzo », migliorando tempi dei processi e certezza degli indirizzi ». In realtà, è facile rilevare come i « presunti » benefici, che dovrebbero derivare dall'introduzione di un simile meccanismo di limitazione di accesso al giudizio di legittimità, non solo non siano ragionevolmente prevedibili alla luce del testo del nuovo articolo 360-*bis*, ma si ricolleghino ad un modello di « filtro » che non è quello previsto dall'articolo 360-*bis*. È vero che anche in Francia, a partire dal 2001, è previsto il meccanismo delle *formations restreintes* composte da tre giudici chiamati a decidere – attraverso un esame preliminare – sul rigetto dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Ma nel sistema francese: queste formazioni ristrette sono costituite all'interno di ogni sezione; un membro del collegio o una delle parti possa far domanda per rinviare l'esame alla *chambre* in composizione ordinaria. Occorre ricordare che nel sistema tedesco l'ammissibilità del ricorso davanti alla Corte di *revision* sino al 2001 era subordinata ad un criterio « patrimoniale » (valore della causa pari ad almeno 60.000 marchi). La riforma del 2001 ha abolito tale limite, ma ha introdotto un meccanismo di controllo del gravame affidato al giudice che ha emesso la sentenza. Infatti, l'accesso al grado superiore è subordinato all'autorizzazione alla impugnazione indicata in sentenza (*Zalassung*) e va comunque rilasciata ove la causa rivesta « importanza di principio », per una questione di diritto di interesse generale od in ipotesi di *Divergenz* (quando la decisione si discosti dalla

giurisprudenza di vertice) al fine di garantire l'uniformità e lo sviluppo della giurisprudenza. La riforma ha anche previsto la possibilità di riesame del diniego del giudice *a quo* da parte dei Senate della Corte di revisione. Secondo l'articolo 543 Z.P.O., nel testo novellato dalla riforma del 2001, l'impugnazione può avere corso quando la questione di diritto sia di importanza fondamentale, allorché l'evoluzione del diritto o la salvaguardia dell'uniformità della giurisprudenza richiedano una decisione della Suprema Corte, o in presenza della violazione di fondamentali principi procedurali;

g) è evidente, dunque, che l'introduzione nel nostro sistema di un modello di « filtro » simile a quello francese o tedesco porrebbe dubbi non irragionevoli di legittimità costituzionale alla luce degli articoli 24 e 111, settimo comma, della Costituzione. Ma è parimenti evidente che il duplice, relevantissimo beneficio ricollegato all'introduzione dell'articolo 360-*bis* sia difficilmente giustificabile con riferimento alla proposta formulazione di quest'articolo ed al modello di « filtro » ivi ideato. Né l'applicazione dell'articolo 360-*bis* potrà portare all'eliminazione delle « questioni bagatellari » che oberano la Corte, visto che dalla formulazione dell'articolo non emerge alcun riferimento - e non poteva essere diversamente, stante il settimo comma. dell'articolo 111 Cost. - né al valore né alla materia della controversia con riferimento alla quale dovesse essere proposto il ricorso;

h) è estremamente difficile che uno strumento come quello delineato dall'articolo 360-*bis* migliorare i « tempi dei processi » e la « certezza degli indirizzi » - secondo gli auspici del Primo Presidente della Cassazione - visto che, da un lato, la fase di « filtro » costituirebbe comunque un'ulteriore fase del giudizio davanti alla Cassazione che andrebbe ad aggiungersi al normale giudizio inevitabilmente allungandone i tempi di trattazione e, dall'altro lato, non può ritenersi sufficiente l'introduzione del « filtro » per ritenere assicurata l'uniformità degli indirizzi della

Corte. Affidare il « filtro » ad un collegio formato *ad hoc*, che deve esaminare tutti i ricorsi proposti (allo stato, oltre 100.000), se può, in teoria, incidere sui tempi del giudizio in Cassazione perché toglierebbe di mezzo i ricorsi senza possibilità di accoglimento, per essere svolto in maniera corretta ed approfondita richiede molto più tempo di quello che impiegherebbe la sezione ad eseguire il medesimo esame preliminare sui ricorsi ad essa affidati. Pertanto, se si vuole tener ferma la volontà di introdurre un « filtro » all'accesso in Cassazione, la soluzione non può non essere conforme al dettato costituzionale dell'articolo 111, 7° co., Cost. e va trovata nell'alveo già segnato dagli artt. 375 e 380 *bis* c.p.c. e sul terreno organizzativo interno alla stessa Corte. Il rischio da evitare ad ogni costo è di confondere i mezzi con il fine. Ed in questo caso il fine non è quello di introdurre un « filtro » all'accesso in Cassazione purché sia, ma di trovare il modo di farla funzionare al meglio, senza ledere garanzie costituzionali;

3) con riferimento all'articolo 55:

a) l'ampiezza del compito attribuito con la norma di delega rende palese l'assoluta genericità dei principi e dei criteri direttivi, tali da impedire che la delega possa esplicarsi con significativa efficacia. Le lacune che caratterizzano la norma, sotto questo profilo, sono infatti tali da restringere l'opera del legislatore-delegato in modo non coerente con le esigenze che pure la norma si propone di soddisfare e, in caso ciò non accada, da esporre le norme delegate a censure di legittimità costituzionale. Al riguardo, è sufficiente ricordare quanto accaduto sia con le norme del processo societario, sia con le disposizioni concernenti le sezioni specializzate per la proprietà intellettuale ed industriale, che hanno costituito oggetto di numerose censure sollevate dai giudici comuni, non poche delle quali accolte dalla Corte costituzionale. Disseminare il processo di queste « mine a tempo » vuol dire rallentare i processi e non danno quella certezza che è, invece, il bene primario che il legislatore ordi-

nario deva garantire alla disciplina del processo;

b) è sufficiente ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale: l'esigenza della determinazione di principi e criteri direttivi e della definizione dell'oggetto della delega è particolarmente pressante quanto meno delimitato e specifico è il compito affidato al legislatore delegato (sentenza n. 292 del 2000); benché non debba ritenersi preclusa dall'articolo 76 Cost. la delimitazione dell'area della delega effettuata mediante il ricorso a clausole generali, occorre che esse siano accompagnate dall'indicazione di adeguati e puntuali principi e criteri direttivi (sentenza n. 159 del 2001); nell'ambito di una delega diretta a rivedere e riordinare una normativa vigente, la « revisione » e il « riordino », in quanto possono comportare l'introduzione di innovazioni della disciplina preesistente, esigono la previsione di principi e criteri direttivi, idonei a circoscrivere le scelte discrezionali del Governo (sentenze n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998); sebbene la delega legislativa non escluda ogni discrezionalità del legislatore delegato, questa può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega (ordinanze n. 213 del 2005, n. 490 del 2000); la delega che ha ad oggetto il riassetto di norme preesistenti giustifica l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (sentenze n. 170 del 2007; n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998);

c) all'articolo 55, numero 4), lett. B), numero 2), non appare opportuno mantenere l'inciso « restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario » in quanto, di fatto, si introdurrebbe un procedimento sommario nuovo diverso da quello previsto dall'articolo 52, che recita espressamente: « Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione

non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II» (nuovo articolo 703, terzo comma del codice di procedura civile.). L'appello avverso l'ordinanza di primo grado serve tra l'altro a convertire il processo da sommario in processo a cognizione piena (nuovo articolo 702-*quater* del codice di procedura civile). Se l'inciso non dovesse essere soppresso ne deriverebbe di fatto che, accanto al procedimento sommario generale disciplinato dall'articolo 52, verrebbe introdotto un ulteriore procedimento sommario speciale con funzione non più decisoria, in quanto non suscettibile di essere trasformato nel rito ordinario neppure in appello, con risultati opposti alla semplificazione;

d) all'articolo 55, numero 4), lettera B), numero 3), occorre eliminare la frase «ovvero titolo II del codice di procedura civile». L'alternativa appare pericolosa, e dunque per come formulata va soppressa, perché di fatto consente al legislatore delegato di scegliere discrezionalmente fra il processo davanti al tribunale o quello davanti al giudice di pace, cioè fra due riti molto diversi fra loro, senza indicare i criteri ai quali improntare la scelta; È è importante, invece, che il rito tendenzialmente «unico» sia quello ordinario davanti al tribunale;

e) all'articolo 55, numero 4), lettera c), la formulazione: «la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b)* non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile» va soppressa, perché di fatto consente al legislatore delegato di mantenere in vita gli elementi caratteristici dei riti speciali e dunque di far rientrare dalla finestra ciò che si vorrebbe far uscire dalla porta; si suggerisce perciò la seguente riformulazione: «nella riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b)*

il legislatore delegato deve comunque far salve le disposizioni della legislazione speciale che disciplinano attività processuali delle parti o del giudice finalizzate a produrre effetti non conseguibili con le norme del rito a cui il procedimento della legislazione speciale viene ricondotto»;

f) all'articolo 55, numero 4), lettera *d)*, non si dice alcunché sulla disciplina transitoria, che diventa determinante al fine di rendere funzionale la semplificazione dei riti: la soluzione migliore in questo caso dovrebbe essere quella di rendere applicabile la nuova disciplina anche alle cause già pendenti al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi. Si suggerisce la seguente disposizione: «la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b)* è applicabile anche alle cause già pendenti alla data di entrata in vigore del o dei decreti legislativi, previa pronuncia, anche fuori udienza, di ordinanza di mutamento del rito nel rispetto del contraddittorio fra le parti»;

g) all'articolo 55, numero 4), lettera *e)*, la formulazione andrebbe corretta relativamente al riferimento alle disposizioni processuali in materia di famiglia. Infatti, il rito relativo al divorzio andrebbe ricondotto alla medesima disciplina della separazione mentre nell'attuale formulazione i due istituti nonostante l'omogeneità della materia resterebbero diversamente disciplinati;

h) all'articolo 55, numero 5), è opportuno prevedere una disciplina per i giudizi pendenti relativi al rito che si abroga prevedendo che: «per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il tribunale, se competente, dispone con ordinanza il mutamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile; altrimenti, con ordinanza rimette la causa davanti al giudice competente fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione»; aggiungendo inoltre: «È altresì abrogato l'articolo 70-*ter* delle dispo-

sizioni di attuazione del codice di procedura civile »;

i) l'articolo 55, comma 6, va soppresso poiché mantiene in vita un rito abrogato, così contraddicendo l'intento di unificazione dei riti. Occorre, infatti, precisare che una delle cause di proliferazione dei riti è stata proprio prodotta dalla diversificazione del periodo di vigenza delle norme processuali via via introdotte;

4) con riferimento all'articolo 62:

a) coerentemente con il sistema, che rimette al comitato dei creditori la pronuncia di un parere vincolante sulla proposta di concordato fallimentare (parere di convenienza rispetto alla liquidazione fallimentare), in caso di pluralità di proposte appare logico rimettere allo stesso organo anche la scelta di quella più favorevole, da sottoporre al voto dei creditori. Peraltro, rimettere al comitato dei creditori un assoluto ed insindacabile potere di scelta della proposta più conveniente implica il rischio di un conflitto di interessi, in quanto i componenti di tale organo potrebbero esprimere il loro favore per una proposta o per un'altra non già in considerazione della generale convenienza di quella posta in votazione, ma in previsione della soddisfazione del loro credito o di quello della categoria di appartenenza. Non vi sarebbe dunque più alcun controllo sulla effettività della scelta della proposta più conveniente per la massa.

b) in concreto potrebbe essere molto difficile scegliere quella più conveniente, dal momento che le varie proposte presentate potrebbero non essere omogenee, soprattutto con riferimento alle modalità di soddisfazione dei creditori, oggi previste - con le Riforme del 2006 e 2007 - anche nelle forme diverse dal mero soddisfacimento in denaro. Appare allora opportuno prevedere che il curatore - già chiamato ad esprimere un parere, sia pure non vincolante, sulla convenienza delle varie proposte rispetto alla liquidazione fallimentare - possa chiedere al giudice delegato di far sottoporre al voto dei creditori non solo la proposta prescelta dal comi-

tato dei creditori, ma anche quella (o quelle altre) da ritenere altrettanto o più convenienti; in modo tale da rimettere all'effettivo giudizio di tutti i creditori la scelta della proposta effettivamente più conveniente per loro. Si tratta di soluzione che, da un lato, consente di superare i segnalati problemi di conflitto di interesse o, comunque, di scelta non appagante effettuata dal comitato dei creditori (scelta che, in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 128, secondo comma, della legge fallimentare, potrebbe essere decisiva); e, dall'altro, attribuisce al giudice delegato, ma solo su proposta del curatore, un potere di allargamento del ventaglio delle opportunità di voto sulla convenienza, del tutto coerente con la generale previsione dell'articolo 41, quarto comma, della legge fallimentare., espressamente richiamato dalla norma per il caso di difetto di funzionamento del comitato dei creditori. La possibilità che più proposte concordatarie vadano in votazione contemporaneamente implica la necessità di modificare anche la disciplina del voto di cui all'articolo 128 della legge fallimentare, al limitato fine di individuare criteri obiettivi attraverso i quali i creditori possano operare la scelta tra le varie proposte. Il primo criterio da indicare è, ovviamente, quello del maggiore consenso (o minore dissenso); subordinatamente, in caso di più proposte approvate con pari consensi, non potrà che essere avviata all'omologa la proposta presentata per prima, così dandosi un vantaggio a chi si è attivato con maggiore tempestività e indicandosi un criterio residuale del tutto oggettivo. Ciò in linea con la finalità, propria di tutto il disegno di legge, di incentivare soluzioni di trapasso, in questo caso di aziende o patrimoni, nelle condizioni di maggiore celerità e sicurezza giuridica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 48 o, in subordine, sia modificato in base a quanto

esposto nel punto numero 2) della premessa;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 46 secondo quanto esposto al punto numero 1) della premessa;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 55

secondo quanto esposto al punto numero 3) della premessa;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 62 secondo quanto esposto al punto numero 4) della premessa;

Ferranti, Samperi, Pollastrini, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Tidei, Touadi, Vaccaro.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative
e alle terapie per il dolore. C. 624 Binetti ed abb.****PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 15 del provvedimento, in tema di semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore, tra l'altro, inserisce nella tabella II, sezione B, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) la sostanza con la seguente denominazione comune: « Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC) »;

l'inserimento di una sostanza in una delle tabelle del citato testo unico incide non solo sulle modalità della relativa prescrizione medica, ma anche su taluni dei presupposti che caratterizzano le attività

illecite di cui all'articolo 72 nonché il quadro sanzionatorio complessivamente previsto dal predetto testo unico, con particolare riferimento agli articoli 73, 75, 79 e 82;

l'appartenenza della sostanza alla tabella II, sezione B, in alcuni casi rileva come elemento costitutivo dell'illecito e in altri casi rileva come circostanza attenuante;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire i riflessi sul sistema sanzionatorio predisposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, derivanti dall'inserimento del « Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC) » tra le sostanze di cui alla tabella II, sezione B, allegata al medesimo Decreto.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
ERRATA CORRIGE	33

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta termina alle 8.50.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, segnala che il provvedimento in esame, approvato dal Senato in prima lettura in un testo composto da 46 articoli, raccolti in 7 capi, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, tre articoli sono stati soppressi ed altri due hanno formato oggetto di

stralci, 26 articoli sono stati modificati in misura più o meno ampia e sono stati inseriti 32 nuovi articoli. Richiama in primo luogo l'emendamento 4.17 dei relatori, approvato ieri, in sede referente, dalle Commissioni riunite I e V che ha modificato l'articolo 4 del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato. Tale intervento assume un particolare rilievo ai fini dei profili di competenza della nostra Commissione, poiché la nuova formulazione dell'articolo 14, comma 17, della legge di semplificazione per il 2005 (legge n. 246 del 2005), dispone espressamente il mantenimento in vigore delle disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e le leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali, sottraendole al meccanismo « taglia-leggi » previsto nel testo licenziato dal Senato. Viene in altri termini ripristinata la formulazione originaria dell'articolo 14, comma 17, lettera *d*), della legge di semplificazioni per il 2005.

Ad integrazione di questo intervento, l'emendamento approvato ieri prevede altresì che gli atti di ratifica di trattati internazionali, pari a circa 1.050, relativi al periodo 1861-1948 e ricompresi in un

apposito elenco annesso al provvedimento in esame, sono espunti dall'allegato n. 1 al decreto-legge n. 200 del 2008 che ha abrogato oltre 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza. Questi atti sono stati individuati nel quadro di un articolato processo di ricognizione di tutte le fonti primarie vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri, ampiamente illustrato dal Sottosegretario agli affari esteri, Vincenzo Scotti, presso questa Commissione, il 22 gennaio scorso, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 200 del 2008.

Sottolinea che proprio in quella sede è stato rappresentato il problema specifico della abrogazione di accordi internazionali senza consultare lo Stato contraente e in assenza di formale denuncia nelle opportune sedi internazionali. Di conseguenza, la Commissione aveva evidenziato nel parere approvato nel corso di quella stessa seduta l'esigenza di garantire – a fronte del vasto e condivisibile intervento abrogativo – la piena vigenza degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e non ancora estinti.

Richiama quindi brevemente il disposto dell'articolo 6, non modificato dal Senato, recante nuove disposizioni in materia di semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri: tale intervento semplificatorio viene attuato mediante un apposito regolamento di delegificazione. Particolarmente incisivi risultano gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 13 riguardante le procedure amministrative e contrattuali con cui si attuano gli interventi di cooperazione internazionale sia per la costruzione e il mantenimento della pace, sia per il superamento delle emergenze umanitarie sociali ed economiche. Ritiene opportuno a questo riguardo segnalare che le modifiche introdotte dal Senato non incidono sulle lettere *a)* e *b)* del comma 1, la cui formulazione teneva conto delle osservazioni formulate da questa Commissione nel parere reso nella seduta del 23 settembre scorso. Viene in rilievo, in particolare, il comma 3, introdotto nel corso

dell'esame al Senato, il quale precisa che, relativamente agli interventi di cooperazione allo sviluppo, il decreto del Ministro degli affari esteri, di cui al comma 1, dovrà rispettare il dettato del regolamento, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tale norma ha lo scopo di assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49. A tal fine, esso prevede che il regolamento – previsto dal comma 1 del medesimo articolo 5 del citato decreto legislativo n. 163 – recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici in relazione ad alcune sue parti, debba tenere conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea. Il comma 4 specifica che le aree di intervento per fronteggiare emergenze di carattere umanitario, sociale o economico, di cui al comma 1, lettera *b)*, sono individuate dando priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione, di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina, o accordi per agevolare l'esecuzione di pene detentive delle persone condannate in Italia presso istituti nei loro paesi. Durante l'esame al Senato, il comma 4 è stato integrato da un periodo aggiuntivo inteso a dare priorità a progetti di rimpatrio volontario di stranieri con permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.

Ricorda a tal proposito che la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, ha istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori. La decisione, tra l'altro, incoraggia proprio gli Stati membri a promuovere il rimpatrio volontario. I commi 7 ed 8 sono stati introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parla-

mento. Il comma 7 prevede un incremento di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2009, dello stanziamento previsto dalla legge 11 luglio 2002, n. 154, per la realizzazione di attività di cooperazione in campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con lo Stato d'Israele. Il comma 8 reca la clausola di copertura finanziaria che è reperita mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009. Ulteriori modifiche sono state apportate dal Senato all'articolo 29 che introduce, al comma 1, un comma aggiuntivo all'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 ed apporta, al comma 2, una modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il comma aggiuntivo 15-*bis* all'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 autorizza il Ministero degli affari esteri ad assumere mensilmente impegni superiori a quanto previsto dal precedente comma 15 del citato articolo 60, ovvero un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione del bilancio – nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo – anche a valere sulle altre unità previsionale di base del bilancio del medesimo Ministero. La precisazione sul carattere annuale del limite complessivo è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato. Tale deroga è consentita tuttavia solo per le spese connesse al funzionamento ed alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero. La modifica all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, parimenti introdotta nel corso dell'esame al Senato, si sostanzia nell'introduzione, all'elenco dei settori per i quali il decreto legislativo viene applicato tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, degli uffici italiani all'estero dell'Amministrazione degli Affari esteri, individuati nell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cioè le missioni

diplomatiche, le rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura. L'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 ha infatti ampliato il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, riferibile ora a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, senza alcuna differenziazione di tipo formale. Il comma 2 prevede particolari forme di applicazione per specifici settori (ad esempio Forze armate e di Polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, università, organizzazioni di volontariato).

In conclusione, richiamando il dibattito svoltosi in occasione dell'esame in sede referente del provvedimento in prima lettura e alla luce delle modifiche introdotte presso il Senato e presso le Commissioni di merito, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI segnala la rilevanza delle modifiche apportate al provvedimento nelle questioni di competenza della Commissione, sottolineando il pieno sostegno da parte del Ministero degli affari esteri al processo di semplificazione normativa in atto in relazione al riordino della materia dei trattati internazionali.

Paolo CORSINI (PD) esprime condivisione circa le considerazioni svolte dal relatore e pieno riconoscimento all'azione svolta dal Ministero degli affari esteri per il miglioramento del testo in esame rispetto al tema dei trattati internazionali. Gli emendamenti approvati rappresentano correttivi dovuti e doverosi, che conferiscono coerenza al provvedimento e garantiscono il pieno rispetto delle regole. Richiamando pertanto le osservazioni emerse in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura, nonché dell'esame in Commissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di

parere favorevole che il relatore ha prospettato.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, dà quindi lettura alla proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 164 dell'8 aprile 2009, a pagina 35, prima colonna, ventunesima riga, dopo la parola « annuale. », aggiungere il seguente periodo « La Commissione approva la proposta di parere come formulata dal relatore, nominato a riferire presso la XIV Commissione ».

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (C. 1441-bis/B Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1441-bis/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato con favore il disposto dell'articolo 4, introdotto al Senato e modificato presso le Commissioni di merito, che prevede il mantenimento in vigore delle di-

sposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e delle leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali, sottratte così al meccanismo « taglia-leggi », tra l'altro in recepimento della condizione e dell'osservazione apposte al parere espresso il 22 gennaio 2009 sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044);

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 22 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Testo base C. 907 e C. 1643 (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	36
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	37
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353 (Parere alla XIII Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	38

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.

Testo base C. 907 e C. 1643.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che lo scorso 18 marzo la Commissione bilancio ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica

sul provvedimento in esame e che, a fronte delle difficoltà evidenziate dal rappresentante del Governo in relazione alla precisa determinazione della platea degli interessati delle disposizioni introdotte, ha segnalato al Presidente della Commissione affari costituzionali l'opportunità di apportare al testo le modifiche necessarie al fine di superare le difficoltà emerse. In particolare, segnala come siano emerse rilevanti difficoltà nell'individuare il numero degli « elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dell'abitazione in cui dimorano risulta impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento ». Nel ribadire la rilevanza della questione, ricorda l'impegno assunto dal Presidente della Commissione bilancio a sollecitare settimanalmente il Governo a individuare una soluzione della questione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI manifesta la più ampia disponibilità del Governo a verificare la praticabilità di una nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo base

che consenta di individuare con maggiore precisione la platea dei soggetti interessati dal provvedimento, il cui impatto finanziario appare, comunque, limitato. Auspica, pertanto, una riformulazione di tale disposizione, impegnandosi a verificarne con la massima celerità gli effetti finanziari.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, alla luce della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, ritiene che entro la giornata di domani potrebbe verificarsi la possibilità di individuare una riformulazione della lettera a) del comma 1 della proposta in esame che possa essere sottoposta alla valutazione del Governo.

Lino DUILIO (PD) manifesta il proprio apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, rilevando che, in ogni caso, ad una sommaria analisi, la proposta è suscettibile di determinare oneri particolarmente contenuti, che, peraltro, si manifesterebbero solo in corrispondenza di consultazioni elettorali e referendarie. Raccomanda, pertanto, di non vanificare il lavoro svolto, consentendo una celere approvazione del provvedimento, in modo da consentirne l'applicazione nelle prossime consultazioni elettorali.

Renato CAMBURSANO (IdV) auspica che, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, sia ormai vicina la conclusione dell'esame del provvedimento e che finalmente sia consentito ai cittadini disabili, che vivono una condizione di profondo disagio, esercitare il loro diritto di voto, che costituisce peraltro anche adempimento di un preciso dovere civico. Quanto ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ritiene potrebbe essere opportuno introdurre una clausola di copertura riferita, cautelativamente, al massimo degli oneri astrattamente ipotizzabili, che comunque non saranno particolarmente rilevanti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce dell'esito del dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocarsi nella giornata di domani.

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019.

C. 1994.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2009.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, nel ricordare che nella precedente seduta è stata richiesta una relazione tecnica sulla proposta di legge, rileva l'urgenza del provvedere, al fine di consentire la presentazione della candidatura italiana al campionato mondiale di rugby.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva l'opportunità di un rinvio al fine di completare gli approfondimenti avviati sui profili finanziari del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) sollecita il rappresentante del Governo a completare in tempi rapidi la necessaria istruttoria sul provvedimento in considerazione della sua importanza. Rileva peraltro che una delle città italiane in cui è maggiormente diffuso lo sport del rugby è L'Aquila, osservando come l'effettuazione in Italia del campionato mondiale di rugby potrebbe indirettamente apportare un contributo alla ripresa dei territori colpiti dal recente terremoto.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, si associa alle considerazioni del collega Vannucci e alla sua sollecitazione rivolta al rappresentante del Governo, richiedendo che l'esame del provvedimento prosegua già nella seduta di domani.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale
– incentivi assicurativi.**

C. 2353.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, nel richiamare l'importanza del provvedimento, per il quale peraltro la Commissione di merito sta valutando la possibilità di un esame in sede legislativa, osserva che la disposizione in esame è di contenuto identico all'emendamento 6-*quater*.200 della Commissione presentato all'atto Camera 2263-A, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2009, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario e già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 marzo 2009. In quella occasione la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'atto Camera 2263-A, formulando alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte a sostituire, tra le altre cose, l'articolo 6-*quater* del citato atto Camera con l'emendamento 6-*quater*.200. Osserva, inoltre, che nella suddetta seduta del 25 marzo 2009 il rappresentante del Governo ha rilevato che l'emendamento 6-*quater*.200 risultava provvisto di idonea copertura. Successivamente l'ISTAT, con un comunicato pubblicato il 2 aprile 2009, ha diffuso una revisione delle stime dell'indebitamento netto delle Ammini-

strazioni pubbliche per gli anni 2005-2008, dalla quale emerge che l'acquisizione al bilancio dello Stato degli importi relativi ai cosiddetti « conti dormienti » non ha impatto sull'indebitamento netto. Pertanto, alla luce di tale specificazione da parte dell'ISTAT, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla idoneità della modalità di copertura a valere sulle risorse rivenienti dai « fondi dormienti » al fine di garantire una compensazione degli effetti finanziari della disposizione in esame su tutti i saldi di finanza pubblica. Ritiene peraltro opportuno, alla luce di tali elementi, un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si associa alla richiesta di rinvio dell'esame al fine di compiere un approfondimento in ordine ai profili problematici di carattere finanziario derivanti dalla copertura effettuata a valere sul fondo dei conti dormienti nonché sul fondo per le aree sottoutilizzate.

Lino DUILIO (PD), nel condividere il merito del provvedimento, sollecita il rappresentante del Governo a compiere in tempi rapidi i necessari approfondimenti.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che il suo gruppo condivide il merito del provvedimento ed invita quindi a valutarne attentamente gli aspetti finanziari in modo da superarne i profili problematici evidenziati dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta*) 39

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01314 Fugatti ed altri: Vigilanza sugli organi della giurisdizione tributaria 41
 ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 44

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione*) 42

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati dalla Commissione*) 45

ALLEGATO 3 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 47

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 43

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 43

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1441-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Per quanto riguarda le norme introdotte nel corso dell'esame al Senato rispetto al testo esaminato in prima lettura dalla Camera, sul quale la Commissione Finanze aveva espresso il parere nella seduta del 23 settembre 2008, segnala, per quel che attiene agli ambiti di competenza della VI Commissione, gli articoli 2 e 65.

L'articolo 2, inserendo un nuovo articolo 18-ter nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introduce una disciplina delle società di consulenza finanziaria, consentendo l'esercizio di tale attività alle persone giuridiche costituite in forma di società per azioni e società a responsabilità limitata, a determinate condizioni stabilite dalla legge.

Ai sensi del comma 1, a partire dal 1° ottobre 2009 anche le società per azioni o le società a responsabilità limitata in possesso di adeguati requisiti patrimoniali e di indipendenza – da stabilirsi con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB – potranno prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, similmente a quanto già consentito dall'articolo 18-bis del TUF alle persone fisiche.

Tale facoltà non è pregiudicata dalla riserva di esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico che, ai sensi dell'articolo 18 del TUF, è concessa alle imprese di investimento e alle banche.

Ricorda in proposito che l'articolo 18 del TUF riserva alle imprese di investimento e alle banche l'esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico. I servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti possono essere esercitati professionalmente e nei confronti del pubblico dalle società di gestione

del risparmio (SGR) e dalle società di gestione armonizzate autorizzate nello Stato membro d'origine.

Le società di intermediazione mobiliare possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di consulenza finanziaria, essa non è pregiudicata dalla riserva di esercizio di cui al citato articolo 18.

L'articolo 18-bis del TUF consente alle persone fisiche in possesso di specifici requisiti (di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB) di prestare la consulenza in materia di investimenti, anche senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I consulenti finanziari sono iscritti in un albo apposito, tenuto da un organismo non ancora costituito.

Nelle more dell'approvazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 18-bis, è stato previsto, comunque non oltre il 30 giugno 2009, che la riserva di attività di cui all'articolo 18 del TUF non pregiudichi la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il comma 2 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, possa prevedere il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte degli esponenti aziendali di tali società.

Pertanto, a differenza di quanto previsto dall'articolo 18-bis del TUF, che richiede obbligatoriamente il possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali (fissati nel DM n. 206 del 2008) alle persone fisiche esercenti l'attività di consulenza finanziaria, il comma dispone che tali requisiti siano necessari per le SpA e le Srl esercenti la medesima attività solo qualora

intervenga una decisione in tal senso da parte del Ministro per l'economia e le finanze.

Il comma 3 dispone che nell'albo dei consulenti finanziari sia istituita una sezione apposita dedicata alle società di consulenza, per la quale si applicano alcune norme dell'articolo 18-*bis*.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative alla natura dell'organismo costituito per la tenuta dell'albo, alle sue funzioni, ai poteri regolamentari, decisionali e di vigilanza spettanti alla Consob in materia.

L'articolo 65 consente, al comma 1, il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, demandando ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la definizione delle modalità di attuazione e delle date di trasferimento.

Il comma 2 conferma in ogni caso che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

Il comma 3 mantiene, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti trasmessi dalle Commissioni I e V, rileva come l'unico emendamento che interessa, sia pure molto marginalmente, la competenza della Commissione Finanze sia l'emendamento 65.1 dei Relatori, che apporta una modifica di carattere formale alla clausola di copertura dell'articolo 65; gli altri emendamenti trasmessi non appaiono invece in alcun modo rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Alberto FLUVI (PD), considerata la scarsa rilevanza, per gli ambiti di competenza della Commissione, del provvedi-

mento, suggerisce di esprimere su di esso nulla osta.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

Alberto FLUVI (PD), dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.20.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione Fava ed altri n. 5-01314 è stata sottoscritta anche dal deputato Comaroli.

5-01314 Fugatti ed altri: Vigilanza sugli organi della giurisdizione tributaria.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), si dichiara soddisfatta della risposta, sottolineando l'importanza e la delicatezza della questione affrontata dall'interrogazione, in

particolare sotto il profilo della tutela dei diritti dei cittadini.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare lo svolgimento delle interrogazioni n. 5-01315 Fluvi e Mariani e 5-01316 Milo e Zeller, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sul merito e di disporre di maggiori elementi di risposta.

Raffaella MARIANI (PD) concorda con la richiesta del Sottosegretario, sottolineando l'importanza della questione affrontata dall'atto di sindacato ispettivo di cui è cofirmataria, concernente la mancata emanazione dei provvedimenti attuativi delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dal decreto-legge n. 150 del 2008, che avrebbero invece dovute essere emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) condive anch'egli la richiesta di rinvio dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-01316, di cui è cofirmatario, sottolineando al riguardo l'esigenza di disporre di un'interpretazione chiara della disciplina in materia di agevolazioni IRAP per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta in tal senso del rappresentante del Governo, lo svolgimento delle interrogazioni nn. 5-01315 e 5-01316 avrà luogo in altra seduta. Dichiarò quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'ulteriore emendamento 30.3 (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.2 e 30.3 del relatore, suggerendo tuttavia l'opportunità di integrare quest'ultimo, nel senso di sopprimere anche la lettera g) del comma 1 dell'articolo 30. Esprime quindi parere conforme a quello del relatore con riferimento alle altre proposte emendative, esprimendo tuttavia alcune perplessità in merito all'emendamento Bernardo 22.11, che intende modificare il comma 26 escludendo l'applicazione di sanzioni a carico dell'utente che partecipi a giochi o scommesse *on line* le quali non risultino regolarmente autorizzati. Infatti, sebbene sia corretto interrogarsi circa l'opportunità di prevedere sanzioni per tale fattispecie, occorre anche chiedersi se la soluzione migliore del problema non sia quella di modulare diversamente le ipotesi sanzionatorie.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede al relatore ed al rappresentante del Governo le ragioni del parere contrario espresso sul proprio emendamento 22.4, il quale intende abbreviare i tempi di emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/8/CE in materia di IVA relativamente al luogo di prestazione dei servizi. Segnala, infatti, come tale proposta intenda venire incontro alle esigenze delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, consentendo loro di disporre di un ambito temporale più ampio entro il quale svolgere gli

adempimenti conseguenti alla revisione del regime IVA previsto da tale direttiva.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento all'emendamento Zeller 22.4, ritiene che il termine di 90 giorni da esso previsto per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2008/8/CE possa risultare non congruo. Si riserva peraltro di compiere in materia ulteriori approfondimenti, invitando comunque il presentatore a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Contente 22.10 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Strizzolo 22.1, approva l'emendamento 22.2 del relatore, respinge gli emendamenti Strizzolo 22.3, Zeller 22.4, Strizzolo 22.5, 22.6, 22.7, 22.8 e 22.9. Approva quindi l'emendamento Bernardo 22.11, respinge l'emendamento Strizzolo 22.12, approva l'emendamento Bernardo 22.13, respinge l'emendamento Strizzolo 22.14, ed approva gli emendamenti 30.3 del relatore, Ceccuzzi 30.1 (*Nuova formulazione*) e 30.2 (*Nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti approvati (*vedi allegato 2*) saranno trasmessi alla XIV Commissione.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri il relatore aveva già formulato una proposta di relazione favorevole con condizione ed osservazione sul disegno di legge.

Ivano STRIZZOLO (PD) esprime rammarico per il fatto che i propri emendamenti 22.15, 22.16 e 22.17 siano stati dichiarati inammissibili, sottolineando come tali proposte emendative affrontassero la tematica, assai rilevante, della prevenzione contro la dipendenza dal gioco, introducendo meccanismi informativi e programmi di formazione volti a contrastare tale piaga sociale. Pur rilevando come la maggior parte degli emen-

damenti presentati dal suo gruppo siano stati respinti, valuta con favore l'accoglimento, sebbene con alcune modifiche, degli emendamenti Ceccuzzi 30.1 e 30.2.

Preannuncia quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria 2008 formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore (*vedi allegato 3*), e delibera di nominare il deputato Gerardo Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva già formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.50.

Mercoledì 22 aprile 2009.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

5-01314 Fugatti ed altri: Vigilanza sugli organi della giurisdizione tributaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente alla problematica posta con il *question time* in esame è opportuno, in via preliminare, osservare che l'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, stabilisce che « Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti ».

Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del medesimo decreto legislativo, « Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sull'attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti ».

Con particolare riferimento a quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, si fa presente che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha provveduto, con delibere (prott. nn. 4653/09/197/6/

CDP e 4654/09/198/6/CDP) adottate nella seduta del 24 marzo 2009, a sospendere dall'incarico, con effetto immediato, i due magistrati in servizio presso la Commissione tributaria provinciale di Mantova – Dr. Volontà e Dr. Ferretti (ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera *a*) del Regolamento per il procedimento disciplinare per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie, approvato con deliberazione del 15 giugno 1999).

Contemporaneamente il predetto Consiglio ha richiesto ai titolari dell'azione disciplinare – Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia – se intendano avviare a carico dei giudici di cui trattasi l'azione disciplinare (ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992).

Il Consiglio di Presidenza, inoltre, in data 21 aprile 2009, ha deliberato di effettuare, entro breve tempo, una indagine ispettiva presso la Commissione tributaria provinciale di Mantova.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE****ART. 22.**

Al comma 8, sostituire le parole: comma 5 *con le seguenti:* comma 4;

al comma 9, sostituire le parole: commi da 5 a 7 *con le seguenti:* commi 4 e 7.

22. 2. Il Relatore. (Approvato)

Al comma 26, sopprimere le parole: con l'arresto fino a tre mesi o.

22. 11. Bernardo. (Approvato)

Al comma 30, dopo le parole: in tutto o in parte, *inserire le seguenti:* relativamente ai giochi di cui al comma 11,.

22. 13. Bernardo. (Approvato)**ART. 30.**

Al comma 1, dopo le parole: relativa ai contratti di credito ai consumatori, *inserire le seguenti:* che provvederanno ad apportare al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni,.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: se del caso, *con le seguenti:* in tutto o in parte,;

al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La misura delle sanzioni amministrative è pari a quella prevista dall'articolo 144 del decreto legi-

slativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.;

al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; »;

al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni *con le seguenti:* attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;

al comma 1, lettera f), sostituire l'alinea con la seguente:

f) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in modo da: »;

al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporre lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze; »;

al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; con le seguenti: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori;

al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovrà essere assicurata la trasparenza, nonché l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'articolo 4 della medesima legge;

al comma 1, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e/o la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, pre-

vedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al precedente numero 3-bis;

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

Al comma 1, lettera f), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;

al comma 1, lettera f), numero 8), sostituire le parole: degli agenti in attività finanziarie, con le seguenti: degli agenti in attività finanziaria già abilitati;

al comma 1, lettera f), sostituire il numero 9) con il seguente:

9) per i mediatori creditizi: prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

al comma 1, lettera f), numero 10), sostituire le parole: « dell'intermediario » con le seguenti: del soggetto;

al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 11).

30. 3. Il Relatore. (Approvato)

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: adottato inserire le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

30. 1. Ceccuzzi (Nuova formulazione). (Approvato)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: tutela del consumatore, inserire le seguenti: comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto,.

30. 2. Ceccuzzi (Nuova formulazione) (Approvato)

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 2320, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008;

evidenziato, in linea generale, come il provvedimento contenga numerose disposizioni afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia sotto il profilo tributario, sia sotto il profilo del diritto societario, sia per quanto riguarda la tutela dei consumatori nel settore del credito;

sottolineato positivamente come alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento consentano di chiudere numerose procedure d'infrazione per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria pendenti nei confronti dell'Italia, contribuendo in tal modo a ridurre ulteriormente il numero delle infrazioni in essere ed a migliorare la qualità della partecipazione del Paese al processo normativo comunitario;

sottolineato come i commi da 1 a 3 dell'articolo 22, che modificano il regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata, consentano di superare la procedura d'infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;

rilevato inoltre come i commi da 4 a 10 del medesimo articolo 20, i quali intervengono sulla disciplina dell'IVA, con

particolare riferimento alla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione relative a operazioni principali fra soggetti appartenenti all'Unione europea, alla determinazione della base imponibile, alla disciplina dei rimborsi ed all'individuazione delle operazioni intracomunitarie, siano volte a consentire la conclusione della procedura d'infrazione avviata in materia nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, nonché ad allineare taluni aspetti della normativa nazionale alla disciplina comunitaria;

evidenziato come i commi da 11 a 34 del già richiamato articolo 22, che intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ripropongano sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1-ter del decreto - legge n. 149 del 2008, introdotto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente e successivamente soppresso dall'Assemblea della Camera dei deputati;

sottolineato altresì come le richiamate disposizioni di cui ai commi da 11 a 34 dell'articolo 22 consentono di superare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea con riferimento alla mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d'appalto, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, nonché in merito al contrasto tra la normativa italiana vigente in materia di organizzazione e di raccolta di scommesse sportive e l'articolo 49 del Trattato della Comunità europea;

evidenziato come l'articolo 32, che riduce da 120 a 90 giorni il termine per la definizione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico dei prodotti da fumo, consenta di superare la procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea per il contrasto della legislazione italiana, che prevede un prezzo minimo per le sigarette, nonché, un termine di 120 giorni per ottenere l'omologazione delle modifiche di prezzo dei tabacchi lavorati, e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE;

sottolineato come l'articolo 39, il quale modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di taluni tipi di società, consenta di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per la mancata comunicazione, da parte dell'Italia, delle misure di recepimento della predetta direttiva 2003/58;

rilevata, comunque, l'esigenza che il Governo prosegua nelle iniziative per migliorare ulteriormente il tasso di tempestivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie, sia per quanto riguarda le procedure pendenti, sia per quanto riguarda le nuove contestazioni;

segnalato, nello specifico, come molte delle direttive rilevanti per la competenza della Commissione Finanze abbiano termini di recepimento in scadenza nel corso del 2009, e come sia dunque necessario che il Governo predisponga in tempi brevi i relativi decreti legislativi di attuazione, al fine di evitare di incorrere nei rilievi della Commissione europea;

valutato positivamente come, per quasi tutte le direttive afferenti ad ambiti di competenza della Commissione Finanze contemplate nell'ambito del disegno di legge, si preveda che il loro recepimento

avvenga sottoponendo al parere della Commissione i relativi schemi di decreto;

ribadita la necessità che il recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sia realizzata in termini tali da ridurre il più possibile gli appesantimenti burocratici e gli oneri finanziari gravanti sui cittadini e sulle imprese;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 5 dell'articolo 22, il quale novella l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, provveda la Commissione di merito ad eliminare il riferimento, contenuto nella lettera *b*) del nuovo primo comma del richiamato articolo 39, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche », il quale risulta tuttavia ormai superato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 22, comma 2, il quale stabilisce che la nuova aliquota della ritenuta fiscale, stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 22 sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista prevista dall'articolo 168-*bis* del TUIR, si applica sugli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, valuti la Commissione di merito, anche sulla scorta della segnalazione in tal senso espressa dall'Agenzia delle entrate, se la decorrenza fissata dalla disposizione sia idonea a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione.

ALLEGATO 4

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007
(Doc. LXXXVII, n. 1).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1);

rilevato in primo luogo come la Relazione sia stata presentata nella precedente legislatura, e contenga dunque un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007, nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008, risultando dunque in gran parte superata;

evidenziato comunque positivamente come il Governo, ripresentando un documento predisposto dal precedente Esecutivo, abbia voluto privilegiare la continuità dell'azione politica svolta in seno agli organismi comunitari;

sottolineato come le recenti vicende che hanno condotto al grave stato di crisi, prima dei mercati finanziari, quindi dell'economia internazionale nel suo complesso, impongano all'Unione europea, ai Governi ed ai Parlamenti nazionali di spezzare il legame perverso che scarica gli effetti della turbolenza finanziaria sulla cosiddetta « economia reale », per innescare una netta inversione del ciclo economico;

evidenziato come tale condizione di emergenza ponga altresì l'esigenza di verificare approfonditamente l'adeguatezza del quadro normativo vigente in materia di mercati finanziari e di rafforzare conseguentemente l'azione normativa e di vigilanza svolta in materia dell'Unione europea;

evidenziata la necessità di un ulteriore aggiornamento della disciplina in materia di mercati finanziari, in particolare per eliminare quelle lacune del tessuto normativo che hanno consentito l'insorgere di pratiche finanziarie poco trasparenti, se non addirittura irregolari, che sono alla base dell'attuale crisi finanziaria;

sottolineata inoltre l'esigenza di rivedere gli assetti di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di eliminare le frammentazioni tra le diverse autorità, a livello nazionale e sopranazionale, nonché per superare le segmentazioni che hanno consentito, in molti casi, ad operatori multifunzionali operanti a livello transnazionale, di concentrare le proprie attività in quei settori, o in quei Paesi, laddove più deboli si sono dimostrati i sistemi di vigilanza;

sottolineato positivamente come, anche nel corso del 2007 si sia registrata una significativa riduzione del numero delle infrazioni per mancato o non corretto recepimento della normativa comunitaria pendenti nei confronti dell'Italia;

evidenziata la necessità di proseguire ulteriormente in tale percorso di riduzione delle infrazioni aperte nei confronti dell'Italia, il quale rimane tuttora lo Stato membro nei cui confronti sussiste il più alto numero di infrazioni, al fine di rafforzare la credibilità del Paese nelle sedi europee;

sottolineato negativamente il sostanziale stallo del dibattito politico volto a definire una base imponibile comune consolidata nel settore della tassazione socie-

taria, ovvero a perseguire una maggiore armonizzazione tra le politiche fiscali degli Stati membri, al fine di eliminare la concorrenza fiscale dannosa e di superare gli ostacoli fiscali al funzionamento del mercato interno;

ribadita l'esigenza di favorire il raggiungimento, in tutte le competenti sedi comunitarie, di un accordo tra gli Stati membri che consenta di apportare alla disciplina in materia di IVA quei correttivi utili ad introdurre più efficaci strumenti di lotta contro il fenomeno delle frodi e dell'evasione fiscale in materia, che ha ormai raggiunto livelli intollerabili;

rilevato come il compromesso politico raggiunto recentemente sulla proposta di direttiva in materia di revisione del regime delle aliquote ridotte IVA non consenta, a causa dei contrapposti veti politici tra i Paesi membri, di giungere ad una complessiva riforma del settore che superi l'attuale negativo stato di frammentazione esistente in materia, limitandosi sostanzialmente a rendere permanente l'attuale sistema di deroghe;

valutata positivamente l'azione svolta dall'Agenzia delle Dogane nella cooperazione doganale a livello comunitario ed internazionale, nonché nell'ambito della promozione di strategie di azione comune in questo settore, in particolare al fine di contrastare i fenomeni della contraffazione e del contrabbando;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'esigenza che il Governo continui a farsi promotore, nelle opportune sedi comunitarie, di una complessiva revisione ed aggiornamento del quadro normativo relativo ai mercati finanziari e creditizi, in particolare al fine di eliminare quelle lacune del tessuto normativo che hanno consentito l'insorgere di pratiche finanziarie poco trasparenti o irregolari, che sono alla base dell'attuale crisi finanziaria;

b) in tale ambito si segnala la necessità di procedere ulteriormente ad un'incisiva revisione degli assetti di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di eliminare le frammentazioni tra le diverse autorità, a livello nazionale e sopranazionale, di superare l'eccessivo ricorso all'autoregolamentazione che ha caratterizzato l'ultimo decennio, nonché per superare le segmentazioni che hanno consentito, in molti casi, ad operatori multifunzionali attivi a livello transnazionale, di concentrare le proprie attività in quei settori, o in quei Paesi, nei quali i sistemi di vigilanza sono risultati meno efficaci;

c) al riguardo si rileva la necessità di rendere più uniformi e rigorosi gli standard di vigilanza a livello europeo, che devono essere tradotti in atti vincolanti e puntuali e non più in generiche linee guida, riducendo i margini di discrezionalità dei singoli Stati membri o delle singole autorità di vigilanza ed eliminando dalla normativa ambiguità, opzioni ed eccezioni che possano essere utilizzate a fini elusivi;

d) in particolare appare opportuno giungere in tempi rapidi all'approvazione della proposta di direttiva, recentemente elaborata dalla Commissione europea, relativa al regime di vigilanza sugli *hedge fund*, i quali hanno potuto finora operare in una condizione di sostanziale assenza di controlli ed hanno in molti casi costituito un fattore causante della crisi finanziaria in atto, al fine di introdurre più rigorosi principi in materia di trasparenza e di utilizzo della leva finanziaria;

e) sebbene non sia probabilmente utile puntare ad un accentramento della vigilanza a livello europeo, si evidenzia comunque l'esigenza di definire requisiti di indipendenza minimi comuni delle autorità di vigilanza, sistemi di verifica a livello europeo sulla corretta applicazione della regolamentazione nei singoli ordinamenti, nonché di definire forme di vigilanza unificata europea sugli operatori finanziari che svolgono la loro attività a livello transnazionale;

f) si sottolinea inoltre come la gravità della crisi richieda un'analisi chiara, e la

definizione di una politica economica comune a livello europeo, di cui attualmente l'Unione è sotto molti aspetti priva, in particolare nel settore delle politiche tributarie, al fine di evitare che la concorrenza tra i sistemi nazionali si traduca in forme di « *dumping* fiscale », che minerebbero la crescita e l'occupazione;

g) in tale contesto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di farsi promotore di una revisione dell'accordo politico raggiunto recentemente sulla proposta di direttiva in materia di revisione del regime delle aliquote ridotte IVA, al fine di evitare

la mera stabilizzazione dell'attuale sistema di deroghe, che si caratterizza per l'estrema frammentazione ed irrazionalità;

h) sempre nel quadro del coordinamento tra le politiche economiche, ed alla luce delle decisioni recentemente assunte in senso al G20, si rileva altresì la necessità di porre in essere tutti gli strumenti atti ad assicurare un'adeguata disponibilità di credito al sistema economico, al fine di evitare che la situazione di difficoltà o le esigenze di equilibrio finanziario degli operatori creditizi pregiudichino la stessa sopravvivenza di vasti comparti produttivi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Nuovo testo C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	54
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	58
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Istituzione del premio annuale 'Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte'. Nuovo testo C. 867 Vannucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 2 (Nuovi emendamenti presentati dal relatore)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Paolo Romani.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Nuovo testo C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, ricorda che le Commissioni competenti in sede referente hanno approvato, tra gli altri, tre emendamenti che incidono su articoli del provvedimento, che riguardano la competenza della Commissione. In particolare, ricorda che con un emendamento riguardante il comma 2 dell'articolo 25 – recante l'autorizzazione di spesa per la partecipazione del Ministero, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, al fondo di gestione della Fondazione MAXXI – si è provveduto a sostituire la somma ivi prevista, quale autorizzazione di spesa per l'anno 2009, di 1.637.544 euro con la somma di 1.637.144 euro. Aggiunge, inoltre, che con un emendamento al comma 1 dell'articolo 27 – concernente la modifica di alcune disposizioni dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre

2007, n. 165, con la quale è stata conferita una delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – viene inserito un ulteriore criterio di delega oltre a quelli già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 165 del 2007, riguardante la composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). Si prevede, in particolare, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Rileva, infine, che le Commissioni competenti in sede referente hanno approvato un emendamento che incide sull'articolo 31, articolo che amplia le funzioni della Fondazione Ugo Bordoni. Tale articolo contiene – tra le altre – una disposizione che prevede la conclusione di apposite convenzioni con le quali sono stabilite le modalità di collaborazione della Fondazione con il Ministero dello sviluppo economico, le altre amministrazioni pubbliche, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre Autorità amministrative indipendenti. Tale convenzioni sono predisposte sulla base di atti, che stabiliscono le condizioni, anche economiche, cui la Fondazione dovrà attenersi nell'assolvere agli incarichi affidatigli. Con l'emendamento in questione si precisa che le convenzioni in questione saranno predisposte inoltre « nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni ».

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) rileva che nelle scorse sedute aveva richiesto alcuni chiarimenti in merito all'articolo riguardante il MAXXI; aggiunge che in base agli emendamenti trasmessi dalle Commissioni competenti in sede referente risulta adesso esserci una nuova autorizzazione di spesa per l'anno 2009, che differisce rispetto a quella precedentemente prevista. Occorre-

rebbe quindi capire qual è il motivo di tale differenza numerica in ordine all'autorizzazione di spesa.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che nella scorsa seduta aveva evidenziato che con il provvedimento in esame si interviene sulla legge-delega in materia di riforma degli enti di ricerca, prevedendo l'abrogazione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, inizialmente previsto. Ricorda che tale previsione era scaturita da un accordo concluso nella passata legislatura tra l'allora maggioranza e l'opposizione che intendeva favorire un controllo legittimo del Parlamento su tali provvedimenti. Riterrebbe pertanto opportuno che fosse almeno inserita una condizione nella proposta di parere formulata dal relatore, che ripristinasse quella disposizione, al fine di garantire il rispetto delle prerogative delle Commissioni parlamentari. Aggiunge, d'altra parte, che una modifica in tal senso non osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento, considerate le modifiche apportate al provvedimento da parte delle Commissioni di merito, che comporteranno necessariamente una quarta lettura del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, rileva in merito alla modifica della somma prevista per l'anno 2009 per il finanziamento del MAXXI che riguardando somme di modesta entità, si tratta evidentemente di una correzione di tipo tecnico-formale, dovuta o ad un errore di trascrizione o ad obblighi già assunti. Per quel che riguarda invece l'esame delle Commissioni parlamentari competenti inizialmente previsto e ora superato nel corso dell'esame in sede referente, sottolinea che si tratta di una scelta politica che può essere opinabile, ma giustificabile anche alla luce del fatto della necessità di una maggiore rapidità nell'attuazione della delega da parte del Governo sulla base di principi e criteri direttivi ampiamente articolati e dettagliati.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio

gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata, rilevando che il relatore avrebbe dovuto fornire chiarimenti più precisi senza limitarsi ad esercitare una funzione meramente notarile. Nel merito, ricorda che erano state sviscerate questioni rilevanti nel corso della scorsa seduta che avrebbero richiesto un maggiore approfondimento rispetto a quello svolto in Commissione, soprattutto alla luce delle modifiche intervenute nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni di merito. Aggiunge che il dibattito è avvenuto prevalentemente senza che la maggioranza partecipasse ai lavori della Commissione, in assenza del relatore e del rappresentante Governo. Si è impedito così di dare attuazione agli spunti forniti nel corso del dibattito che avrebbero potuto consentire un miglioramento del provvedimento, la cui discussione è adesso rinviata all'Assemblea. Preannuncia quindi che nel corso dell'esame in Assemblea il proprio gruppo continuerà a sostenere l'importanza di una legge condivisa sugli enti di ricerca, ribadendo ferma contrarietà alla scelta legislativa di questo Governo che invece di semplificare interviene con provvedimento *omnibus*.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata. Ricorda che nelle passate sedute la maggioranza era adeguatamente rappresentata in Commissione e che in quelle occasioni il presidente di turno ha legittimamente sostituito il relatore, secondo una prassi consolidata in caso di una sua impossibilità a partecipare ai lavori della Commissione, costantemente seguita anche nel corso della scorsa legislatura. Aggiunge poi che il rappresentante del Governo non è tenuto a partecipare ai lavori della Commissione nel corso dell'esame di provvedimenti in sede consultiva. Ritene inoltre che il relatore abbia svolto in maniera seria e competente il suo lavoro, per cui trova assolutamente fuori luogo le considerazioni espresse dalla collega Ghizzoni al riguardo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell' 8 aprile 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Paolo ROMANI esprime parere conforme al relatore.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda che non sono state date risposte sulle questioni da lei poste nella scorsa seduta. Ribadisce quindi l'importanza delle richieste in questione, evidenziando come, anche in questa occasione, la maggioranza non era presente ai lavori della Commissione. Non è rispettoso delle prerogative dei parlamentari che le richieste di chiarimenti trovino soddisfazione solo nel corso dell'esame in Assemblea e non anche in Commissione. Invita quindi il rappresentante del Governo a motivare le ragioni del voto contrario sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Paolo ROMANI sottolinea che l'emendamento De Biasi 23.2, nel prevedere il divieto assoluto di trasmissione di qualsivoglia forma di pubblicità nei programmi di « informazione, intrattenimento leggero e programmi per bambini », si pone in palese contrasto con la stessa direttiva 2007/65/CE, l'ordinamento comunitario e nazionale e con i

principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e di libera manifestazione del pensiero. Per quanto riguarda poi il divieto di inserimento dei prodotti nei programmi per minori, la disposizione è già prevista all'articolo 3 *octies*, comma 2, della direttiva. Per quel che riguarda invece gli emendamenti De Biasi 23.1 e 23.3, rileva che gli stessi sono finalizzati ad introdurre ulteriori criteri all'articolo 23; il parere è quindi contrario in quanto si tratta di disposizioni «dettagliate e esaustive» che dovranno essere inserite nel decreto legislativo di modifica del Testo unico della Radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

Giuseppe GIULIETTI (IdV), sottoscrivendo tutti gli emendamenti presentati, rileva che gli emendamenti stessi dovrebbero essere accolti, in quanto affrontano il tema della tutela dei minori per quel che riguarda la pubblicità, aderendo a Convenzioni internazionali e a disposizioni dell'Unione europea in materia. Sottolinea che negli altri Stati europei esiste di fatto una legislazione che tutela maggiormente i minori in riferimento alla pubblicità; questa soluzione andrebbe quindi seguita anche dall'ordinamento nazionale. Esprime in particolare preoccupazione per il fatto che all'interno dei programmi per ragazzi vi è un fenomeno di sponsorizzazione dei prodotti anche da parte dei conduttori stessi, che può essere molto dannoso per la crescita sana dei ragazzi. Auspica quindi che si possa trovare il giusto equilibrio tra i valori degli indici di affollamento e i valori etici.

Il sottosegretario Paolo ROMANI rileva che senz'altro la pubblicità può rappresentare un danno per i bambini ove non sia adeguatamente disciplinata e regolamentata. Non è scontato peraltro che la riduzione della pubblicità comporti automaticamente un aumento degli indici d'ascolto, come dimostrato dalla recente esperienza francese: la pubblicità è ormai infatti parte integrante delle trasmissioni radiotelevisive. Sottolinea peraltro che il Governo ha una attenzione speciale per la

tutela dei minori in riferimento alla programmazione televisiva, e non solo quella. Il problema grave non riguarda tanto la pubblicità trasmessa attraverso la televisione, ma ben più gravi forme di pubblicità occulta e invasiva che portano all'adesamento, ovvero quelle diffuse attraverso altri media e in particolare Internet. In questo senso, si è personalmente impegnato affinché fosse costituito il Comitato media e minori, da troppo tempo rimasto inoperante, presso il dicastero affidato alla sua responsabilità, il quale affronterà senz'altro nei prossimi giorni il tema in esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) rileva che il tema affrontato è quello del *product placement* e non in genere quello della pubblicità; in tale ambito è necessario prestare la massima attenzione alla tutela dei minori, in quanto si tratta di un mezzo pubblicitario indiretto, molto insidioso per loro. L'Unione europea ha peraltro sottolineato che c'è una differenza netta tra il *product placement* e gli altri tipi di pubblicità. Osserva inoltre che anche nell'ultimo contratto di servizio relativo alla Rai è prevista una forte limitazione dell'utilizzo del *product placement* e che in particolare nel servizio pubblico non dovrebbe essere applicato, perché lo stesso costituisce una forma di pubblicità non esplicita. Si riserva quindi di presentare in Assemblea gli emendamenti presentati, anche manifestando la propria disponibilità ad una loro eventuale riformulazione, in modo da trovare una soluzione condivisa tra tutte le parti politiche.

Caterina PES (PD), pur riconoscendo che le considerazioni del sottosegretario Romani in merito alla pubblicità indiretta tramite Internet colgono nel segno, riterrebbe importante che la Commissione desse un segnale unanime, di alto valore simbolico e di unità nella tutela dei minori anche in riferimento al tema del *product placement*. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti De Biasi 23.1, 23.2 e 23.3.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, propone quindi di deliberare in senso favorevole sul disegno di legge comunitaria.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), preannunciando anche a nome dei deputati del proprio gruppo il voto contrario sulla proposta di relazione presentata, ricorda che sarebbe stato interesse di tutti creare una legge comunitaria più aperta e non blindata, chiusa ad ogni forma di cambiamento. Ritiene che sia stata persa un'occasione importante per intervenire a favore dei minori, sottolineando che le questioni poste nell'ambito della seduta verranno riproposte, con enfasi, sia nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto che in tutte le altre sedi parlamentari, a partire dalla Commissione parlamentare per l'infanzia.

Emerenzio BARBIERI (PdL), ribadendo che sia la maggioranza che il Governo sono assolutamente impegnati a tutela dei diritti dei minori, rileva che approvare una legge comunitaria blindata non significa non tutelare i minori. Ricorda d'altra parte che le modifiche introdotte al Senato hanno adeguatamente completato il lavoro svolto dal Governo. Aggiunge che avere opinioni differenti dalla minoranza non significa certo non essere contro la tutela dei minori; nella scorsa legislatura d'altra parte vi erano state divergenze di opinione sulla materia che non hanno impedito all'allora maggioranza, attuale opposizione, di approvare provvedimenti in materia divergenti con le scelte di tutela portate avanti dal gruppo al quale appartiene. In ogni caso, ulteriori miglioramenti potranno essere considerati nel corso dell'esame presso la XIV Commissione. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di relazione presentata.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) osserva che per quel riguarda la tutela dei minori dai messaggi pubblicitari la normativa europea lascia margini di scelta agli Stati nazionali e che sarebbe stato quindi possibile effettuare scelte maggiormente favorevoli ai minori, essendo peraltro tale tema già stato trattato in modo approfondito nel corso delle scorse legislature. Riterrebbe pertanto opportuno trattare il tema in Commissione cultura, anche attraverso lo svolgimento di un'audizione di rappresentanti del Comitato media e minori. Auspica pertanto che la maggioranza possa rivedere la propria posizione in merito, anche perché la mancata tutela dei minori evidenziata da un dibattito in Assemblea potrebbe essere pregiudizievole per le ragioni della maggioranza. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di relazione presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria e nomina il deputato Centemero quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, considerato che la relazione in oggetto è stata trasmessa all'esame del Parlamento oltre il termine di riferimento, risultando di conseguenza superati il resoconto delle attività svolte nonché l'indicazione di orientamenti per il futuro, propone l'espressione di un nulla osta sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008. Tiene a

precisare peraltro che la Commissione XIV ha accolto le indicazioni della Commissione cultura nella risoluzione presentata in merito al Programma legislativo per il 2009, approvata dall'Assemblea.

La Commissione approva quindi la proposta di nulla osta sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2009 — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.50.

Istituzione del premio annuale 'Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte'.

Nuovo testo C. 867 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati espressi i pareri previsti da

parte delle Commissioni competenti. Il relatore ha quindi predisposto alcuni emendamenti volti a recepirli (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.7, 2.7 e 3.2 da lei presentati, dichiarandosi favorevole al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 1.7, 2.7 e 3.2.

Valentina APREA, *presidente*, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, non appena perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.45.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI**

ART. 23

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexies*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE ».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a), a-bis) e a-ter).

VII/2320/23. 1. De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzarella, Bachelet, Russo, Rossa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'inserimento dei prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 89/552/CE e, in particolar modo, in riferimento ai programmi di « informazione, intrattenimento leggero e programmi per i bambini e minori di età », si applica il divieto assoluto di trasmissione di qualsivoglia produzione a carattere pubblicitario o di vendita. Il medesimo divieto si applica ai canali digitali o satellitari del servizio pubblico o concessionari ».

VII/2320/23. 2 De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzarella, Bachelet, Russo, Rossa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori; lo stesso divieto si applica anche ai programmi religiosi e di informazione sociale, religiosa e civile, compresi negli obblighi del Contratto di Servizio tra Stato italiano e Rai, esteso per analogia e similitudine alle altre emittenti televisive autorizzate;

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexies*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di

cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE ».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a), a-bis) e a-ter).

VII/2320/23. 3 De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzarella, Bachelet, Russo, Rossa.

ALLEGATO 2

**Istituzione del premio annuale 'Arca dell'arte – Premio nazionale
Rotondi ai salvatori dell'arte'. Nuovo testo C. 867 Vannucci.**

NUOVI EMENDAMENTI PRESENTATI DAL RELATORE

ART. 1

Al comma 3 dopo le parole: di concerto con, aggiungere le seguenti: la regione Marche,.

1. 7. Il relatore.

(Approvato)

ART. 2

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I componenti della giuria di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

2. 7. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3

Al comma 1, premettere il seguente:

01. A decorrere dall'anno 2009, è autorizzata una spesa annua di 160.000 euro da corrispondere al Comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del Premio annuale « Arca dell'arte ». L'attribuzione delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

Conseguentemente, al comma 1 del medesimo articolo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del comma 01.

3. 2. Il relatore.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	67
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	63
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla VIII Commissione</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del CNR nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ». C. 1952 Guido Dussin	63

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 aprile 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emenda-

menti e articoli aggiuntivi al disegno di legge comunitaria 2008 pubblicati nella seduta del 7 aprile. Avverte, altresì, che il relatore ha presentato una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge comunitaria 2008. Chiede al relatore e al Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 1.1. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Guido Dussin 10.1 e Mariani 10.2. Si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Guido Dussin 10.3 e Mariani 10.4. Sugli emendamenti Mariani 10.5 e Guido Dussin 10.6, ritiene opportuno specificare che l'ambito oggettivo di intervento riguarda talune aree ivi inclusa la pianura padana e che si faccia riferimento all'adozione di specifiche strategie di intervento anche

attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino, sopprimendo la parte relativa all'attribuzione di appositi incentivi. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Guido Dussin 10.7 e Mariani 10.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tortoli 10.9, a condizione che venga riformulato nel senso di sopprimere le parole « specifica » e « dei limiti ». Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mariani 10.01, a condizione che sia riformulato in modo che sia meglio evidenziato lo scopo che si intende raggiungere e cioè quello di assicurare la compatibilità con il sito di destinazione delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche delle terre e rocce da scavo, ai fini del loro riutilizzo. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Guido Dussin 10.02, a condizione che sia riformulato in modo da contenere un chiaro riferimento all'autorizzazione dei comuni competenti per territorio con riguardo all'utilizzo della pollina nell'attività agricola.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mariani 1.1.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il suo emendamento 10.1.

Raffaella MARIANI (PD) ritira il suo emendamento 10.2.

Alessandro BRATTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mariani 10.4.

Guido DUSSIN (LNP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 10.3 identico all'emendamento Mariani 10.4.

La Commissione approva gli identici emendamenti Guido Dussin 10.3 e Mariani 10.4.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene di non poter accogliere il suggerimento volto all'introduzione di una specifica riferita a talune aree ivi inclusa la pianura padana, mentre accoglie le ulteriori riformulazioni suggerite dal relatore.

Guido DUSSIN (LNP) intervenendo sul suo emendamento 10.6 concorda con la riformulazione proposta dal collega Bratti, riformulando, in tal senso, anche il proprio emendamento.

Agostino GHIGLIA (PdL) esprime parere favorevole sulla nuova formulazione degli emendamenti Mariani 10.5 e Guido Dussin 10.6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mariani 10.5 e Guido Dussin 10.6, nella nuova formulazione.

Guido DUSSIN (LNP) ritira il suo emendamento 10.7.

Raffaella MARIANI (PD) ritira il suo emendamento 10.8.

Roberto TORTOLI (PdL) accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua firma 10.9.

La Commissione approva l'emendamento Tortoli 10.9 nella nuova formulazione.

Raffaella MARIANI (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore del suo articolo aggiuntivo 10.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mariani 10.01, nella nuova formulazione.

Guido DUSSIN (LNP) accoglie la riformulazione proposta dal relatore del suo articolo aggiuntivo 10.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Guido Dussin 10.02, nella nuova formulazione.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra brevemente la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria per il 2008.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di relazione testé illustrata.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore. Delibera, altresì, di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, il deputato Giuseppe Scalera relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 aprile 2009.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (*vedi allegato 3*).

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra brevemente la proposta di parere favorevole sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 22 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 aprile 2009.

Audizione di rappresentanti del CNR nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ».

C. 1952 Guido Dussin.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, allegato « A » sopprimere la seguente voce: « 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni » e, conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato « B » inserire la seguente voce: « 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione di rischi di alluvioni. ».

1. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

(Approvato)

ART. 10.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

*** 10. 3.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, al fine

di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

*** 10. 4.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di strategie di intervento nell'area interessata attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino, nonché attraverso l'attribuzione di appositi incentivi alle suddette regioni, ovvero agli impianti e alle attività produttive interessati;

10. 5. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuov-

vere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;

* **10. 5.** (nuova formulazione) Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). In considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, introdurre norme specifiche per il bacino padano, anche prevedendo l'attribuzione di appositi incentivi alle regioni che insistono sul predetto bacino, ovvero agli impianti e alle attività produttive interessati;

10. 6. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;

* **10. 6.** (nuova formulazione) Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Introdurre una specifica disciplina dei limiti delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa

totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.

10. 9. Tortoli, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Mariani, Realacci, Bratti, Motta.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) introdurre una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione;

10. 9. (nuova formulazione) Tortoli, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Mariani, Realacci, Bratti, Motta.

(Approvato)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/87/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che reca norme in materia di sottoprodotti, il Governo provvede a modificare il comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sostituendo il riferimento alle caratteristiche ambientali, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non de-

gradati, con quelle delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono risultare compatibili con il sito di destinazione.

10. 01. Mariani, Tortoli, Bratti, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/87/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede a modificare il comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo prevedendo che, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, sia assicurata la compatibilità delle relative caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche con il sito di destinazione.

10. 01. *(nuova formulazione)* Mariani, Tortoli, Bratti, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/87/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che reca norme in materia di sottoprodotti, il Governo è tenuto a modificare il comma 1, lettera b), n. 5), dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi-

cazioni, nel senso di integrare la fattispecie dei rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano la tutela ambientale e sanitaria, con il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le teppaglie e la pollina, utilizzate nell'attività agricola o come biomasse per fini energetici.

10. 02. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/87/CE relativa ai rifiuti).

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede altresì a modificare il comma 1, lettera b), n. 5), dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo integrando la fattispecie dei rifiuti agricoli che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato decreto, con il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie utilizzate nell'attività agricola, nonché la pollina utilizzata nell'attività agricola previa autorizzazione dei comuni competenti per territorio, ovvero con i medesimi materiali qualora utilizzati come biomasse per fini energetici.

10. 02. *(nuova formulazione)* Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Fugatti.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2320, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 », approvato dal Senato;

considerata l'opportunità che in sede di recepimento della normativa comunitaria sia sempre operata una puntuale verifica della possibilità di trasporre le emanande norme nazionali all'interno del cosiddetto *Codice dell'ambiente* (decreto legislativo n. 152 del 2006), anche al fine di conservare l'unitarietà di tale fonte normativa e di rendere più agevole l'effettuazione del necessario coordinamento fra la normativa comunitaria e quella nazionale;

considerato, altresì, positivamente che gli Allegati A e B al disegno di legge in esame fissano norme per il recepimento e l'attuazione di importanti direttive comunitarie, fra cui la direttiva 2007/66/CE, volta a migliorare l'efficacia dei ricorsi e degli ulteriori mezzi di tutela in materia di appalti; la direttiva 2007/60/CE, in materia di valutazione e gestione dei rischi di alluvioni; la direttiva 2007/2/CE, cosiddetta *Inspire*, in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo condiviso di dati geografici e ambientali da parte degli Stati membri; nonché, infine, le direttive 2008/56/CE e 2008/98/CE, vale a dire le

nuove direttive-quadro sulla strategia per l'ambiente marino e sulla gestione dei rifiuti;

osservato, inoltre, che appare opportuno che il Governo recepisca nel più breve tempo possibile la sopra citata direttiva 2008/98/CE in materia di gestione dei rifiuti, la quale contiene importanti innovazioni di principio in materia di gerarchia delle finalità e delle modalità di gestione dei rifiuti, nonché in ordine alla disciplina dei « sottoprodotti » e alla ridefinizione normativa dei concetti di « preparazione per il recupero », « riutilizzo », « riciclaggio », « smaltimento » e « recupero » dei rifiuti;

valutato, in particolare, positivamente il contenuto dell'articolo 10 che reca norme per l'esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;

raccomandata, infine, l'approvazione degli emendamenti approvati dalla Commissione e inclusi nella presente relazione ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
(Doc. LXXXVII, n. 1).**

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1);

preso atto che la Relazione è stata presentata dal precedente Governo e adottata dall'Esecutivo in carica;

richiamandosi all'approfondito dibattito svolto dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle citate proposte di direttive comunitarie attuative del Piano d'azione globale in materia di energia, approvato dal Consiglio europeo nel marzo del 2007, con cui si è inteso fornire un quadro di riferimento comune per la definizione di una strategia europea per il rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività dell'Europa, nonché per indirizzare i Paesi dell'Unione europea verso uno sviluppo sostenibile, con un'economia a basse emissioni di CO₂ e improntata all'efficienza energetica;

ribadito il contenuto del documento approvato dalla Commissione, in occasione della discussione delle suddette proposte di atti comunitari, nella seduta dell'11 dicembre 2008, ed in particolare le valutazioni politiche relative, da un lato, al giudizio positivo espresso in ordine all'intenzione dell'Unione europea di collocarsi in posizione avanguardia nell'impegno per il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale, dall'altro, alla necessità ineludibile di tenere conto che la realizzazione degli indicati obiettivi non può prescindere da una seria analisi della loro sostenibilità, sia dal punto di vista economico e finanziario, sia da quello relativo alle specifiche caratteristiche del nostro sistema produttivo e all'impatto che sullo stesso deriverebbe a causa del processo di applicazione delle misure necessarie a conseguire gli obiettivi indicati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	69
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti del relatore e riformulazioni</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	81

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di svolgere in primo luogo l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 21 aprile 2009.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, evidenzia l'opportunità di rinviare l'espressione del parere sul disegno di legge in esame, al fine di permettere una più approfondita valutazione in ordine alla coerenza delle disposizioni di modifica del codice della strada contenute dal provvedimento in oggetto con quelle recate dal testo unificato in materia di sicurezza stradale, attualmente all'esame della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 21 aprile 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati quattro subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore nella seduta di ieri (*vedi allegato 1*). I subemendamenti Velo 0.6.5.1 e 0.6.5.2, peraltro, non sono ammissibili, in quanto recano disposizioni aggiuntive non direttamente riferibili alle disposizioni contenute nell'emendamento. Avverte altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 5.6 (*vedi allegato 2*). Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite ai singoli articoli.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 1.1, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Nicco 1.01, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lovelli 1.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.2 e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.2 del relatore e Garofalo 1.1. (*vedi allegato 3*).

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 1.01, osserva che, anche su sollecitazione delle imprese che operano nei territori di montagna, con la proposta emendativa in esame si intende rendere più flessibile la disciplina in materia di posizionamento dei cartelli pubblicitari nelle aree montane.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, segnala che il problema del posizionamento ei cartelli è molto delicato e osserva che deroghe alla disciplina vigente per le aree montane possono comportare una riduzione sostanziale degli standard di sicurezza stradale. Osserva inoltre che le statistiche restituiscono dati allarmanti relativi agli incidenti dovuti alla cartellonistica stradale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nicco 1.01.

Mario LOVELLI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo di cui è primo firmatario, rileva che esso risponde ad un'esigenza sottolineata da numerosi comuni e intende agevolare le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Chiede pertanto chiarimenti in ordine al parere del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che sono stati presentati diversi emendamenti aventi ad oggetto il servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti. L'emenda-

mento in esame non ha la finalità di agevolare tali attività, quanto piuttosto quella di inserire una voce specifica relativa ai veicoli utilizzati nell'elenco degli autoveicoli. Rileva peraltro che l'individuazione di specifiche categorie di autoveicoli può essere effettuata con decreto ministeriale. Pertanto invita il presentatore a richiedere un impegno in tal senso da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara la disponibilità del Governo ad intervenire sulla questione posta con un decreto ministeriale, condividendo le preoccupazioni sollevate dal deputato Lovelli.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiene che in ogni caso il Governo non debba introdurre deroghe alla normativa vigente che possano compromettere i requisiti minimi di sicurezza previsti innanzitutto a tutela degli operatori dei servizi in questione.

Mario LOVELLI (PD), alla luce delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, ritira l'articolo aggiuntivo 1.02.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 2.1, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Velo 2.01 e Compagnon 2.02, a condizione che siano riformulati nel senso di eliminare la lettera *b*) del comma 1, in quanto la disciplina sanzionatoria è già prevista dal testo vigente (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira l'emendamento 2.1 di cui è firmatario.

Silvia VELO (PD) e Angelo COMPAGNON (UdC) accolgono la riformulazione proposta dal relatore degli identici articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Velo 2.01 e Compagnon 2.02 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Antonino Foti 3.2, a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere la previsione relativa alle procedure di annotazione nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 3.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Velo 3.01 e Compagnon 3.02. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Compagnon 3.03 e Velo 3.04. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Compagnon 3.05 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brugger 3.06, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere, per quanto concerne l'autorizzazione di cui devono essere obbligatoriamente munite le macchine agricole eccezionali, una validità di due anni (*vedi allegato 2*). Si riserva altresì di inserire una norma di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonino FOTI (PdL), accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Antonino Foti 3.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira l'emendamento 3.1 a propria firma.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Velo 3.01 e Compagnon 3.02.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti in merito al parere contrario del relatore sul proprio articolo aggiuntivo 3.04.

Angelo COMPAGNON (UdC) si associa alla richiesta di chiarimenti.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che la liberalizzazione della produzione di targhe potrebbe avere effetti negativi in termini di sicurezza e certezza giuridica. Ritiene pertanto che il mantenimento di questa funzione in capo al Poligrafico dello Stato costituisca una garanzia anche per l'utenza.

Silvia VELO (PD) insiste nella richiesta di revisione del parere, osservando che le targhe dei ciclomotori sono già prive del sigillo di Stato e che un'analoga procedura potrebbe essere seguita per la produzione di targhe relative agli autoveicoli.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che, ai sensi della normativa vigente, il Ministero può, con proprio regolamento, affidare la produzione delle targhe ad altri soggetti. Ribadisce tuttavia i rischi che potrebbero derivare da un'assenza di controlli in ordine alla produzione delle targhe.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO sottolinea che l'articolo 250 del regolamento di attuazione del codice della strada prevede l'apposizione del sigillo di Stato sulle targhe.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Compagnon 3.03 e Velo 3.04. Respinge quindi l'articolo aggiuntivo Compagnon 3.05.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.06 di cui è firmatario, proposta dal relatore.

La Commissione approva dell'articolo aggiuntivo Brugger 3.06 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Compagnon 4.01 e Vannucci 4.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 4.01 di cui è firmatario, sottolinea che esso è volto a consentire ai quattordicenni in possesso di certificato di idoneità alla guida di condurre i quadricicli leggeri ed ai sedicenni in possesso di patente A o titolo equivalente di condurre i quadricicli pesanti dopo aver effettuato dieci ore di scuola guida pratica a bordo dei suddetti mezzi con istruttore abilitato ed autorizzato. Ritiene che una formazione di questo tipo sia sufficiente a garantire la sicurezza della guida. Chiede pertanto chiarimenti in ordine al parere espresso dal relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che non si possono prevedere requisiti di formazione differenziati per la medesima tipologia di veicoli e che la questione può essere affrontata con un ordine del giorno che impegni il Governo ad assumere le opportune iniziative a livello comunitario per rivedere la classificazione dei veicoli.

Angelo COMPAGNON (UdC), accoglie la proposta del relatore e ritira il proprio articolo aggiuntivo 4.01.

Mario LOVELLI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vannucci 4.02 e richiede una revisione del parere del relatore in quanto la proposta emendativa è volta ad introdurre, nel percorso relativo al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, una prova pratica di guida, assai importante ai fini della sicurezza.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'accoglimento della proposta emendativa comporterebbe delle difficoltà sotto il profilo della compatibilità comunitaria, essendo i percorsi formativi per il conseguimento delle patenti armonizzati a livello europeo. Ritiene pertanto che la questione possa essere più opportunamente affrontata in sede di recepimento della nuova direttiva comunitaria in materia di patenti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, suggerisce l'opportunità di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi a livello comunitario.

Mario LOVELLI (PD) ritiene condivisibile la proposta del presidente e ritira l'articolo aggiuntivo Vannucci 4.02, da lui sottoscritto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene condivisibile l'esigenza sottolineata dal deputato Lovelli.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parer contrario sugli emendamenti Zeller 5.1, Compagnon 5.2, Zeller 5.3 e 5.4. Esprime invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01, condizione che sia riformulato nel senso di mantenere le previsioni che comportano l'invio, anziché di un tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida, di un duplicato della patente stessa e che affidano ad un decreto ministeriale la revisione delle procedure da seguire alla scadenza della patente. Per quanto riguarda l'individuazione dei medici abilitati a svolgere l'accertamento dei requisiti psico-fisici, ritiene che si possa intervenire con un ordine del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.6 e 5.5 del relatore. Esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) con riferimento all'emendamento 5.1 di cui è primo firmatario osserva che a suo giudizio risulta eccessivo prescrivere un limite di velocità di 70 km/h per le strade extraurbane, che potrebbe paradossalmente comportare rischi per la sicurezza.

Angelo COMPAGNON (UdC) pur riconoscendo che la disposizione la riduzione del limite di velocità per i neopatentati è stata introdotta nel testo unificato su pro-

pria iniziativa, ritiene opportuno riconsiderare la questione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) condivide l'emendamento Zeller 5.01.

Silvia VELO (PD) osserva che si tratta di un tema assai delicato, in quanto, pur risultando condivisibili in via di principio le considerazioni svolte dal collega Zeller, è comunque opportuno che la Commissione non dia l'impressione di sottovalutare i rischi connessi alla velocità nella guida. Segnala pertanto l'esigenza di disporre di una valutazione tecnica in merito ai livelli di pericolosità connessi al superamento dei limiti previsti dal testo unificato.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Zeller 5.1 e, conseguentemente, del proprio emendamento 5.6.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona gli emendamenti Zeller 5.1 e 5.6 del relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Compagnon 5.2.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), con riferimento ai propri emendamenti 5.3 e 5.4, osserva che il testo unificato, come ulteriormente precisato dall'emendamento 5.5 del relatore, interviene per aumentare i limiti di potenza dei veicoli che possono essere guidati dai neopatentati. Ritira pertanto i suddetti emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 5.5 del relatore (*vedi allegato 3*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 5.01, rileva che la riformulazione proposta dal relatore recupera solo una parte limitata dei contenuti dell'articolo aggiuntivo. Chiede pertanto che questo sia accantonato.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la nuova formulazione del proprio emendamento 6.5 (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Zeller 6.1, nonché sugli emendamenti Misiti 6.2, 6.3 e 6.4.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.5 del relatore, nel testo riformulato. Esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti in ordine alla previsione contenuta nella nuova formulazione dell'emendamento 6.5 del relatore per la quale la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di superamento della prova di controllo delle cognizioni. Osserva che tale previsione pare in contraddizione con la disciplina della guida accompagnata introdotta dal testo unificato.

Matteo BRAGANTINI (LNP) fa presente che il periodo di un mese che dovrebbe intercorrere tra l'esame teorico e la prova pratica potrebbe risultare eccessivamente lungo, soprattutto nei casi in cui l'aspirante sia già titolare di una patente di categoria inferiore.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ritiene sufficiente assicurare che la prova pratica si svolga successivamente all'esame teorico.

Settimo NIZZI (PdL), ritiene utile, per coloro che non seguono il percorso di guida accompagnata, svolgere almeno trenta giorni di guida certificata.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ricorda che l'articolo 121 del codice della strada già prevede che l'esame di guida pratica avvenga almeno un mese dopo il conseguimento del « foglio rosa ».

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che la formazione è uno degli obiettivi qualificanti del testo unificato e che il periodo di un mese tra l'esame teorico e la prova pratica appare adeguato.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pur ritenendo condivisibile il ragionamento del relatore, propone di accantonare l'emendamento 6.5 del relatore, nel testo riformulato.

La Commissione concorda.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio emendamento 6.1, sottolinea che esso ha come obiettivo quello di promuovere la sicurezza. Tuttavia, poiché i centri di guida sicura non sono presenti in tutto il territorio nazionale, ritiene che potrebbe essere opportuna una riformulazione, nel senso di precisare che l'obbligatorietà di svolgere un corso di guida sicura sia prevista solo laddove esista un centro di guida sicura.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'emendamento rischia di aggravare gli oneri per le famiglie.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiene l'emendamento non condivisibile, in quanto i centri di guida sicura sono presenti soltanto in un numero limitato di regioni e questo potrebbe creare discriminazioni.

Angelo COMPAGNON (UdC) pur condividendo le finalità dell'emendamento, ritiene che esso, nella situazione attuale, potrebbe determinare discriminazioni non sostenibili.

Jonny CROSIO (LNP) si dichiara d'accordo con quanto detto dal deputato Compagnon, pur osservando che in Europa si registra una diffusione dei centri di guida sicura.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) segnala l'opportunità di prevedere, per coloro che frequentano i corsi di guida

sicura, l'accredito di punti sulla patente di guida.

Mario VALDUCCI, *presidente*, evidenzia l'opportunità di proporre un ordine del giorno, che promuova lo svolgimento di corsi di guida sicura con particolare riferimento alla guida di autoveicoli di alta cilindrata.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie l'invito del presidente e ritira il proprio emendamento 6.1, pur riservandosi la facoltà di presentarlo di nuovo in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) chiede chiarimenti in ordine al parere reso dal relatore sugli emendamenti a propria firma 6.2, 6.3 e 6.4. Osserva in particolare, con riferimento all'emendamento 6.2, che esso è volto a rendere i conducenti più consapevoli, evitando lo scadimento della formazione prevista per il conseguimento della patente. Per quanto concerne l'emendamento 6.3 osserva che esso è volto a sopprimere la disposizione del testo unificato con la quale si prevedono per le autoscuole requisiti che la maggior parte di esse non è in grado di rispettare. Infine, relativamente all'emendamento 6.4, sottolinea l'esigenza di pervenire rapidamente all'adozione dei regolamenti attuativi della disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività per le autoscuole.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, rileva che anche in questo caso il parere con-

trario è dettato dalla volontà di non aggravare gli oneri a carico degli utenti. Per quanto concerne le autoscuole il testo unificato prevede la possibilità di consorzarsi comunque detta una norma di salvaguardia, volta a tutelare la continuità dell'attività. Per quanto riguarda la previsione di un termine per l'emanazione dei regolamenti di attuazione della disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività per le autoscuole, osserva che si tratterebbe comunque di un termine ordinario; in ogni caso ritiene opportuno un impegno del Governo ad una tempestiva emanazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara che il Governo di impegna ad accelerare i tempi di emanazione del regolamento di attuazione della disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività per le autoscuole.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), ritira i propri emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4

Silvia VELO (PD) segnala al presidente l'impossibilità per i membri del proprio gruppo di continuare a seguire i lavori della Commissione, a causa di impegni del gruppo medesimo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE**

ART. 6.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 6.5 DEL RELATORE.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo « Entro tale termine non sono consentite più di due prove », ed è inoltre soppresso l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 121.

0.6.5.1. Velo.

(Inammissibile)

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) al comma 1, lettera: b), le parole da « la disciplina » a « presente comma » sono sostituite dalle seguenti « la speciale disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di guida effettuate con le autoscuole »;

0.6.5.2. Velo.

(Inammissibile)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

b) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera: c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

6. 5. Il Relatore.

ART. 7.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 7.2 DEL RELATORE.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: almeno tre violazioni non contestuali con le seguenti: almeno quattro violazioni non contestuali con contestazione immediata.

0.7.2.1. Zeller, Brugger.

Premettere il seguente comma: 01. Al comma 6 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che abbia commesso almeno tre violazioni non contestuali, che comportino la perdita di punteggio di almeno 5 punti ciascuna, entro 12 mesi dalla prima violazione. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, ».

7. 2. Il Relatore.

ART. 13.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 13.12 DEL RELATORE.

Sostituire ovunque ricorrano le parole:
la durata della sospensione della patente è

raddoppiata *con le seguenti:* si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

0.13.12.1. Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata »;

b) al comma 3, lettera *a)*, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

13. 12. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE
E RIFORMULAZIONI**

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalle seguenti: « ritirando in ogni caso », e le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

***2. 01. (nuova formulazione) Velo, Lovelli.**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse

consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistono le condizioni ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalle seguenti: « ritirando in ogni caso », e le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

***2. 02.** (nuova formulazione) Compagnon, Drago, Ciccanti.

ART. 3.

Al comma 4, sostituire le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel P.R.A.

3. 2. (nuova formulazione) Antonino Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8, dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « valida per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « valida per due anni, se lo stato della macchina agricola rimane invariato, ».

3. 06. (nuova formulazione) Brugger, Zeller.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e secondarie.

5. 6. Il Relatore.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Procedure di rinnovo di validità della patente).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » sono sostituite dalle seguenti: « un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità »;

b) al secondo periodo le parole: « ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità » sono sostituite dalle seguenti: « i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente »;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il titolare della patente, dopo

aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. ».

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

5. 01. (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma:

01. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso

un mese dalla data di superamento della prova di controllo delle cognizioni »;

b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

c) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera:

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e di autoscuole).

6. 5. (nuova formulazione) Il Relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI**

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

1. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 237 e all'appendice VIII del regolamento sono integrate nel senso di prevedere l'obbligo che gli pneumatici montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza ».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di cui ai commi 4 e 4-bis.

1. 1. Garofalo.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni »;

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalle seguenti: « ritirando in ogni caso », e le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

2. 01. (nuova formulazione) Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni »;

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare

entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalle seguenti: « ritirando in ogni caso », e le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

***2. 02.** (nuova formulazione) Compagnon, Drago, Ciccanti.

ART. 3.

Al comma 4, sostituire le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel P.R.A.

3. 2. (nuova formulazione) Antonino Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certezza giuridica nella circolazione).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 94-bis.

(Certezza giuridica nella circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94,

nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisiche e non, oppure tra diritti di proprietà e di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.

2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633.

3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti ».

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1 ».

***3. 01.** Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

*(Introduzione dell'articolo 94-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certezza giuridica nella circolazione).*

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 94-*bis*.

(Certezza giuridica nella circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisiche e non, oppure tra diritti di proprietà e di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.

2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633.

3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti ».

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1 ».

***3. 02.** Compagnon, Drago, Ciccanti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8, dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « valida per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « valida per due

anni, se lo stato della macchina agricola rimane invariato, ».

3. 06. (nuova formulazione) Brugger, Zeller.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di potenza assoluta non superiore a 70 kw/t con le seguenti: di un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.

5. 5. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>)	85
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	88
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla X Commissione)	93

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione di rappresentanti del distretto ceramico di Sassuolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	86
Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione di rappresentanti del Distretto n. 6 Tessile-Calzetteria di Castel Goffredo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 13.55.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che sono stati presentati una serie di emendamenti al disegno di legge comunitaria che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*). Tali emendamenti, che sono tutti riferiti all'articolo 38, risultano ammissibili. Ricorda peraltro che, in base alla peculiarità della procedura prevista per l'esame del disegno di legge comunitaria, gli emendamenti in questione, ove approvati, andranno allegati alla relazione della Commissione e potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità comunitaria e di coordinamento generale. Dal punto di vista procedurale, la Commissione procederà in primo luogo alla votazione degli emendamenti e, successivamente, alla illustrazione e votazione della proposta di relazione.

Dà quindi la parola al relatore, collega Torazzi, e al Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Damiano 38.5, purché riformulato nel senso di espungere le parole da « fatti salvi » a « provenienza » e sull'emendamento Lulli 38.11, purché riformulato nel senso di aggiungere, dopo le parole « codici di condotta » le parole « e disciplinari ». Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti presentati al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Paolo ROMANI concorda con il parere espresso dal relatore, ad eccezione della riformulazione da lui proposta all'emendamento Damiano 38.5, emendamento sul quale il parere del governo resta contrario.

Andrea GIBELLI, *presidente*, chiede ai presentatori se accettino le riformulazioni proposte ai loro emendamenti.

Andrea LULLI (PD) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 38.11. Dichiara invece di non poter accettare la riformulazione proposta all'emendamento Damiano 38.5, di cui è cofirmatario, che eliminando la clausola di salvaguardia relativa ai trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza potrebbe penalizzare i lavoratori italiani che si trovano a lavorare in Paesi dell'Unione europea con regole contrattuali e previdenziali meno favorevoli di quelle applicate nel loro Paese d'origine.

Ludovico VICO (PD), nel concordare con le osservazioni del collega Lulli, rileva che il codice civile italiano, in materia di giurisprudenza del lavoro, fa sempre salvo in materia contrattuale il miglior diritto di negoziato. Sottolineato inoltre che vi è una stretta correlazione tra reddito e diritto previdenziale, sottolinea che i Paesi recentemente entrati nell'Unione europea hanno generalmente una legislazione sul lavoro meno favorevole rispetto a quella italiana e che, pertanto, la riformulazione proposta potrebbe risultare particolarmente penalizzante per i lavoratori italiani impiegati in aziende che operano in questi Paesi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Damiano 38.1, 38.2 e 38.3, Lulli 38.4, Damiano 38.5, Damiano 38.6, Lulli 38.7 e 38.8, Damiano 38.9 e Lulli 38.10. Approva l'emendamento Lulli 38.11 I (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*). Respinge infine, con distinte votazioni, gli emendamenti Damiano 38.12 e 38.13, nonché l'emendamento Lulli 38.14.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che l'emendamento approvato sarà trasmesso alla XIV Commissione unitamente alla relazione sul disegno di legge comunitaria.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria (*vedi allegato 2*), le cui osservazioni recepiscono in parte il contenuto di taluni emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario.

Andrea LULLI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Carlo MONAI (IdV) dichiara l'astensione del gruppo dell'IdV.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore e nomina il deputato Alberto Torazzi relatore per riferire presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti del distretto ceramico di Sassuolo.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, deliberata dalla X Commissione sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale, l'audizione di rappresentanti dei distretti industriali, tra i quali è stato individuato quello di Sassuolo.

Alfonso PANZANI, *Presidente Confindustria ceramiche*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i deputati Ludovico VICO (PD), Enzo RAISI (PdL), Ivano MIGLIOLI (PD) e Alberto TORAZZI (LNP) cui rispondono Graziano PATTUZZI, *Presidente dell'Associazione dei comuni modenesi del distretto ceramico – sindaco di Sassuolo*, e Alfonso PANZANI, *Presidente Confindustria ceramiche*.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, ringrazia gli intervenuti per i preziosi contributi e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti del Distretto n. 6 Tessile-Calzetteria di Castel Goffredo.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia gli ospiti e introduce l'audizione.

Giovanni Battista FABIANI, *Presidente Centro Servizi Calza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), Giovanni FAVA (LNP) e Giovanni SANGA (PD) cui replica Giovanni Battista FABIANI, *Presidente Centro Servizi Calza*.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, ringrazia gli intervenuti per i preziosi contributi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI**

ART. 38.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 38.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) garanzia che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;

b) tutela dei diritti sociali secondo i principi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario;

d) garanzia che i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento siano orientati a promuovere il progresso economico e sociale equilibrato e duraturo;

e) garanzia che i requisiti per l'accesso ad una attività di servizi e per il loro esercizio rispettino i principi della non discriminazione diretta e indiretta, della necessità sulla base di ragioni di ordine pubblico, della proporzionalità rispetto agli obiettivi;

f) garanzia della applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei paesi di provenienza;

g) espressa indicazione dei servizi considerati di interesse generale e, in quanto tali, esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva;

h) espressa partizione dei servizi economici di interesse generale tra quelli che rientrano e quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, come, a titolo esemplificativo, i trasporti e i servizi di distribuzione dell'acqua;

i) coordinamento, con particolare riguardo alle condizioni di miglior favore applicati nei paesi di provenienza, con altre disposizioni del diritto comunitario e, in particolare, con la disciplina relativa al

distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, esclusa dal campo di applicazione della direttiva;

l) previsione di disposizioni relative alla semplificazione amministrativa, tra cui gli sportelli unici, la diffusione di informazioni, l'agevolazione di procedure per via elettronica;

m) promozione della elaborazione di codici di condotta, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12

dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; ».

38. 1. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) garantire che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione.

38. 2. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) garantire la tutela dei diritti sociali secondo i principi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

38. 3. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) garantire la salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario.

38. 4. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) garantire l'applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei paesi di provenienza.

38. 5. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) garantire che i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento siano orientati a promuovere il progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

38. 6. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,

Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) garantire che i requisiti per l'accesso ad una attività di servizi e per il loro esercizio rispettino i principi della non discriminazione diretta e indiretta, della necessità sulla base di ragioni di ordine pubblico, della proporzionalità rispetto agli obiettivi.

38. 7. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere l'espressa indicazione dei servizi considerati di interesse generale e, in quanto tali, esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.

38. 8. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere l'espressa partizione dei servizi economici di interesse generale tra quelli che rientrano e quelli che non rientrano nel campo di applicazione della

direttiva, come, a titolo esemplificativo, i trasporti e i servizi di distribuzione dell'acqua.

38. 9. Damiano, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gniecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere disposizioni relative alla semplificazione amministrativa, tra cui gli sportelli unici, la diffusione di informazioni, l'agevolazione di procedure per via elettronica.

38. 10. Lulli, Damiano, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gniecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) promuovere l'elaborazione di codici di condotta, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.

38. 11. Lulli, Damiano, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gniecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qua-

lità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.

38. 11. *(Nuova formulazione)* Lulli, Damiano, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gniecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: coordinamento, con particolare riguardo alle condizioni di miglior favore applicati nei paesi di provenienza, con altre disposizioni del diritto comunitario e, in particolare, con la disciplina relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, esclusa dal campo di applicazione della direttiva.

38. 12. Damiano, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gniecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: , con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso;

38. 13. Damiano, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gniecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) effettuare un preciso riscontro da parte del Governo dei risultati della attività di *screening* delle normative in-

compatibili (autorizzazioni, requisiti) con la direttiva europea 2006/123/CE a livello centrale e locale ai fini della applicazione della lettera *d*);

38. 14. Lulli, Damiano, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner,

Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2008 C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE APPROVATA DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 2320, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 2008);

rilevata l'esigenza di rispettare con maggiore puntualità i tempi relativi all'approvazione delle leggi comunitarie annuali che solo in questo modo possono continuare ad essere un valido strumento per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale;

apprezzato in particolare l'articolo 20, che interviene in materia di tutela dei consumatori ridefinendo le materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico con la finalità di una maggiore efficienza nella tutela degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, nonché le iniziative in corso di approvazione da parte della Commissione europea che mirano all'armonizzazione completa della normativa comunitaria in materia;

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 38, concernente il recepimento della direttiva 2006/123/CE, sui servizi nel mercato interno:

valuti il Governo, in relazione alla complessità e all'ampiezza dei contenuti di tale articolo, l'opportunità di stralciarne il contenuto per trasferirlo in un disegno di legge autonomo;

in alternativa, ed in seconda istanza, valuti il Governo la possibilità di definire specificamente, all'atto del recepimento della direttiva in questione, i vincoli legislativi da porre a salvaguardia dei diritti dei lavoratori, della sicurezza dei consumatori e della tutela dell'ambiente, anche in considerazione delle differenze sociali e tecnologiche esistenti nell'ambito dei vari Paesi europei, in particolare con quei Paesi che hanno recentemente aderito all'Unione;

valuti infine il Governo l'opportunità di definire quali servizi siano oggetto del recepimento della direttiva in questione ovvero quali ne siano esclusi, in particolare in relazione ai servizi di interesse generale.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
---	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomio, C. 870 Ciochetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 344 Bellotti, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche»: audizioni di rappresentanti dell'Associazione imprese subacquee italiane (AISI) e di rappresentanti dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)	104
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente*, comunica che sono stati trasmessi gli emendamenti al disegno di legge in titolo, approvati ieri dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, fa presente che – rispetto agli elementi illustrati nella seduta di ieri – le Commissioni di merito hanno approvato un unico emendamento di interesse della XI Commissione, relativo all'articolo 24 del disegno di legge in esame, che richiede la garanzia,

ove possibile, di adeguati livelli occupazionali negli interventi di riordino di CNIPA, Formez e Scuola superiore della pubblica amministrazione. Nel giudicare condivisibile l'emendamento approvato, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD) esprime il proprio disappunto innanzitutto per una questione di metodo, legata alle modalità con cui la maggioranza e l'Esecutivo svolgono la propria attività legislativa fin dall'inizio della corrente legislatura: fa notare, infatti, che provvedimenti del Governo, adottati in origine per scopi ben precisi e circoscritti, vengono poi arricchiti ingiustificatamente di contenuti che spesso nulla hanno a che fare con i titoli stessi degli atti che vengono definitivamente approvati. Rileva poi che, con il provvedimento in esame, si persevera con l'adozione di una errata tecnica legislativa, dal momento che nel corso dell'esame presso il Senato il testo del disegno di legge è stato pesantemente modificato, con l'aggiunta di ben 32 nuovi articoli, che ne hanno stravolto l'impianto complessivo, rendendolo disomogeneo e contraddittorio. Fa poi notare che le prerogative del Parlamento risultano ancor di più compromesse, se si tiene in seria considerazione la circostanza che, nel caso di specie, si è di fronte ad un collegato alla manovra di finanza pubblica, nell'ambito della quale ormai, a dispetto delle iniziali dichiarazioni pubbliche rese dal Ministro Tremonti, sono state fatte confluire misure di ogni natura, predisposte nel corso del tempo per venire incontro agli interessi più disparati. Ritiene, inoltre, che la Commissione non sia stata messa nelle condizioni di svolgere adeguatamente il proprio lavoro e non abbia potuto svolgere i necessari approfondimenti sulle questioni poste ieri dal relatore, sia per una questione legata ai tempi della discussione, che giudica siano stati compressi oltre il dovuto, sia per motivi connessi alla difficoltà di reperire la documentazione cartacea — predisposta dagli uffici — di ap-

profondimento del provvedimento: pur prendendo atto che tali circostanze si sono determinate anche a seguito delle recenti decisioni assunte dagli organismi interni che sovrintendono al funzionamento della Camera, lamenta tuttavia la continua adozione di misure tendenti a ridurre drasticamente il materiale documentale a disposizione delle Commissioni.

Passando al merito del provvedimento, si sofferma sull'articolo 22, comma 2 — introdotto *ex novo* al Senato — che intende modificare in più parti il decreto legislativo n. 165 del 2001. Esprime quindi le proprie perplessità su tale comma, nella parte in cui amplia i casi nei quali si può prescindere dal possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria nella stipulazione di contratti con personale esterno per far fronte a esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio. Inoltre, ritiene di non condividere la parte in cui si introduce il riferimento ai contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa, in luogo di quello ai contratti d'opera, e si indicano, tra i soggetti incaricati, oltre a coloro che operano nel campo dei mestieri artigianali, anche quelli dell'attività informatica e del supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, purché con oneri esterni non a carico del bilancio. Fa notare, infatti, che — a differenza di quanto disposto con il decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale, secondo le intenzioni dichiarate dai gruppi di maggioranza, si mirava a porre un freno alle consulenze esterne nell'ambito della pubblica amministrazione, in un'ottica di razionalizzazione e di risparmio delle risorse — con l'attuale provvedimento sembrerebbe intraprendersi una direzione assolutamente contraria, dal momento che verrebbero ammesse collaborazioni di personale esterno di dubbia professionalità, in relazione alle quali verrebbe meno il riferimento al requisito della comprovata specializzazione. Nel domandarsi come tale

operazione possa svolgersi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, osserva che le disposizioni contenute in tale articolo non perseguono in alcun modo la finalità dell'incremento della qualità dei servizi della pubblica amministrazione e del contenimento dei costi.

Esprime poi la propria contrarietà sull'articolo 38, introdotto dal Senato, recante misure per conciliare tempi di vita e di lavoro, che, a suo avviso, modifica in senso peggiorativo l'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, mettendo a rischio quell'importante bilanciamento – assicurato con il finanziamento della quota del Fondo per l'occupazione indicata dalla citata normativa – tra il diritto della donna al mantenimento del posto di lavoro in caso di maternità e l'esigenza dell'azienda di continuare la propria produzione. Fa inoltre notare al relatore che il suo giudizio positivo sulla modifica apportata al Senato, espresso nella seduta di ieri, appare del tutto ingiustificato, soprattutto se si considera che con l'attuale formulazione del testo viene meno la previsione di destinare a favore delle piccole e medie imprese il 50 per cento della quota del Fondo, per la realizzazione di progetti tesi a conciliare i tempi di vita e di lavoro. Ritiene inoltre che l'intervento previsto all'articolo 38 sia da giudicare del tutto insufficiente, soprattutto se si valutano i potenziali destinatari delle misure ivi previste, dal novero dei quali rischia di risultare, di fatto, esclusa gran parte delle donne lavoratrici non in possesso dei requisiti particolarmente stringenti ora previsti per accedere a tali forme di contributi. Fa infatti notare che tale articolo, attribuendo una priorità a lavoratori e lavoratrici con figli non autosufficienti o che comunque sono chiamati a particolari compiti di cura, va a limitare, nella sostanza, l'ambito di applicazione del provvedimento, determinando una ingiustificata sovrapposizione normativa.

In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marialuisa GNECCHI (PD), nell'esprimere il proprio apprezzamento per la documentazione di assoluto interesse messa a disposizione dagli uffici per l'approfondimento dei provvedimenti all'esame della Commissione, fa tuttavia notare che essa risulta spesso di non facile reperibilità, soprattutto quando la Commissione stessa è chiamata ad esaminare i testi in sede consultiva. Analizzando poi il contenuto del provvedimento in titolo, rileva in esso una mancanza di coerenza e una profonda disomogeneità tra le sue diverse parti, aggravata dal fatto che nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte norme completamente nuove, che ne hanno stravolto l'originaria impostazione. Al riguardo, cita l'articolo 2, recante disposizioni in materia di società di consulenza finanziaria, del quale non riesce a comprendere fino in fondo la *ratio*, nonché l'articolo 12, recante delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale, in relazione al quale prospetta la possibilità di uno stravolgimento normativo della materia ambientale. Si sofferma, poi, in termini problematici sull'articolo 15, in materia di turismo, sull'articolo 20, recante misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello stato, sull'articolo 25, recante la trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione della arti contemporanee, sull'articolo 26, recante misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia lavoro S.p.A, nonché sull'articolo 27, recante una delega in materia di riordino degli enti di ricerca. Ritiene infatti che l'introduzione *ex novo* di tali normative riveli l'assoluta mancanza di una strategia da parte del Governo e della maggioranza, che intervengono con un unico provvedimento su materie assai diverse tra loro, senza una precisa visione d'insieme. In proposito, si domanda polemicamente se gli esponenti dei gruppi di maggioranza siano stati resi partecipi delle finalità perseguite dal Governo con tale strumento legislativo, magari attraverso lo svolgi-

mento di appositi incontri informali con i rappresentanti dell'Esecutivo, dal momento che può risultare assai difficile, anche per loro, districarsi tra i tanti articoli dal contenuto eterogeneo previsti nel presente disegno di legge.

Soffermandosi più diffusamente sull'articolo 38, esprime poi profonde perplessità nella parte in cui si prevede che i progetti di fruizione di flessibilità siano riferibili al *part-time* reversibile, alla flessibilità di orario anche su turni e sedi diverse, all'orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati. Ritiene, infatti, che tale previsione normativa possa determinare incertezze in ordine all'orario di lavoro dei lavoratori impiegati presso le aziende, facendo venir meno anche la certezza in relazione alle sedi in cui questi sono chiamati a svolgere le mansioni. Ritiene, inoltre, molto grave avere modificato la legge n. 53 del 2000, nel senso di eliminare quella previsione che destina il 50 per cento della quota del Fondo alle imprese fino a cinquanta dipendenti: queste ultime, invece, a suo giudizio, proprio per le loro ristrette dimensioni, avrebbero bisogno di maggiore sostegno per gestire le dinamiche occupazionali che coinvolgono le lavoratrici madri.

In conclusione, osserva che sarebbe stata preferibile l'adozione da parte del Governo di un provvedimento presentato fin dall'inizio come disegno di legge « *omnibus* », ritenendo che ciò avrebbe consentito maggiormente ai parlamentari — già preparati all'eventualità di affrontare tematiche di tale portata — di svolgere i necessari approfondimenti di merito. Oggi, invece, a suo avviso, il Parlamento è chiamato in terza lettura a pronunciarsi *in extremis* su norme introdotte quasi surrettiziamente nel corso dell'esame al Senato, sulle quali giudica impossibile assumere una decisione consapevole.

Lucia CODURELLI (PD), nell'esprimere il proprio profondo rammarico di fronte ad un provvedimento che giudica dal contenuto eterogeneo e contraddittorio, ricorda le recenti sollecitazioni rese dal Presidente della Repubblica, con le quali egli ha inteso sensibilizzare i Presidenti delle Camere e il Governo in relazione alla necessità di favorire una produzione legislativa maggiormente in linea con le disposizioni costituzionali, evitando soprattutto un eccessivo ricorso ai cosiddetti decreti *omnibus*. Ritiene che gli inviti del Capo dello Stato siano stati ancora una volta disattesi con il provvedimento in esame, dal momento che l'Esecutivo continua a ledere le prerogative del Parlamento e a mostrare un evidente disprezzo delle regole, modificando profondamente i propri provvedimenti nel corso dell'*iter* parlamentare — fino quasi a snaturarli rispetto alla loro originale formulazione — e intervenendo su materie eccessivamente diverse tra di loro. Al riguardo, dopo aver citato, a titolo di esempio, l'articolo 15, relativo al fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici, e l'articolo 26, recante misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia lavoro S.p.A., fa notare che l'introduzione di disposizioni di questo genere, che risultano quasi estranee all'originaria formulazione del testo, testimoniano l'assenza di una visione strategica da parte dell'Esecutivo. Giudica inoltre grave che i membri della Commissione non siano stati posti nelle condizioni di svolgere gli opportuni approfondimenti sul provvedimento in questione, sia per la ristrettezza dei tempi messi a disposizione per la discussione, sia per la mancanza della documentazione predisposta dagli uffici in forma cartacea, che risulta di difficile reperibilità.

Esprime, quindi, profonde perplessità sull'articolo 38, introdotto dal Senato, che giudica in assoluta controtendenza rispetto ai recenti orientamenti emersi in Commissione sulla materia delle pari opportunità: al riguardo, ricorda infatti che, in occasione dell'esame del disegno di legge co-

munitaria, è stato approvato sull'argomento un importante emendamento presentato dal suo gruppo, il cui contenuto, però, sembrerebbe essere smentito dall'attuale formulazione dell'articolo in questione, che giudica totalmente inadeguata a favorire politiche attive di conciliazione. Rivolgendosi poi agli esponenti del gruppo della Lega Nord Padania, fa notare che l'articolo 38 interviene a modificare in senso peggiorativo la legge n. 53 del 2000, dal momento che viene espunta la norma che prevede di destinare alle piccole e medie aziende – così tanto difese dal citato gruppo parlamentare – il 50 per cento della quota delle risorse destinate a finanziare gli accordi contrattuali volti a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Preannuncia, per tali motivi, un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Stefano SAGLIA, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte da taluni deputati rispetto alla scarsa disponibilità in Commissione della documentazione di approfondimento predisposta dagli uffici, ricorda che la decisione di ridurre sensibilmente l'utilizzo di materiale cartaceo risponde ad un preciso orientamento emerso nell'ambito dei competenti organismi interni della Camera, nell'ottica di un sostanziale e progressivo contenimento dei costi e di un potenziamento degli strumenti di consultazione *online*, non potendosi pertanto ricondurre tale responsabilità alla presidenza della Commissione né, tanto meno, agli uffici medesimi. Quanto a talune osservazioni svolte nel corso dell'odierno dibattito in relazione alle sollecitazioni rese recentemente dal Presidente della Repubblica sulle modalità con cui si svolge l'attività legislativa, osserva che il richiamo di quest'ultimo aveva come oggetto non i disegni di legge governativi, ma i decreti-legge, per la cui adozione la Costituzione e la legislazione vigente richiedono il rispetto di determinati requisiti giuridici, legati al loro contenuto, che il Governo e il Parlamento non possono in alcun modo eludere. Fa notare, infine, che

l'accelerazione dei tempi di esame del disegno di legge in questione, d'iniziativa governativa, deriva dalla semplice circostanza che il provvedimento è giunto alla Camera in terza lettura, a seguito di un *iter* parlamentare già lungo e approfondito presso i due rami del Parlamento: ora si pone, pertanto, l'esigenza di assicurare una sua sollecita approvazione, anche ai fini della definitiva entrata in vigore delle relative disposizioni.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni critiche testé svolte in relazione al metodo legislativo adottato dal Governo, che continua ad approvare – nonostante i ripetuti richiami del Presidente della Repubblica – atti normativi dal contenuto troppo ampio e diversificato, osserva che il disegno di legge in esame nasceva come un provvedimento « collegato » alla manovra finanziaria per favorire lo sviluppo e la competitività, mentre si è trasformato in un intervento di carattere eterogeneo, che reca disposizioni che vanno dalla disciplina del personale del Corpo forestale dello Stato alla riforma della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la cui normativa di riferimento viene, per di più, stravolta nel corso dell'esame presso i due rami del Parlamento.

Per tali ragioni, pur riconoscendo il diritto della maggioranza a dettare le norme per l'attuazione concreta della propria manovra economica e finanziaria, ritiene di non poter condividere appieno il metodo adottato con il provvedimento in esame: preannuncia, quindi, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), preso atto delle considerazioni svolte dai deputati dei gruppi di opposizione, anche in relazione alle recenti sollecitazioni del Presidente della Repubblica sul contenuto disomogeneo dei cosiddetti decreti « *omnibus* », fa notare che l'esame odierno verte su un disegno di legge e non su un decreto-legge; in ogni caso, ritiene che vada riconosciuto che il provvedimento in esame ha assunto

nel corso dell'*iter* parlamentare una configurazione piuttosto complessa, che ne ha fatto perdere, in parte, l'impronta iniziale. Con riferimento alle osservazioni sulla presunta lesione delle prerogative della Commissione e del Parlamento, fa tuttavia notare che spesso la maggioranza – nel cui ambito rileva che non risultano così frequenti le riunioni informali con il Governo, in precedenza evocate dal deputato Gneccchi – non può far altro che rimettersi alle decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo per quanto concerne l'organizzazione dei lavori parlamentari e la definizione dei tempi da dedicare all'esame dei provvedimenti, precisando che molte volte la ristrettezza dei margini di intervento sulle proposte normative deriva proprio dalla necessità di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea. Facendo poi cenno al decreto-legge n. 5 del 2009, in materia di incentivi al « settore auto », recentemente approvato dalla Camera, sul quale in modo particolare si sono riversate severe critiche attinenti alla natura eterogenea delle disposizioni in esso previste, ricorda che l'introduzione in quel provvedimento di norme aggiuntive nel corso dell'*iter* parlamentare – in particolare in materia di patto di stabilità interno e di ammortizzatori sociali – ha risposto a logiche di buon senso, atteso che si trattava di predisporre interventi urgenti in materie assai delicate. Ricorda poi che, alla base dell'inserimento in quel provvedimento delle norme sulle « quote latte », originariamente previste da un altro decreto-legge, vi furono motivazioni politiche che possono considerarsi sostanzialmente condivise dai diversi schieramenti.

In merito alle considerazioni svolte sull'articolo 12, ritiene doveroso precisare che non è in atto alcuno stravolgimento della disciplina normativa in materia ambientale, atteso che l'articolo in questione reca semplicemente la riapertura dei termini per l'esercizio da parte del Governo di una delega legislativa, già prevista dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, a cui si rimanda per quanto concerne i principi e dei criteri direttivi

da seguire nell'adozione dei decreti integrativi e correttivi. Rispondendo, infine, ad alcuni rilievi critici sollevati da taluni esponenti dell'opposizione con riferimento all'articolo 22 – recante disposizioni in materia di gestione delle risorse umane - e all'articolo 38, volto a modificare l'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, ritiene di dover specificare che tali interventi di modifica apportati al Senato si sono rivelati necessari al fine di adeguare alcuni istituti giuridici dell'ordinamento in materia di lavoro – tra i quali cita soprattutto il caso delle cosiddette collaborazioni coordinate e continuative – ad una realtà sempre più complessa e a un contesto normativo rinnovato in modo incisivo negli ultimi anni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene condivisibile la questione posta con forza da taluni esponenti dell'opposizione circa l'esigenza di mettere a disposizione della Commissione una maggiore quantità di documentazione cartacea, al fine di garantire ai parlamentari l'acquisizione di elementi di conoscenza sui provvedimenti in esame. Ritiene inoltre che non siano del tutto prive di fondamento alcune osservazioni svolte nel corso del dibattito in ordine al contenuto eterogeneo del provvedimento in esame, dal momento che le rilevanti modifiche apportate al Senato ne hanno alterato, in parte, il contenuto originario.

Entrando nel merito del disegno di legge in esame, giudica in termini positivi l'articolo 21, recante norme in materia di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggior presenza del personale, che ritiene essenziale in vista della costruzione di un sano rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, anche laddove si disciplina in modo più dettagliato il conferimento di incarichi che superino il tetto di retribuzione dei pubblici dipendenti, attraverso la menzione di principi di merito. Giudica importanti anche le disposizioni contenute all'articolo 38, in tema di pari opportunità, dal momento che in tal modo si prosegue

lungo la strada – già altre volte intrapresa dalla Commissione – del riconoscimento delle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

In conclusione, preso atto positivamente del contenuto del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, intende anzitutto chiedere alla presidenza di attivare una formale iniziativa finalizzata ad incrementare la disponibilità della documentazione degli uffici prodotta in forma cartacea, la cui riduzione non può trovare – a suo avviso – alcuna giustificazione politica legata a problemi di costi. Passando, quindi, al dibattito appena svolto, ritiene che da esso non siano emersi elementi di critica radicale, fatta eccezione per l'articolo 38 del disegno di legge in esame: al riguardo, tuttavia, intende rilevare che un'attenta analisi dell'*iter* del provvedimento al Senato dimostra che tale articolo è frutto della presentazione – presso le Commissioni riunite di quel ramo del Parlamento – di un emendamento del Governo, che è stato successivamente esaminato dalle Commissioni stesse e dall'Assemblea, senza che si sia registrata alcuna obiezione di merito da parte dei gruppi di opposizione.

In conclusione, auspica l'approvazione della sua proposta di parere favorevole, precedentemente presentata.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa presente che è in corso di esame presso le Commissioni riunite I e II della Camera il disegno di legge n. 2180, già approvato dal Senato, che reca un complesso di disposizioni in materia di sicurezza pubblica: si tratta di un provvedimento di estrema rilevanza, in quanto prevede una serie articolata di riforme che – sebbene eterogenee relativamente ai contenuti delle differenti disposizioni normative presenti nel testo – si caratterizzano comunque per la comune finalità di garantire un efficace sistema di protezione e sicurezza per i cittadini.

Osserva che la logica primaria alla quale è ispirato l'intervento normativo recato dal disegno di legge in esame è quella di colpire in maniera più efficace i reati che – sia pur con diverse gradazioni di gravità – contribuiscono allo « sfaldamento » del tessuto sociale ed alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva, specie tra gli strati sociali più deboli della collettività nazionale. Al contempo, il provvedimento approvato dal Senato intende anche promuovere il recupero del controllo del territorio da parte dello Stato, soprattutto nelle aree in cui è più invasiva la presenza della criminalità organizzata.

Fa notare, quindi, che le riforme promosse dal disegno di legge in esame interessano la legislazione antimafia, l'immigrazione, la sicurezza urbana, la tutela dei soggetti deboli e, più in generale, la sicurezza pubblica. Sotto questo profilo, rileva che le norme approvate dall'altro ramo del Parlamento intervengono – molto spesso con un giusto bilanciamento tra criteri di rigore e flessibilità – su talune questioni problematiche di assoluta delicatezza, che

hanno già richiesto un serio approfondimento anche presso questo ramo del Parlamento. In particolare, ritiene che occorra considerare che molte delle scelte compiute dal Senato hanno rappresentato soluzioni di compromesso, tendenzialmente raggiunte anche d'intesa con i gruppi di opposizione. Auspica, pertanto, che il dibattito presso le Commissioni di merito e lo stesso esame in sede consultiva presso la XI Commissione possano proseguire – per quanto possibile – al riparo da valutazioni politiche precostituite e dall'influenza negativa di strumentali polemiche « esterne ».

Al riguardo, ricorda peraltro che il provvedimento contiene soltanto un limitatissimo ambito di disposizioni di diretto interesse della Commissione, sostanzialmente circoscritte all'articolo 45, che reca numerose modifiche al testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), disciplinando diversi aspetti delle politiche migratorie, concernenti sia il diritto dell'immigrazione sia il diritto all'integrazione, con l'obiettivo prioritario di potenziare gli strumenti di contrasto all'immigrazione clandestina e ai reati ad essa connessi.

In questo ambito, segnala una prima norma di interesse, contenuta al comma 1, lettera *b*), del citato articolo 45, che sottopone la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno al versamento di un contributo, da fissarsi con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro: il contributo – destinato a finanziare un apposito « Fondo rimpatri » e a contribuire agli oneri connessi alle attività istruttorie per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno – non è previsto per tutte le tipologie di permesso, essendone esclusi espressamente i permessi relativi allo status di rifugiato e, segnatamente, quelli rilasciati per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari. Fa presente, quindi, che il contributo sarà dovuto per le restanti tipologie di permessi di soggiorno, tra cui i permessi per lavoro subordinato (a tempo determinato, inde-

terminato e stagionale), per lavoro autonomo, per motivi di studio e formazione. Con riferimento all'entità del contributo, ricorda peraltro che, attualmente, il costo del rilascio del permesso di soggiorno – sommando tutte le voci allo stato previste – è di circa 72 euro: per tali ragioni, giudica presumibile che la nuova normativa non comporterà un significativo aggravio degli oneri per il singolo lavoratore, considerato anche che le finalità dell'aumento del contributo sono chiaramente dirette a finanziare specifiche spese legate ai diversi adempimenti in tema di immigrazione e non confluiranno nella contribuzione di carattere generale.

Passando, poi, alle apposite disposizioni dell'articolo 45 più direttamente concernenti il lavoro, fa notare che la lettera *n*) del comma 1 modifica l'articolo 22 del più volte citato testo unico, in materia di lavoro subordinato, estendendo agli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario la possibilità di iscriversi, per dodici mesi, all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro (per al massimo dodici mesi) oppure di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Sottolinea, quindi, che la lettera *o*) dello stesso comma 1, attraverso una integrazione all'articolo 27 del testo unico (in materia di assunzione di lavoratori « fuori quota », ossia ulteriori rispetto al contingente fissato con il « decreto-flussi » annuale), sostituisce la richiesta del prescritto « nullaosta al lavoro » con una semplice comunicazione da parte del datore di lavoro per alcune categorie di lavoratori: si tratta in particolare, di dirigenti o personale altamente specializzato, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, lavoratori alle dipendenze di soggetti operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici. Ricorda, infatti, che attualmente il testo unico prevede l'esenzione dalla richiesta di nullaosta per i soli lavoratori « fuori quota » extracomunitari dipendenti

da datori di lavoro residenti o aventi sede in un altro Stato membro nell'Unione europea; per costoro, il nullaosta è sostituito da una semplice dichiarazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Rileva dunque che tale esenzione – alla luce delle modifiche descritte – è ora estesa anche alle tre categorie richiamate, per le quali, però, a differenza dei lavoratori già esentati, viene prescritta la verifica da parte del questore dell'assenza di denuncia per gravi reati pendenti in capo ai datori di lavoro.

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento in esame e delle parti di più immediato interesse della Commissione – preannuncia l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole. Considerata, peraltro, l'opportunità di verificare se le Commissioni di merito apporteranno – nel corso dell'esame in sede referente – eventuali modifiche al testo, si riserva di formulare, nel seguito dell'esame, una proposta di parere che possa eventualmente dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, per le parti di competenza.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, prende atto che la presentazione della proposta di parere sul provvedimento in titolo avrà luogo in una successiva seduta, in attesa di conoscere gli esiti del lavoro istruttorio delle Commissioni di merito e, in particolare, dell'esame degli emendamenti, che presumibilmente non si concluderà nel corso della corrente settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciochetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta dell'8 aprile 2009.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, comunica che – a seguito dell'ulteriore sollecitazione al Governo per l'invio della relazione tecnica sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base nella seduta del 28 ottobre 2008 – è stata trasmessa una stima degli effetti finanziari connessi al citato provvedimento, basata sulle schede tecniche elaborate, al riguardo, da INPS e INDPAD. Fa altresì presente che, in relazione alle esigenze prospettate dal relatore nell'ultima seduta, è stata anche predisposta una nota informale da parte dei competenti uffici della Camera, finalizzata ad una quantificazione di massima dei possibili oneri recati dal provvedimento in esame. Avverte che entrambi i documenti – sulla base dei quali sembrano conseguire, dall'intervento normativo proposto, complessivi maggiori oneri per circa tre miliardi di euro annui a regime – sono a disposizione dei componenti della Commissione, per le valutazioni di competenza.

Considerata, quindi, la necessità di approfondire l'esame della documentazione ricevuta e valutata l'opportunità di affrontare i relativi esiti in una apposita sede tecnica, propone pertanto di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, tornando a riunire il Comitato ristretto per l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, fa notare di avere valutato con attenzione la documentazione richiamata dalla presi-

denza, non potendo negare di avere avuto, ad una prima lettura dei testi, una reazione di sorpresa per la previsione di una spesa a regime pari all'incirca a 3 miliardi di euro. Al riguardo, peraltro, ritiene che – da una analisi di dettaglio dei documenti – risulti un'impostazione che, se da un lato può presentare elementi di credibilità e di autorevolezza, può anche avere – per converso – significativi margini di approfondimento e di affinamento (soprattutto in relazione alla definizione della platea dei beneficiari delle norme ed alle modalità di attuazione degli interventi), idonei a ridimensionare in misura sensibile la spesa complessiva.

In questo senso, dichiara di condividere la proposta di svolgere nella prossima settimana una nuova riunione del Comitato ristretto, nel cui ambito ciascun gruppo potrà fare le proprie valutazioni e verificare l'entità delle stime economiche, attivando anche un auspicabile confronto con il Governo; raccomanda, peraltro, che in quella sede, anche a fronte di rilevanti questioni di natura finanziaria, si possa mantenere l'impostazione unitaria che ha sinora caratterizzato l'esame del provvedimento in Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto degli orientamenti espressi dal relatore, fa presente che per la prevista riunione del Comitato ristretto, che potrà essere fissata per la prossima settimana, sarà richiesta anche la presenza di un rappresentante del Governo.

Amalia SCHIRRU (PD) giudica anzitutto essenziale approfondire e verificare con la massima attenzione le stime degli effetti finanziari connessi al provvedimento in titolo, che emergono dalla documentazione appena messa a disposizione della Commissione. Nel manifestare, peraltro, il proprio stupore iniziale per gli elementi che derivano da una prima lettura dei dati, anche sotto il profilo dei dubbi sulla costituzionalità di taluni degli interventi recati dal testo unificato in esame, dichiara di condividere la proposta di svolgimento di una nuova riunione del

Comitato ristretto, possibilmente da realizzare con la presenza di un rappresentante del Governo, al fine di meglio definire gli aspetti di natura finanziaria.

Marialuisa GNECCHI (PD) si associa alle perplessità sinora espresse sulle stime degli effetti finanziari connessi al testo unificato in esame, che sembrerebbero – a suo avviso – sovradimensionate rispetto all'applicazione a regime dei benefici previsti. In proposito, pur riconoscendo che qualsiasi misura di pensionamento anticipato comporta una spesa aggiuntiva, osserva anche che nella recente relazione annuale dell'INPS è stato chiaramente indicato come i conti siano in attivo e la spesa previdenziale sia diminuita, con ciò rendendo più praticabile qualche intervento in favore di famiglie con gravi e oggettive difficoltà di assistenza.

Dopo avere invitato la Commissione a verificare con attenzione se le stime finanziarie, effettuate a livello tecnico, scontino effettivamente i benefici già previsti dalla legislazione vigente – tra i quali cita la concessione dei congedi lavorativi biennali retribuiti, anche frazionabili, in favore dei lavoratori che assistano un familiare con *handicap* grave (oggetto di una recente pronuncia della Corte costituzionale) – dichiara di condividere la proposta di riunire nella prossima settimana il Comitato ristretto, ai fini dell'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Luigi BOBBA (PD) auspica che sia possibile coinvolgere, nell'ambito delle riflessioni da svolgere nel Comitato ristretto, anche i rappresentanti di INPS e INPDAP, in modo che essi possano fornire appositi chiarimenti su alcuni dei dati contenuti nelle schede tecniche predisposte da tali istituti, nelle quali sembra che si giunga a conclusioni sostanzialmente convergenti, partendo tuttavia da basi di calcolo tra loro differenti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, con riferimento alla questione testé posta dal deputato Bobba, fa presente che – pur non risultando possibile prevedere la par-

tecipazione di rappresentanti degli istituti previdenziali alle riunioni del Comitato ristretto – la Commissione potrà comunque valutare l'eventuale opportunità di convocare tali soggetti nell'ambito di apposite audizioni informali o di realizzare incontri tecnici a margine dei lavori parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 22 aprile 2009.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 344 Bellotti, recante « Disciplina delle attività subacquee e iperbariche »: audizioni di rappresentanti dell'Associazione imprese subacquee italiane (AISI) e di rappresentanti dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 15.10 alle 15.45.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1441-bis-B, recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile », unitamente agli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

considerato che il provvedimento intende contribuire a semplificare diversi aspetti della normativa vigente, mirando in linea generale ad un impatto positivo sull'ordinamento, con effetti anche a livello

occupazionale e organizzativo per le amministrazioni pubbliche;

ritenute condivisibili le disposizioni concernenti la materia del lavoro pubblico e privato, con specifico riferimento agli articoli 21, 22, 28, 38, 43 e 47, comma 8;

valutati in termini favorevoli – per gli aspetti di competenza – gli ulteriori emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni di merito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierio e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	108
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	109

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli e C. 1370 Alessandri (<i>Esame e rinvio</i>)	112
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza .	118
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
---	-----

AVVERTENZA	118
----------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge in esame nella seduta odierna, poiché le Commissioni riunite I e V, competenti in sede referente, intendono procedere oggi stesso a conferire il mandato al relatore.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e V il prescritto parere sulle parti di competenza

del disegno di legge n. 1441-bis-B: « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile », approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni citate.

In proposito, ricorda che, nella seduta del 24 settembre 2008, la Commissione aveva già espresso, in prima lettura, un parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1441-bis. In tale parere, si invitavano le Commissioni competenti in sede referente a valutare l'opportunità di prevedere, all'articolo 30, il superamento dei prezzi di riferimento previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ai dispositivi medici, inserendo invece uno sconto in fattura fino all'1 per cento per le forniture a strutture del Servizio sanitario nazionale. Si invitavano, altresì, le Commissioni citate a modificare la rubrica del medesimo articolo 30, al fine di renderla omogenea con il contenuto dell'articolo. Nel prosieguo dell'esame, la proposta relativa al prezzo dei dispositivi medici non è stata accolta, mentre l'attuale rubrica dell'articolo 11 (già articolo 30) appare adeguata al contenuto dell'articolo medesimo, in virtù della modifica apportata nel corso dell'esame in Senato.

Ciò premesso, passa a illustrare le parti di competenza del disegno di legge in esame, soffermandosi sulle modifiche intervenute successivamente all'espressione del predetto parere.

In particolare, segnala che l'articolo 11, ai commi 1 e 2, prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, concernente: l'individuazione, per le farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni e la revisione dei requisiti di ruralità. Conseguentemente, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata modificata la rubrica dell'articolo 11 in modo da comprendere anche le fattispecie disciplinate dai commi sopraccitati.

Le lettere da a) a e) del comma 1 definiscono i principi e i criteri direttivi

per l'attuazione della parte della delega riguardante i nuovi servizi e funzioni, che le farmacie pubbliche e private devono svolgere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: in tale ambito, è stata approvata dal Senato una modifica diretta a salvaguardare espressamente le competenze regionali in materia.

Più specificamente, i principi sopraccitati attengono alla partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata in favore dei pazienti (lettera a)), alla collaborazione delle stesse ai programmi di educazione sanitaria della popolazione nonché allo svolgimento di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale (lettere b) e c)), e all'espletamento delle attività connesse alla prenotazione, alla riscossione delle quote di partecipazione e al ritiro dei referti di visite specialistiche presso le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate.

La lettera e) prescrive che gli oneri derivanti dalla remunerazione delle nuove attività svolte dalle farmacie debbano essere contenuti entro il conseguente risparmio di spesa per il Servizio sanitario nazionale.

Come già ricordato, la delega comprende anche (lettera f)) la revisione dei requisiti di ruralità delle farmacie, ai fini della corresponsione dell'indennità annua di residenza; l'erogazione di quest'ultima è consentita soltanto in presenza di situazioni di effettivo disagio, in relazione all'ubicazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

Al riguardo, ricorda che, in base alla normativa statale vigente, l'indennità annua di residenza compete alle farmacie ubicate in comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti o anche – a determinate condizioni reddituali – a quelle site in località con popolazione compresa tra i 3.000 e i 4.999 abitanti. La misura dell'indennità varia in relazione a determinate fasce demografiche. Occorre, tuttavia, ricordare che con leggi regionali si è provveduto non solo ad aggiornare gli importi in esame, ma anche a modificare i requisiti – sempre, in ogni

caso, nell'ambito del limite di 4.999 abitanti (o di quello suddetto di 2.999 abitanti).

Passa quindi a illustrare l'articolo 28, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, il quale consente all'Associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività convenzionali stipulate con diversi enti nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, previsti dall'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la norma prevista al citato articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce Rossa sulla base delle convenzioni relative sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione. Rispetto alla formulazione da ultimo ricordata, l'articolo 28 in esame attribuisce a regime una facoltà all'Associazione italiana della Croce Rossa che, alle condizioni previste dalla disposizione, potrà essere esercitata senza necessità di una specifica previsione normativa.

Alla luce di quanto esposto, e condividendo le finalità del disegno di legge in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che, come già ha avuto modo di osservare nel corso dell'esame in prima lettura, il disegno di legge in titolo, nel fissare i criteri per l'esercizio della delega al Governo in materia di attribuzione di nuovi servizi e funzioni alle farmacie pubbliche e private, stabilisce, accanto a principi che giudica pienamente condivisibili, che tali servizi e funzioni debbano essere

finanziati mediante i risparmi di spesa derivanti dal provvedimento medesimo. Tale previsione, a suo avviso, rischia di vanificare l'intero intervento, pregiudicando l'effettiva remunerazione delle nuove funzioni. Esprime, inoltre, forti perplessità sul disposto della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 11, che, mediante la revisione dei requisiti di ruralità delle farmacie, rischia di compromettere seriamente l'essenziale funzione sociale svolta attualmente dalle farmacie rurali. Per queste ragioni, ritiene di non poter esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'esame in terza lettura del provvedimento in titolo dovrebbe concentrarsi sulle modifiche intervenute successivamente all'espressione del parere da parte della Commissione sul medesimo provvedimento.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea come le farmacie rurali costituiscano un importante presidio sanitario territoriale ed evidenzia la necessità di salvaguardare le competenze regionali in materia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, come evidenziato dal relatore, nel corso dell'esame presso il Senato è stata approvata una modifica all'articolo 11, volta precisamente a salvaguardare le competenze regionali in materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

Testo unificato C. 141 Ascierto e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 aprile scorso è stata svolta la relazione.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), *relatore*, alla luce di quanto anticipato nell'ambito della relazione, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e II il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2180, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 42, comma 1, subordina l'iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, che prevede che in ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente, in cui sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fis-

sato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

Il nuovo comma prevede quindi che l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se tale verifica non è compiuta entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo.

Il comma 2 modifica quindi le caratteristiche dell'alloggio di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 29, comma 3, del Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che prevede i requisiti che deve possedere lo straniero (ad eccezione del rifugiato) che richiede il ricongiungimento familiare, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'alloggio.

La disciplina vigente prevede che l'alloggio deve rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero deve essere fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale. La disciplina introdotta dalla disposizione in esame prevede invece che l'alloggio deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

Viene inoltre confermata la previsione secondo cui nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.

Tali norme e, in particolare, la disposizione di cui al comma 1 sollevano forti perplessità, essendo suscettibili di rendere assai problematica o, al limite, impedire

l'iscrizione all'anagrafe di cittadini, anche italiani, che versino in condizioni di disagio abitativo, come avviene, ad esempio, in molte aree del Mezzogiorno.

Ricorda altresì che l'articolo 45, comma 1, lettera *t*), modifica l'articolo 35 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), in materia di assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, abrogando la disposizione (comma 5) secondo la quale l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare la sua segnalazione all'autorità.

La soppressione di tale previsione, alla luce dell'introduzione del reato di clandestinità, di cui all'articolo 21 del disegno di legge in esame, comporta l'obbligo, in capo alle strutture sanitarie, di segnalare il clandestino all'autorità competente, in conseguenza di quanto stabilito da altre disposizioni generali in materia, e, in particolare, dagli articoli 361, 362 e 365 del codice penale.

Ricorda, infatti, che l'articolo 361 del codice penale punisce il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Analoga disposizione reca l'articolo 362 del codice penale, con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio. L'articolo 365 del codice penale, infine, disciplina l'obbligo di referto: coloro che, nell'esercizio di una professione sanitaria, hanno prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, devono riferirne senza ritardo all'autorità competente. Tale obbligo è tuttavia escluso quando il referto esponga la persona assistita a procedimento penale.

Per quanto riguarda, poi, la disciplina generale dell'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, ricorda che, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del citato Testo unico sull'immigrazione e dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-

blica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Come confermato dalla giurisprudenza, lo straniero presente, anche irregolarmente, nel territorio dello Stato italiano ha infatti diritto di fruire di tutte le prestazioni sanitarie indifferibili e urgenti, trattandosi di diritto fondamentale della persona che deve essere tutelato ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Testo unico.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 del Codice di deontologia medica, dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo codice, il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscono la tutela della riservatezza. La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie: la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle

conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa; l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione.

Sottolinea, infine, che la disposizione in discorso si pone in contrasto con i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite, alla quale l'ordinamento interno deve necessariamente conformarsi. In proposito, ricorda altresì che la Commissione parlamentare per l'infanzia ha recentemente approvato una risoluzione volta a impegnare il Governo al pieno rispetto dei principi stabiliti dagli accordi internazionali in materia di infanzia.

Luciana PEDOTO (PD) ritiene che una norma volta a impedire a una persona malata di rivolgersi alle strutture sanitarie, perché soggiornante clandestinamente in Italia, rappresenti una grave aberrazione e una negazione della dignità della persona. Sottolinea inoltre come una simile disposizione rischi di mettere a repentaglio la salute sia degli stranieri irregolari sia dei cittadini italiani che con questi entrino in contatto, rendendo più probabile la diffusione di patologie da tempo debellate nel nostro Paese, come anche recenti fatti di cronaca hanno reso evidente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente di aver ricevuto due lettere, rispettivamente da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'Associazione italiana di pneumologia, nelle quali si evidenziano possibili rischi per la salute pubblica a seguito dell'eventuale approvazione delle disposizioni in discorso.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva, con riferimento all'articolo 45, comma 1, lettera *t*), che recenti notizie di stampa hanno accreditato l'ipotesi di uno scambio politico interno alla maggioranza, in base al quale la disposizione in esame sarebbe soppressa in cambio dell'introduzione di una norma sulle cosiddette «ronde». In proposito, si limita a sottolineare l'assoluta necessità di sopprimere la citata lettera *t*), per le ragioni illustrate dal relatore. Concorda altresì con il relatore sulle valutazioni critiche riferite all'articolo 42, ritenendo che esso rischi di impedire la registrazione all'anagrafe di molti neonati, creando una sorta di «bambini invisibili». Rileva inoltre che la disposizione in esame fa riferimento agli «immobili», implicitamente escludendo, a prima vista, la possibilità di risiedere in alloggi mobili o di fortuna. Ritiene inoltre che, al fine di approfondire tali disposizioni, sarebbe utile svolgere un ciclo di audizioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata esclusivamente ad esprimere un parere alle Commissioni competenti in sede referente – ciò che rende poco praticabile lo svolgimento di un ciclo di audizioni – e che, prima dell'espressione di tale parere, il testo potrebbe essere modificato da parte delle Commissioni medesime. Pertanto, anche in considerazione dei numerosi iscritti a parlare, ritiene che la discussione possa utilmente proseguire nelle prossime sedute.

Antonio PALAGIANO (IdV) esprime apprezzamento, pur all'interno di un atteggiamento complessivo di ferma opposizione al Governo e alla maggioranza, per la sensibilità di cui danno prova alcuni esponenti del Popolo della libertà, come il relatore, in materia etica e di diritti civili. Auspica quindi che, anche su altri provvedimenti di grande rilevanza etica che la Commissione sarà chiamata a esaminare, si creino le condizioni per una convergenza tra i liberali presenti in tutti i gruppi, in difesa dei diritti civili e, come in questo caso, della salute dei cittadini.

Carmine Santo PATARINO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita i colleghi ad attendere le modifiche che certamente, a suo avviso, saranno approvate dalle Commissioni competenti in sede referente, prima di esprimere un giudizio definitivo sul provvedimento in esame. Osserva altresì, rivolto al collega Palagiano, che la sensibilità per le questioni di carattere etico o legate alla salute dei cittadini è patrimonio comune di tutto il Popolo della libertà e dell'intera maggioranza, la quale ha già dimostrato di essere pronta a rivedere le proprie proposte quando queste mostrino dei limiti.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) auspica che, nelle prossime sedute, il relatore possa offrire ulteriori chiarimenti sulle modifiche che potranno essere apportate al provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli e C. 1370 Alessandri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la legge n. 281 del 1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, pose il nostro Paese all'avanguardia nel riconoscimento di regole e principi destinati nel tempo a consolidarsi nella cultura e nel sentire comuni. Nel tempo questa legge ha tuttavia mostrato alcuni limiti, non tanto in ragione della naturale evoluzione normativa degli ultimi diciotto anni, quanto in ragione di un'applicazione disomogenea, dispendiosa e spesso inefficace.

I gravi e tragici episodi verificatisi recentemente in provincia di Ragusa hanno dimostrato un « buco » nella rete di contenimento del randagismo.

Analogamente, il grave sisma che ha colpito l'Abruzzo, oltre agli ingenti danni alle persone ed alle cose, ha evidenziato una lacuna della gestione del randagismo; infatti la sola ASL dell'Aquila conta quattromila cani randagi, la cui gestione è andata ad appesantire la gestione dell'emergenza veterinaria.

Uno degli obiettivi principali della legge n. 281 del 1991 risiede nella regolamentazione dei rapporti uomo – animale – ambiente, tenendo presente da un lato la tutela della salute pubblica e dall'altro il mantenimento del benessere animale, con il fine comune della prevenzione del randagismo.

In questa sede ritiene non si possa tacere la più grave conseguenza di un'applicazione parziale della legge citata e cioè il *business* dei canili, che ha portato alla situazione di cani che passano buona parte della propria vita nei canili. E quindi in modo aberrante si è giunti al canile come fine e non al canile come mezzo, in vista dell'eliminazione del randagismo in una futura società più matura e consapevole.

Troppo spesso si apprende dai mezzi di comunicazione che spesso, nella parte meridionale della penisola, esistono « canili – lager », che offendono la sensibilità della gran parte degli italiani e proiettano un'immagine distorta del nostro Paese del mondo.

Passa quindi ad approfondire il merito delle proposte di legge in esame.

La Commissione è chiamata infatti ad esaminare, in sede referente, le proposte di legge n. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, n. 1236 Mancuso, n. 1319 Tortoli e n. 1370 Alessandri, recanti modifiche alla legge n. 281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

La proposta di legge n. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino contenente disposizioni sostanzialmente identiche a quelle già inserite in una proposta di legge presentata nella XV legislatura (n. 2833, Santelli ed altri), modifica la legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ed è costituita da 12 articoli, volti principalmente ad incentivare l'iscrizione all'anagrafe dei cani di proprietà, ad istituire strutture di accoglienza intermedie (case famiglia per cani), a promuovere la responsabilizzazione dei proprietari, ad ampliare le possibilità di accesso per i cani nei luoghi pubblici e nei servizi di trasporto pubblico e privato, a sensibilizzare i proprietari alla sterilizzazione degli animali e ad indicare le caratteristiche tecniche minime dei canili. I principali interventi normativi analizzati di seguito recano, come già accennato, sostituzioni, modifiche ed integrazioni ad articoli della legge n. 281 del 1991. Si limiterà, pertanto ad analizzare le modifiche introdotte.

L'articolo 1, al comma 1, aggiungendo un comma (1-*bis*) all'articolo 1 della legge n. 281 del 1991, stabilisce che, al fine della promozione e della tutela degli animali di affezione, lo Stato disciplina i seguenti livelli essenziali: la sterilizzazione dei cani e dei gatti; l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina e la protezione dei gatti in libertà; l'adeguamento delle strutture di accoglienza dei cani vaganti da parte dei comuni singoli o associati e delle comunità montane; l'istituzione delle case famiglia per cani; la responsabilizzazione collettiva nei confronti degli animali. Il comma 2, dettando alcune modifiche all'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, prevede: l'ammontare della detrazione, determinato con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese veterinarie, per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore (*microchip*) e per l'iscrizione all'anagrafe canina, le quali spese si aggiungono a quelle veterinarie che già usufruiscono della detrazione d'imposta del 19 per cento (comma 3); il pagamento delle spese previste da parte del proprietario o del detentore nel caso di cattura e mantenimento di cani vaganti identificati mediante tatuaggio o microprocessore; l'identificazione con microprocessore dei cani vaganti o tenuti presso i canili municipali e, se non reclamati entro trenta giorni, la cessione a privati previa sterilizzazione chirurgica; i requisiti di legge che devono avere gli enti e le associazioni protezioniste che si occupano di animali.

L'articolo 2, inserendo un nuovo articolo 2-*bis* nella legge n. 281 del 1991, istituisce l'obbligo della iscrizione dei cani all'anagrafe canina per chi intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane. L'identificazione dell'animale è compiuta nei tempi previsti, mediante un microprocessore recante un codice numerico identificativo da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale o dal medico veterinario libero professionista.

L'articolo 3, inserendo un nuovo articolo 2-*ter* nella legge n. 281 del 1991, prevede l'istituzione di case famiglia per cani di natura privata, registrate in un apposito elenco comunale ed ospitanti da un minimo di tre ad un massimo di dieci cani. Nella domanda presentata al comune e valutata dai servizi veterinari dell'ASL, il richiedente indica il numero di cani da adottare, dichiara la conformità degli spazi disponibili e accetta le norme volte alla tutela degli animali. La titolarità di una casa famiglia non comporta alcuna corresponsione economica, tranne le agevolazioni riguardanti le spese alimentari e quelle veterinarie per gli animali. Il titolare di una casa famiglia può tenere altri cani in custodia a pagamento, nella misura massima del 50 per cento della disponi-

bilità prevista. Da ultimo, in caso di violazioni, il comune può revocare la titolarità di una casa famiglia per cani.

L'articolo 4 inserisce nella legge n. 281 del 1991 il nuovo articolo 2-*quater*, disciplinante il libretto di identità, che è un documento di riconoscimento rilasciato dai servizi o dai medici veterinari, recante i dati dell'animale e del proprietario (comma 1), che deve essere maggiorenni.

L'articolo 5, che inserisce l'articolo 2-*quinquies* nella legge n. 281 del 1991, facilita l'accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati e vi consente il libero ingresso degli animali, con il pagamento del titolo d'ingresso ove previsto e con l'esclusione dei casi di tutela della salute pubblica. Sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cani guida delle categorie protette. Deve essere inoltre consentito, da parte delle capitanerie di porto, delle regioni e dei comuni, l'accesso dei cani al seguito dei proprietari sulle spiagge demaniali.

L'articolo 6, sostituendo l'articolo 3 della legge n. 281 del 1991, disciplina le competenze delle regioni, che, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, adeguano le proprie leggi in materia di randagismo. Tra le principali novità, rilevano i seguenti aspetti: la predisposizione dei modelli dei libretti d'identità, previsti dall'articolo 2-*quater*; la disciplina di risanamento del canile municipale e la sua trasformazione in « canile sanitario » o « ospedale veterinario », recante principalmente funzioni sanitarie e di pronto soccorso; le modalità per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di rifugi per cani, che al massimo possono ognuno ospitare duecento cani ed assolvono principalmente alle funzioni di ricovero, trattamento ed adozione degli animali; le linee guida di predisposizione degli elenchi comunali delle case famiglia, previste dall'articolo 2-*ter*, per l'agevolazione dell'accesso dei cani nei luoghi pubblici e privati, nonché per la concessione e il rinnovo della licenza per ogni rifugio privato; la disciplina di una specifica area della medicina veterinaria pubblica presso le ASL, con

responsabilità in materia di applicazione delle normative sul randagismo, sugli animali di affezione e sinantropi, sul benessere e protezione degli animali; il riparto tra i comuni dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di loro competenza è condizionato all'effettiva attuazione dei piani di adozione e di sterilizzazione dei cani e all'esito positivo dei controlli predisposti dalla regione stessa; l'assegnazione ai servizi veterinari delle ASL, in base al numero di cani identificati e registrati nell'anagrafe canina, delle risorse assegnate con il previsto decreto ministeriale di riparto dello specifico Fondo istituito per l'attuazione della legge; un programma di prevenzione del randagismo predisposto con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 7, sostituendo l'articolo 4 della legge n. 281 del 1991, definisce le competenze dei comuni; tra le principali novità, sottolinea la previsione dell'emanazione di appositi regolamenti per la corretta detenzione e tutela degli animali di affezione sui rispettivi territori nonché l'istituzione di formule assicurative per garantire l'assistenza veterinaria di base.

L'articolo 8, inserendo il nuovo articolo 4-*bis* nella legge n. 281 del 1991, reca le competenze dei servizi veterinari. In particolare, tali servizi devono sovrintendere all'anagrafe canina, alle strutture di ricovero e sanitarie per animali, assicurare le emergenze e partecipare ai programmi di prevenzione del randagismo.

L'articolo 9, sostituendo l'articolo 5 della legge n. 281 del 1991, disciplina le sanzioni per la mancata iscrizione all'anagrafe canina, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro, e per qualsiasi commercio di cani o di gatti in violazione delle leggi vigenti, punito con il pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

L'articolo 10, inserendo un nuovo articolo 5-*bis* nella legge n. 281 del 1991, istituisce i cimiteri per animali di affezione, realizzati da soggetti pubblici o privati e ubicati in zone scelte dal comune di appartenenza. La normativa che si

applica è quella cimiteriale statale, prevista dall'articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria, in attesa dell'emanazione di provvedimenti regionali.

L'articolo 11, inserendo il nuovo articolo 5-ter, introduce un'imposta comunale annuale di 20 euro per i possessori di cani. Specifiche esenzioni d'imposta riguardano: i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi; i cani appartenenti ad individui non residenti, né domiciliati nel comune, la cui permanenza non si protrae oltre due mesi o che già pagano l'imposta in altri comuni; i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento; i cani adibiti ai servizi dell'Esercito e a quelli di pubblica sicurezza; i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro e ospitati nelle case famiglia o nei rifugi; i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni; i cani con certificazione di avvenuta sterilizzazione.

L'articolo 12 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, le risorse utilizzate sono quelle stanziata dalla legge 2 dicembre 1998, n. 434, a cui si aggiungono gli introiti derivanti dall'imposta prevista dall'articolo 5-ter e dai trasferimenti effettuati dallo Stato.

Anche la proposta di legge n. 1236 Mancuso e altri, composta di tre articoli, modifica la legge n. 281 del 1991, in materia di trattamento degli animali di affezione e di identificazione dei cani; essa è diretta a favorire il controllo della popolazione canina e felina attraverso la sterilizzazione chirurgica, dando priorità alle strategie di sterilizzazione degli animali randagi.

L'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, stabilisce che la sterilizzazione chirurgica è lo strumento utilizzato per limitare le nascite della popolazione canina e felina. Nelle spese veterinarie detraibili sono incluse anche quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore e per l'iscrizione all'anagrafe canina. L'ammontare di tali spese è stabilito con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della legge. Le spese di cattura e di mantenimento dei cani vaganti catturati, regolarmente identificati mediante tatuaggio o microprocessore, sono a carico del proprietario o del detentore. I cani vaganti non identificati catturati e quelli ospitati presso i canili municipali o presso i rifugi per cani sono identificati con microprocessore (*microchip*) e, se non reclamati entro trenta giorni, possono essere ceduti a privati previa sterilizzazione chirurgica. La soppressione dei gatti che vivono in libertà, gravemente malati o incurabili, deve avvenire esclusivamente con metodi eutanasici. Sono indicati altresì i requisiti di legge che devono avere gli enti e le associazioni protezioniste che si occupano di animali.

L'articolo 2, che inserisce un nuovo articolo 2-bis nella legge n. 281 del 1991, istituisce l'obbligo della iscrizione dei cani all'anagrafe canina. per chi intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane. L'identificazione dell'animale è compiuta nei tempi previsti, mediante un microprocessore recante un codice numerico identificativo da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale o dal medico veterinario libero professionista.

L'articolo 3, modificando l'articolo 3 della legge n. 281 del 1991, istituisce l'anagrafe dei gatti presso i comuni o le aziende sanitarie locali, da disciplinarsi con legge regionale. Il riconoscimento del gatto è da realizzare mediante inserimento di un microprocessore con le modalità previste per i cani.

Analogamente alle proposte esaminate in precedenza, anche la proposta di legge n. 1319 Tortoli, composta di sette articoli, modifica la legge 14 agosto 1991, n. 281.

L'articolo 1, sostituendo l'omonimo articolo della citata legge n. 281, reca limitate modifiche ai principi generali ispiratori della disciplina.

L'articolo 2, inserendo un nuovo articolo 1-bis nella medesima legge, reca la definizione di animale di affezione e randagio, indica i requisiti di legge degli enti e delle associazioni protezioniste che si

occupano di animali e quelli riguardanti il sistema elettronico di identificazione (*microchip*).

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 2 della legge n. 281 del 1991, indica nella sterilizzazione il metodo per la gestione e il controllo della popolazione dei cani e dei gatti, effettuata dai comuni con i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o gli ambulatori veterinari privati. I proprietari o detentori che non provvedono a sterilizzare il proprio animale sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di 300 euro. I cani randagi e quelli ospitati presso canili comunali o rifugi per cani devono essere tatuati o muniti di sistema elettronico di identificazione e in particolare, se non reclamati entro il termine di venti giorni, devono essere sterilizzati. È vietato il maltrattamento di tutti gli animali randagi. È specificato che la gestione dei canili comunali o dei rifugi per cani è concessa prioritariamente alle associazioni o enti di protezione degli animali e, in particolare, a chi promuove l'uso degli animali per le terapie assistite e l'addestramento all'assistenza di persone diversamente abili. Viene poi stabilito che le strutture citate siano sottoposte periodicamente a controllo igienico-sanitario da parte dei servizi veterinari delle ASL. Mediante il richiamo all'articolo 361 del codice penale (*Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale*), i responsabili delle strutture medesime vengono equiparati a pubblici ufficiali e, in quanto tali, tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra che a quella abbia obbligo di riferire, i reati di uccisione di animali (articolo 544-*bis* c.p.), maltrattamento di animali (articolo 544-*ter* c.p.), spettacoli o manifestazioni vietate (articolo 544-*quater*), combattimenti tra animali (articolo 544-*quinquies*), uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638 c.p.), abbandono di animali (articolo 727 c.p.), nonché la violazione dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (*Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pel-*

licce), e ogni altro reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

L'articolo 4 inserisce cinque nuovi articoli – da 2-*bis* a 2-*quinquies* – dopo l'articolo 2 della legge 281 del 1991, e stabilisce: la gratuità delle spese veterinarie sostenute da non abbienti, titolari di un reddito imponibile non superiore a euro 10.628,16, ivi comprese quelle relative alle vaccinazioni, alla sterilizzazione e per l'iscrizione all'anagrafe canina e felina; il diritto per tutti coloro che adottano cani e gatti ospitati nelle strutture di rifugio di usufruire per tutta la durata della vita dell'animale dei servizi veterinari gratuiti; il divieto di possedere, acquistare, ricevere o fare commercio di cani o gatti non iscritti all'anagrafe canina e felina o privi del sistema elettronico di identificazione; il divieto di allontanare entro un certo tempo i cuccioli degli animali d'affezione, inclusi i furetti, dalla madre; l'istituzione dell'anagrafe canina e felina nazionale presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; l'identificazione da parte dei comuni di zone di spiagge demaniali aperte all'accesso degli animali d'affezione.

L'articolo 5 – che sostituisce l'articolo 3 della legge 281 del 1991 – demanda alle competenze delle regioni: la disciplina riguardante l'anagrafe canina e felina; l'applicazione, entro il 3 luglio 2012, del citato sistema elettronico di identificazione (*microchip*) per tutti i cani iscritti all'anagrafe canina; la trasmissione dei dati regionali all'anagrafe canina e felina nazionale; l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo e per l'attuazione delle misure di sterilizzazione e di incentivazione delle adozioni degli animali ospitati nei canili e gattili, in cui è previsto anche l'ausilio delle guardie giurate delle associazioni animaliste o protezioniste.

L'articolo 6, in tema di sanzioni, sostituendo l'articolo 5 della citata legge n. 281, stabilisce che l'abbandono dell'animale custodito nella propria abitazione sia punito con il pagamento di una somma da 5.000 euro a 10.000 euro, la mancata

iscrizione all'anagrafe canina e felina sia sanzionata con il pagamento di una somma di 300 euro, l'assenza di tatuaggio o di *microchip* con il pagamento di una somma di 150 euro e il commercio al fine di sperimentazione con il pagamento di una somma da 10.000 euro a 20.000 euro.

L'articolo 7, modificando l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, consente la detrazione d'imposta del 19 per cento per le spese veterinarie, per la parte che eccede 150 euro, fino a un limite stabilito per legge, e demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione delle tipologie di animali previste.

Ricorda, infine, che la proposta di legge n. 1370 Alessandri, composta di due articoli – di contenuto identico alla proposta di legge n. 3195 presentata nella XV legislatura – istituisce un fondo per la sterilizzazione degli animali di affezione e incrementa le risorse per riqualificare i ricoveri ad essi destinati.

L'articolo 1 prevede un piano nazionale annuale per il finanziamento della sterilizzazione degli animali di affezione ricoverati nei canili sanitari e nei canili rifugio o detenuti dai privati, approvato con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro il 28 febbraio di ciascun anno (comma 1 e 2). Il suddetto piano stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse stanziate da ripartirsi tra le regioni in considerazione delle aree territoriali maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo (comma 3). Una parte delle risorse del fondo può utilizzarsi per le campagne di sterilizzazione degli animali di affezione rivolte ai proprietari privati (comma 4). Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha una dotazione di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 ed è coperto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute (comma 5 e 6).

L'articolo 2, al comma 1, incrementa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 il fondo istituito per attuare gli interventi previsti per gli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, al fine di riqualificare le aree destinate al ricovero degli animali (canili comunali e rifugi per cani). Le maggiori risorse stanziate sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in proporzione al numero degli animali di affezione vaganti nel rispettivo territorio o mantenuti all'interno dei canili comunali e dei rifugi e sulla base dei progetti di riqualificazione presentati, d'intesa con i comuni territorialmente competenti (comma 2). Alla copertura degli oneri previsti si provvede nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute (comma 3).

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime viva soddisfazione per l'inizio dell'esame delle proposte di legge di riforma della legge n. 281 del 1991 e ringrazia il relatore per la dettagliata illustrazione delle stesse. Ricorda altresì che, nel corso della legislatura, sono già state emanate alcune ordinanze contingibili ed urgenti, con riferimento, ad esempio, ai *microchip*, all'anagrafe canina nazionale, alla tutela della incolumità pubblica. Preannuncia, infine, la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge in materia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 aprile 2009.

**Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.
C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.

C. 797 Angela Napoli.

ALLEGATO

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. (Testo unificato C. 141 Ascierto e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 141 Ascierto e abb. recante « Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia »;

considerata l'esigenza di non dare luogo a discriminazioni tra chi fa domanda per l'arruolamento nelle Forze armate e chi fa domanda per l'arruolamento nelle Forze di polizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al comma 1, le parole « ad eccezione di quei casi in cui il deficit di G6PD abbia dato luogo a comprovate manifestazione emolitiche » siano sostituite dalle seguenti « anche in quei casi in cui il deficit di G6PD abbia dato luogo a manifestazioni emolitiche ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01310 Nastri: Attività dell'AGEA nelle province di Novara, Vercelli e Torino, con riferimento alla rideterminazione dell'uso del suolo nelle risaie e al pagamento degli aiuti comunitari ..	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	129
5-01307 Brandolini: Aiuti finanziari alle organizzazioni di produttori (OP) nel settore ortofrutticolo	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	130
5-01311 Ruvolo: Iniziative per superare i problemi derivanti dalla riduzione dei limiti temporali per l'utilizzo delle somme iscritte in bilancio per precedenti infrastrutture irrigue nelle aree sotto utilizzate	121
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	131

INTERROGAZIONI:

5-00241 Cuomo: Iniziative in merito ai casi di malattia vescicolare suina registratisi nella zona del Melandro-Marmo in Basilicata	122
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	132
5-00896 Marco Carra: Misure di sostegno delle produzioni casearie a lunga stagionatura ..	122
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	133

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Nuovo testo C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Parere alle Commissioni riunite I e V (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	122
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	124
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	134
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01310 Nastri: Attività dell'AGEA nelle province di Novara, Vercelli e Torino, con riferimento alla rideterminazione dell'uso del suolo nelle risaie e al pagamento degli aiuti comunitari.

Gaetano NASTRI (PdL), illustrando la sua interrogazione, fa presente che ad oggi risultano persistere i ritardi segnalati nell'interrogazione.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gaetano NASTRI (PdL) si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal Governo.

5-01307 Brandolini: Aiuti finanziari alle organizzazioni di produttori (OP) nel settore ortofrutticolo.

Sandro BRANDOLINI (PD) si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, non discute della puntualità della risposta del Governo, ma osserva che l'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta incentiva forme associative fra i produttori e risponde all'esigenza di aggregare questi ultimi in ambiti più ampi rispetto a quelli regionali, per migliorarne la competitività. Ritiene pertanto, a suo parere, che la direttiva europea consenta di erogare finanziamenti alle organizzazioni dei produttori che operano in regioni in cui è prevista l'integrazione del contributo incentivante, pur avendo sede in regioni diverse. Nel prendere atto della richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea, invita quindi il Governo a procedere nella direzione di favorire una maggiore aggregazione tra i produttori che operano in diverse regioni.

5-01311 Ruvolo: Iniziative per superare i problemi derivanti dalla riduzione dei limiti temporali per l'utilizzo delle somme iscritte in bilancio per precedenti infrastrutture irrigue nelle aree sotto utilizzate.

Giuseppe RUVOLO (UdC) si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe RUVOLO (UdC), pur apprezzando la risposta del sottosegretario, non si dichiara soddisfatto. Infatti, gli interventi infrastrutturali irrigui nelle aree sottoutilizzate, nonostante la reiscrizione in bilancio di fondi colpiti da perenzione amministrativa, rischiano di non essere portati a termine. Si tratta, nel caso descritto nella interrogazione, di contratti di appalto già stipulati, che non possono essere avviati per mancanza delle risorse necessarie, oppure di appalti già avviati che rischiano la rescissione contrattuale in danno dei consorzi di bonifica committenti. Del resto, è comprensibile che le imprese che si sono aggiudicate i lavori si tutelino per i danni derivanti dalla mancata attuazione del contratto. Si delinea dunque il rischio di lasciare incompiute moltissime opere. Invita quindi il Governo ad intervenire con tempestività, anche al fine di rimettere in moto i cantieri, per non danneggiare ulteriormente i territori destinatari di tali interventi.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.30.

5-00241 **Cuomo: Iniziative in merito ai casi di malattia vescicolare suina registratisi nella zona del Melandro-Marmo in Basilicata.**

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio CUOMO (PD) replicando, ringrazia il Governo per la risposta fornita che si configura come un primo passo di attenzione nei confronti degli allevatori che operano in Lucania. Invita quindi il Governo a prestare maggiore attenzione nei confronti del comparto della trasformazione della carne suina in Lucania, che merita il riconoscimento di marchi di qualità e di ricevere adeguate incentivazioni, trattandosi di un settore produttivo rilevante per l'economia della regione.

5-00896 **Marco Carra: Misure di sostegno delle produzioni casearie a lunga stagionatura.**

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco CARRA (PD) replicando, si dichiara assolutamente non soddisfatto, pur ringraziando il Governo per la risposta alla sua interrogazione. Si tratta di problemi segnalati in modo puntuale da parte dei consorzi di tutela del parmigiano reggiano e del grana padano, auditi in questa Commissione alcuni mesi fa: Ricorda inoltre che i fondi comunitari destinati al sostegno dei formaggi a lunga stagionatura sono stati sacrificati nel negoziato comunitario, sostanzialmente a favore delle quote latte. Rilevando che l'Unione europea consente interventi degli Stati membri, preannuncia che promuoverà ogni inizia-

tiva, anche legislativa, diretta al sostegno delle produzioni di parmigiano reggiano e grana padano.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO, indi del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Nuovo testo C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo del disegno di legge, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e V e trasmessi nella serata di ieri.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, osserva che il disegno di legge C.1441-bis-B, già approvato dalla Camera nella seduta del 2 ottobre 2008, è stato significativamente modificato e integrato nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento. Ulteriori modifiche sono state poi apportate dalle Commissioni riunite I e V.

Per quanto riguarda le parti che interessano l'ambito di competenza della Commissione Agricoltura, richiama l'attenzione sull'articolo 20, introdotto al Senato, che autorizza il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro, al fine di conseguire una maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché di razionalizzare ed economizzare le procedure. La norma richiamata prevede, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione delle foreste demaniali e la protezione della natura, la possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Tali assunzioni, nonché il trattamento economico, sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento. Nella norma richiamata si specifica, tra l'altro, che l'operaio assunto ai sensi della legge n. 124 non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Il comma 2 – cui è stata apportata una modifica tecnica dalle Commissioni I e V – prevede che al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, mentre il comma 3 contiene la clausola di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4 del medesimo articolo 20 dispone l'applicazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001, sul riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, agli idonei nominati nell'anno 2008 nelle qualifiche dirigenziali ai sensi dell'articolo 1, comma 346, lettera c), della legge finanziaria per il 2008. L'articolo 8 richiamato prevede che la nomina a primo dirigente del Corpo forestale dello Stato decorre a tutti gli

effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria; ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. L'articolo 1, comma 346, della legge n. 244 del 2007 ha disposto una serie di autorizzazioni di spesa volte ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali. In particolare, la lettera c) dispone uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nel Corpo forestale dello Stato, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con la possibilità di utilizzazione delle graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi. Secondo un emendamento approvato dalle Commissioni riunite I e V, gli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 20 sono quantificati in euro 201.540,69 per il 2009 e euro 24.037 per il 2010. Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 346, lettera c), della legge finanziaria per il 2008.

Le ulteriori modifiche apportate dalle Commissioni riunite I e V non riguardano aspetti di competenza della Commissione Agricoltura.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, raccomandando l'accoglimento della proposta del relatore, precisa che l'articolo 20 costituisce un intervento da tempo necessario. Rammenta altresì che gli operai a contratto del Corpo forestale dello Stato, interessati dalla predetta disposizione, sono attualmente impegnati

per l'emergenza del terremoto in Abruzzo, attività certamente meritevole di particolare attenzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso l'esame preliminare congiunto del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale ed è passata all'esame degli emendamenti al predetto disegno di legge.

Avverte che è in distribuzione un nuovo fascicolo degli emendamenti, contenente gli emendamenti da esaminare e una correzione alla proposta emendativa Fogliato 13.3, che deve leggersi come aggiuntiva all'articolo 13 e non sostitutiva del medesimo e che è stata conseguentemente rinumerata come 13.01 (*vedi allegato 6*).

Richiama quindi l'attenzione sulle questioni principali sulle quali, in base al confronto svoltosi tra le parti politiche, risulta formatosi un orientamento ampiamente condiviso: la soppressione dell'articolo 21, la modifica dell'articolo 16, al fine di eliminare le parti non strettamente coerenti con il contenuto proprio e le finalità della legge comunitaria, e la previsione del parere parlamentare su alcuni schemi di decreto legislativo di competenza della Commissione, previsione sulla quale, come Presidente della Commissione, non può non dimostrare la propria sensibilità.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, chiede preliminarmente al deputato Ruvolo di precisare le ragioni del suo emendamento 13.1 e, in particolare, se è motivato da particolarità territoriali.

Giuseppe RUVOLO (UdC) precisa che con l'emendamento 13.1 propone di portare dal 1° settembre 1998 al 1° gennaio 1999 il termine entro il quale devono essere impiantate le superfici da regolarizzare, al fine di ricomprendere nella norma anche la campagna ancora in corso al settembre 1998.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, esprime quindi il parere sulle proposte emendative presentate. In particolare, si rimette alla Commissione sugli emendamenti Brandolini 1.1 e Servodio 1.2. Esprime parere contrario sull'emendamento Ruvolo 13.1, ritenendo che lo spostamento del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13 sia ininfluenza, considerato che l'impianto dei vigneti non avviene dopo il 1° settembre. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Ruvolo 13.2, mentre si rimette al parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 13.01. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Catanoso 16.1 e Zamparutti 16.2 e sugli identici emendamenti Catanoso 16.3 e Zamparutti 16.4. Esprime invece parere favorevole sugli identici emendamenti Catanoso 16.5, Cenni 16.6 e Zamparutti 16.7, nonché sugli identici emendamenti Fogliato 21.1, Catanoso 21.2, Ruvolo 21.3, Palumbo 21.4 e Oliverio 21.5.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO dichiara che il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fogliato 13.01, sul quale il relatore si è rimesso al Governo.

Viviana BECCALOSSO (PdL) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sull'articolo aggiuntivo 13.01 e, in particolare, se esso riguarda anche la delicata

questione delle « fascette » per i vini a denominazione d'origine.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO precisa che l'articolo aggiuntivo riguarda essenzialmente il ruolo del Comitato nazionale vini e l'etichettatura dei vini, in un'ottica di trasparenza.

Massimo FIORIO (PD) rileva che l'articolo aggiuntivo Fogliato 13.01 prevede un intervento legislativo notevolmente più ampio di quello già recato dal disegno di legge, che si estende all'intero settore vitivinicolo. Esso richiederebbe pertanto una riflessione più approfondita, fondata eventualmente su un'ampia consultazione delle categorie interessate.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO sottolinea che l'articolo aggiuntivo Fogliato 13.01 prevede una delega al Governo e, quindi, non esclude la possibilità di un ulteriore intervento parlamentare sulla materia.

Massimo FIORIO (PD) ribadisce la necessità di una più adeguata valutazione della proposta in discussione, anche per evitare problemi nelle successive fasi dell'*iter*.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), sottolineando che la disciplina da definire in concreto potrà essere valutata anche in una fase successiva con il contributo delle rappresentanze del settore vitivinicolo, invita ad approvare sin d'ora il suo articolo aggiuntivo 13.01.

Carlo NOLA (PdL) desidera manifestare le proprie perplessità sulla parte dell'articolo aggiuntivo Fogliato 13.01, in cui si delega il Governo a « rivedere il sistema dei controlli » sulle produzioni vitivinicole. Non vorrebbe infatti che possa essere riaperta una questione sulla quale è stata conseguita un'intesa conseguita a livello regionale.

Angelo ZUCCHI (PD), pur comprendendo la necessità di una revisione della

legge n. 164 del 1992, a seguito della nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sottolinea che la Commissione dovrebbe assumere una seria iniziativa legislativa in questa direzione, dopo un'adeguata consultazione delle categorie del settore ed eventualmente anche attraverso una delega al Governo. La legge comunitaria – e i tempi di esame che sono ad essa connessi – non appare invece la sede adatta per un intervento legislativo del genere proposto.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Brandolini 1.1 e Servodio 1.2 e respinge gli emendamenti Ruvolo 13.1 e 13.2. Approva inoltre l'articolo aggiuntivo Fogliato 13.01.

Basilio CATANOSO (PdL) dichiara di ritirare i suoi emendamenti 16.1 e 16.3, sentendosi rassicurato dal fatto che, come emerso dal dibattito, la Commissione non intende cedere ai tentativi di anticipazione della revisione della legge n. 157 del 1992.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) considera irresponsabile, tanto più in sede di legge comunitaria, non adempiere correttamente agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. In particolare, sottolinea che l'articolo 2 della cosiddetta direttiva « uccelli » è correttamente recepito dall'articolo 16, comma 1, nel testo inizialmente presentato dal Governo e non in quello modificato dal Senato. Il Senato, infatti, ha impropriamente inserito un rinvio alla « Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici », che costituisce un documento interpretativo e di orientamento privo di base normativa e fuorviante. In tal modo, quindi, viene messa in discussione la corretta attuazione della direttiva e si inserisce una disposizione non coerente con il contenuto proprio e le finalità della legge comunitaria. Trova infine discutibile che, in prossimità delle elezioni europee, si adottino posizioni così poco rispettose degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea.

Carlo NOLA (Pdl) sottolinea che la citata « Guida alla disciplina della caccia » è un documento ufficiale, predisposto su impulso della Commissione europea, per risolvere i possibili dubbi nella applicazione pratica della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Può darsi che altri Paesi europei non abbiano la necessità di un richiamo esplicito a tale documento, ma non è così per l'Italia, dove alcuni tribunali amministrativi regionali non riconoscono valore alla Guida in assenza di un riconoscimento normativo. La Guida costituisce inoltre uno strumento necessario anche per il fatto che l'Istituto nazionale della fauna selvatica, ora confluito nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ha affermato di non essere in grado di interpretare la direttiva in questione e quindi non ha espresso i pareri di competenza, con la conseguenza che le regioni hanno legiferato in maniera non corretta, incorrendo nelle ben note procedure di infrazione.

Basilio CATANOSO (Pdl), nel ribadire la propria contrarietà alle modifiche apportate dal Senato sugli aspetti in discussione, fa presente che la sua posizione è notoriamente non favorevole alla caccia e piuttosto vicina a quella della collega Zamparutti. Tuttavia, apprezzando lo sforzo compiuto dalla Commissione, che ha dimostrato ancora una volta la sua ragionevolezza, ritiene che ci si possa limitare in questa sede a sopprimere il comma 3 dell'articolo 16, rinviando un più approfondito esame delle altre questioni ad una diversa sede, nella quale potrà svolgersi una discussione più adeguata, nel rispetto delle posizioni di ciascuno.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di domani la Commissione inizierà l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C.781 Carlucci, C.2117 Bellotti e C.2354 Cenni, concernenti disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche; come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame potrà poi proseguire al termine dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sull'argomento.

Viviana BECCALOSSI (Pdl), esprimendo soddisfazione per il fatto che la Commissione avvierà l'esame delle iniziative legislative ricordate dal Presidente, desidera richiamare l'attenzione sul fatto che i parlamentari non devono farsi carico solo di portare avanti le istanze del territorio o delle categorie di riferimento, ma devono assumersi la responsabilità generale di trovare una soluzione ai problemi posti. Con particolare riferimento alle questioni relative alla caccia, pertanto, invita a tenere conto sia delle sensibilità ecologiste e animaliste sia dell'esigenza di chi intende esercitare la pratica venatoria nel rispetto della natura e delle leggi.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Zamparutti 16.2 e 16.4.

Susanna CENNI (PD) esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione è orientata alla soppressione del comma 3 dell'articolo 16 e che, in proposito, il Governo ha modificato la posizione contraria espressa nella seduta di ieri. Si tratta di una scelta di buon senso, soprattutto dopo che anche la legge della regione Veneto è stata deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Auspica quindi che la Commissione sappia svolgere un lavoro serio sulle proposte di legge in materia di danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica, obiettivo possibile a condizione che tutte le parti politiche si impegnino ad un confronto trasparente. Infatti, nel merito sono legittime le più diverse posizioni, purché il dibattito si svolga in modo trasparente, mentre non sono accettabili furbizie e tentativi di far passare emendamenti in sedi non appropriate.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolinea che in Commissione si è registrato un generale orientamento a discutere nel merito sul-

l'argomento, nella sede appropriata e al momento opportuno.

La Commissione approva gli identici emendamenti Catanoso 16.5, Cenni 16.6 e Zamparutti 16.7.

Viviana BECCALOSSI (PdL) dichiara, a titolo personale, che si asterrà nella votazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 21.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fogliato 21.1, Catanoso 21.2, Ruvolo 21.3, Palumbo 21.4 e Oliverio 21.5.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, propone conclusivamente che la Commissione riferisca in senso favorevole al disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO raccomanda l'accoglimento della proposta del relatore.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottolinea che, mentre viene apprezzato l'atteggiamento di buon senso e di ragionevolezza della Commissione, non si deve dimenticare che ben diverso è stato il comportamento della maggioranza presso l'altro ramo del Parlamento. Infatti, per quanto riguarda l'articolo 21, con la sua approvazione è stato dato spazio alle *lobby* o addirittura a pressioni « malavitose » che cercano in Parlamento di affossare l'agricoltura. Per quanto riguarda la caccia, oggetto dell'articolo 16, la maggioranza al Senato ha tentato di inserire una modifica significativa e inaccettabile e oggi alla Camera si è convinta ad eliminarla per evitare contrapposizioni politiche evidenti; l'opposizione ha dato il suo consenso, ma sia chiaro che le furbizie e l'arroganza non devono certamente ripetersi.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) dichiara che il suo gruppo si asterrà nella votazione della proposta del relatore, pur manifestando apprezzamento per la soppressione dell'articolo 21. Preannuncia inoltre

a presentazione di emendamenti nelle successive fasi dell'*iter*, riferiti anche all'articolo 24.

Angelo ZUCCHI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo, esprimendo comunque soddisfazione per gli emendamenti agli articoli 16 e 21 approvati dalla Commissione. Auspica inoltre che le dichiarazioni oggi rese possano trovare riscontro nella concretezza dei comportamenti futuri, pur nella diversità delle posizioni e delle sensibilità. Al riguardo, sottolinea in ogni caso la pericolosità di posizioni estremiste, che generano ulteriore estremismo, con conseguenze negative per tutti. Si riferisce in particolare al testo di modifica della legge n. 157 del 1992, in corso di elaborazione al Senato, che costituisce una forzatura perché consente la caccia senza nessun vincolo effettivo.

Ribadisce inoltre le perplessità formulate in merito alla delega per la revisione della normativa sul settore vitivinicolo, che doveva più opportunamente costituire oggetto di un autonomo procedimento legislativo presso la Commissione Agricoltura, nel cui ambito assicurare anche la partecipazione delle rappresentanze delle categorie interessate.

Preannuncia infine la presentazione di emendamenti nelle successive fasi dell'*iter* del disegno di legge.

Marcello DI CATERINA (PdL) esprime rammarico e stupore per le affermazioni del deputato Ruvolo che, nonostante la sua lunga esperienza parlamentare, ha fatto cenno ad atteggiamenti malavitosi in Parlamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che il deputato Ruvolo certamente non si riferiva ai parlamentari e al lavoro svolto con serenità dalla Commissione.

La Commissione approva infine la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Gottardo quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame preliminare congiunto del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favore-

vole, per le parti di competenza della Commissione Agricoltura.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO raccomanda l'accoglimento della proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.30.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01310 Nastri: Attività dell'AGEA nelle province di Novara, Vercelli e Torino, con riferimento alla rideterminazione dell'uso del suolo nelle risaie e al pagamento degli aiuti comunitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa ai criteri di controllo utilizzati nelle aree interessate dalla coltura del riso, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che questo Ministero e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono già intervenuti da tempo promuovendo un incontro il 9 febbraio 2009 con i rappresentanti della regione Piemonte, Organismo pagatore regionale Piemontese, e l'Ente nazionale risi per discutere di tale problema.

In conseguenza di tale incontro è stato deciso di effettuare una revisione del lavoro di fotointerpretazione della copertura del suolo (*refresh*) al fine di verificare la corretta applicazione della normativa comunitaria.

Tale revisione del lavoro di fotointerpretazione è stata estesa anche alle altre zone interessate dalla risicoltura ed ubicate al di fuori del Piemonte.

A tal proposito si precisa altresì che gli « arginelli » citati nell'interrogazione non sono considerati tare improduttive, ma aree eleggibili a tutti gli effetti ai vari regimi d'aiuto relativi alla coltura del riso.

Inoltre la citata AGEA ha completato il lavoro d'indagine sottoponendo ai servizi tecnici della Commissione europea, una nota contenente alcune considerazioni ed elementi in base ai quali è possibile considerare eleggibili all'aiuto anche alcune aree tecniche quali argini principali, canali secondari, etc. di larghezza superiore al limite previsto dalla regolamentazione comunitaria.

Il lavoro di revisione è stato completato ad inizio marzo e sono state avviate le procedure per consentire il pagamento degli aiuti anche rispetto alle succitate aree.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01307 Brandolini: Aiuti finanziari alle organizzazioni di produttori (OP) nel settore ortofrutticolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno far presente che il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio stabilisce all'articolo 103-*sexies* che gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione Europea a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 per cento della somma dei contributi finanziari spettanti ai soci delle organizzazioni dei produttori.

Il predetto aiuto nazionale può essere erogato solo nelle Regioni nelle quali il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente « scarso », cioè quando le organizzazioni dei produttori hanno commercializzato meno del 20 per cento del valore della produzione ortofrutticola regionale.

Per l'anno 2008, la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell'aiuto alle sole organizzazioni dei produttori delle sette regioni aventi diritto (Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna).

I fondi necessari al pagamento degli aiuti, quantificati in 25,479 milioni di euro, sono stati ottenuti con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea in data 26 febbraio 2009.

Al riguardo, si fa presente che questo Ministero ha predisposto, con l'accordo di Agea, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni interessate, uno schema di provvedimento, trasmesso alla Conferenza Stato-regioni, che ha sancito la prevista intesa nella seduta dell'8 aprile 2009.

Pertanto, il suddetto schema di decreto è in corso di adozione nella stesura conforme alla normativa comunitaria, così come autorizzata dalla Commissione europea, senza alcuna possibilità di prendere in considerazione quanto rappresentato dall'interrogazione in esame, atteso che questo Ministero ha da tempo sottoposto la citata questione alla stessa Commissione CE, la quale non ha assunto al momento una posizione nel senso auspicato dall'interrogante.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01311 Ruvolo: Problemi derivanti dalla riduzione dei limiti temporali per l'utilizzo delle somme iscritte in bilancio per infrastrutture irrigue nelle aree sottoutilizzate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa alle iniziative poste in essere da questo Ministero per risolvere il problema della mancata reiscrizione nel bilancio di questa amministrazione dei fondi destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali irrigue, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo si fa presente che la citata interrogazione si riferisce ai fondi destinati alle aree sottoutilizzate, alla realizzazione dei quali interventi provvede un Commissario *ad acta* attraverso provvedimenti di concessione dei lavori ai Consorzi di bonifica.

In relazione a ciò, si ritiene opportuno far presente che, nel corso dell'anno 2008 e al principio del 2009, la gestione commissariale ha chiesto la reiscrizione dei fondi colpiti da perenzione, per un totale di euro 24.652.442,90.

Tali fondi provengono dal capitolo 7581 « Somme da erogare per interventi in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 96 del 1993 », dal capitolo 7590 « Somme occorrenti per il completamento di opere infrastrutturali nelle aree depresse » e dal capitolo 7580 « Somme occorrenti per il completamento di opere infrastrutturali nelle aree depresse » del bilancio di previsione di questo Ministero, ora capitolo 7780, pag. 91.

Le richieste sono state inoltrate al competente Ministero dell'economia nel rispetto dei tempi dovuti ma, ad oggi, non hanno avuto esito.

Si rappresenta che la perenzione che ha colpito le somme è dovuta in parte dal mutamento delle disposizioni sui relativi termini in riferimento alle somme iscritte per gli investimenti nel bilancio dello Stato, con la riduzione da sette a tre anni ma, in parte, anche dai ritardi con i quali i lavori sono iniziati e proseguono senza che le risorse impegnate vengano spese nei tempi che il legislatore ha, evidentemente, ritenuti ragionevoli, al fine di evitare che ingenti risorse restino immobilizzate.

Il problema, comune a moltissimi centri di spesa che, al pari di questa amministrazione, non hanno visto soddisfatte le proprie richieste e non sono in grado di adempiere alle pretese creditorie, è stato ampiamente esaminato da questo Ministero che ha studiato possibili soluzioni alternative per sopperire alla mancata reiscrizione; in particolare è stata presa in considerazione la possibilità di chiedere una variazione di competenza e cassa ma, trattandosi di capitoli di fattore legislativo peraltro già colpiti dai tagli recati dal decreto-legge n. 112 del 2008, questa ipotesi è stata abbandonata.

Qualsiasi azione richiede, comunque, l'intervento del competente Ministero dell'economia, che è stato già interessato in via informale ed al quale questa amministrazione sta per trasmettere in via ufficiale una richiesta di iniziativa, ed eventualmente anche di modifica alle norme vigenti.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00241 Cuomo: Iniziative in merito ai casi di malattia vescicolare suina registrati nella zona del Melandro-Marmo in Basilicata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta indicata in oggetto, con la quale vengono chiesti elementi per la risposta all'interrogazione richiamata in oggetto, concernente la malattia vescicolare dei suini che sta interessando alcuni allevamenti in provincia di Potenza, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno premettere che per le infezioni epizootiche, in cui rientra la vescicolare, i capi abbattuti in esecuzione di ordinanze dell'autorità sanitaria, vengono risarciti nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Per quanto riguarda, invece il mancato reddito nel periodo di fermo stalla, dopo l'abbattimento dei capi infetti, per la disinfezione delle strutture e degli ambienti di ricovero, e per la mancata movimentazione degli allevamenti nelle aree di rispetto e sorveglianza, circostanti ai focolai, non è consentito dalla normativa comunitaria nessun aiuto diretto agli allevatori.

Sono consentite, invece, tutte quelle azioni volte alla prevenzione e all'eradicazione delle infezioni.

Tutto ciò premesso, per la parte di competenza, si fa presente che nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e del Regolamento di esenzione n. 1857/2006, la vigente normativa sul fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008 pur non preve-

dendo aiuti diretti agli allevatori per le infezioni epizootiche, consente, tuttavia, di coprire con polizze assicurative agevolate, i mancati redditi nel periodo di fermo dell'allevamento (fermo stalla) e per la mancata o ridotta movimentazione degli animali nelle aree di rispetto e sorveglianza.

Consente, inoltre di coprire, sempre con polizze agevolate, l'intera spesa per lo smaltimento degli animali morti anche per cause diverse dalle epizootie.

Per la copertura dei relativi rischi questa Amministrazione concorre al pagamento dei premi fino al 50 per cento della spesa sostenuta dagli allevatori.

Occorre tenere presente, inoltre, che l'assicurabilità delle epizootie rientra nella tipologia dei rischi catastrofali per cui le imprese di assicurazione sono molto caute nella prestazione della copertura.

Tuttavia, anche se le agevolazioni per i rischi epizootici sono state introdotte soltanto negli ultimi anni nel piano assicurativo nazionale, le relative coperture già trovate piena radicazione nelle aree a vocazione zootecnica, soprattutto per la specie bovina.

Relativamente ai suini, si registrano maggiori difficoltà per la variabilità e maggiore complessità delle diverse tipologie di allevamento.

È prevedibile che, già nel corso di questo anno, con l'ampliamento delle aree di intervento previsto nel piano assicurativo, le compagnie possano trovare maggiore interesse anche in questo settore produttivo.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00896 Marco Carra: Misure di sostegno delle produzioni casearie a lunga stagionatura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che questo Ministero sta attivando contatti con i competenti uffici della Commissione europea per verificare la fattibilità e la compatibilità giuridica dell'intervento richiesto.

Tuttavia, si sottolinea che in questi mesi è stato definito da questo Ministero il nuovo piano di interventi di aiuti alimentari a favore degli indigenti, di cui al Reg. (CE) n. 3149/92. Per l'Italia, il piano 2009 determina un sensibile incremento

delle risorse e questo apporta un importante beneficio per gli indigenti, particolarmente atteso in questa fase di grande difficoltà economica generale. Tale intervento consentirà, allo stesso tempo, di offrire opportunità aggiuntive di collocamento di prodotto per molte categorie di prodotti alimentari. Per la categoria formaggi tale intervento si rivolge ai prodotti certificati a denominazione di origine.

Il piano varato da questa amministrazione prevede per il Parmigiano reggiano e il Grana padano un incremento di risorse rispetto al 2008 di ben oltre 31 milioni di euro.

ALLEGATO 6

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2007/66/CE aggiungere la seguente: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

- 1. 1.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Approvato)

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2008/87/CE aggiungere la seguente: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializ-

zazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

- 1. 2.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

(Approvato)

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° settembre 1998 con le seguenti: 1° gennaio 1999.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 31 agosto 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

- 13. 1.** Ruvolo.

Al comma 1, sostituire le parole: di 6.000 euro/ha con le seguenti: che equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

- 13. 2.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune di mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di vini a denominazione d'origine vitivinicola, ivi compresa la legge 10 febbraio 1992, n. 164, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;

b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale vini;

c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione ed imitazione;

d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto

concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;

e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;

f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia ed applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

13. 01 (ex 13. 3.) Fogliato, Callegari, Negro, Ranieri.

(Approvato)

ART. 16.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alla fine del capoverso.

* **16. 1.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alla fine del capoverso.

* **16. 2.** Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente: « L'esercizio venatorio è, comunque, vietato durante il periodo della rinidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e

quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione ».

**** 16. 3.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente: « L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

**** 16. 4.** Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.

*****16. 5.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

*****16. 6.** Cenni, Oliverio, Gozi, Zucchi, Farinone, Mariani, Realacci, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

*****16. 7.** Zamparutti.

(Approvato)

ART. 21.

Sopprimerlo.

***21. 1.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 21. 2.** Catanoso.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 21. 3.** Ruvolo.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 21. 4.** Palumbo.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 21. 5.** Oliverio, Gozi, Livia Turco, Zucchi, Farinone, Burtone, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Approvato)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	137
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Nuovo testo C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (“Small Business Act”) » Doc. XII, n. 194 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	140
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148

ATTI COMUNITARI:

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione. 17104/08. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	141
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale. COM(2008)823 def. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	142

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353 Paolo Russo. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
ERRATA CORRIGE	147

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.10.

Sui lavori della Commissione

Mario PESCANTE, *presidente*, desidera segnalare che è stata trasmessa alla Com-

missione e che è a disposizione dei colleghi una lettera del Vicepresidente della Commissione europea Margot Wallström, che reca la risposta fornita dalla Commissione europea alle osservazioni formulate dalle Commissioni della Camera sul pacchetto di proposte nel settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici. Al termine della risposta, la Commissione europea « auspica che le modifiche apportate nell'ambito dell'accordo definitivo sulla legi-

slazione relativa al pacchetto energia e clima rispondono alle preoccupazioni della Camera dei deputati italiana e che ne consegua un pieno appoggio all'attuazione della legislazione e ai negoziati in corso per un accordo internazionale ambizioso e organico». Ritiene che si tratti di un caso positivo di dialogo tra Parlamento italiano e istituzioni comunitarie.

La Commissione prende atto.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

Nuovo testo C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge in titolo nella seduta del 6 aprile 2009. Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno concluso nella seduta di ieri 21 aprile 2009 la fase emendativa, apportando alcune modifiche al testo, sul quale la XIV Commissione è ora chiamata ad esprimere il parere di competenza. Illustra pertanto le principali novità contenute nel nuovo testo.

In primo luogo, è stato modificato l'articolo 4, che interviene sull'articolo 14 della legge 246/2005 (legge di semplificazione 2005), recante il cosiddetto meccanismo « taglia-leggi ». Nella formulazione licenziata dal Senato, il Governo, nell'adottare i decreti legislativi di semplificazione finalizzati ad individuare le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, era chiamato ad identificare, tra l'altro, le disposizioni volte all'adempimento di ob-

blighi imposti dalla normativa comunitaria o occorrenti per la ratifica ed esecuzione dei trattati internazionali. Il nuovo testo, nello stabilire che le disposizioni concernenti adempimento di obblighi comunitari e ratifica ed esecuzione di trattati internazionali restano comunque in vigore, le sottrae alla procedura « taglia-leggi ».

Sempre all'articolo 4 è stato aggiunto un comma al fine di sopprimere alcune voci presenti all'Allegato 1 del decreto-legge 200/2008, che ha disposto l'abrogazione delle norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico vigente. Le voci eliminate dal suddetto Allegato riguardano leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relativamente al periodo 1861-1948.

È stato soppresso l'articolo 17, che introduceva misure di semplificazione per la partecipazione dei consorzi stabili ai piccoli appalti pubblici modificando il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006). In particolare, la disposizione era diretta ad eliminare – a decorrere dal 1° luglio 2009 – il divieto per i consorzi di partecipare alle gare cui partecipano i consorziati, laddove l'amministrazione si fosse avvalsa della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro e di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro.

All'articolo 20 è stata rivista la quantificazione degli oneri derivanti da misure urgenti concernenti il personale del Corpo forestale dello Stato, mentre all'articolo 24 è stato precisato che i decreti legislativi finalizzati al riordino di alcuni enti (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, Formez e Scuola superiore della pubblica amministrazione) siano adottati anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.

L'articolo 27, recante misure in materia di riordino degli enti di ricerca, è stato modificato, prevedendo che i decreti legi-

slativi di riordino definiscano, tra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.).

All'articolo 32 che, nell'ottica di una riduzione dei documenti cartacei, riconosce (dal 1° gennaio 2010) effetto di pubblicità legale agli atti pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sui siti informatici, viene ora specificato che è fatta salva la pubblicità sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e i relativi effetti giuridici, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

All'articolo 33 che delega il Governo a modificare il codice dell'amministrazione digitale, è stato meglio precisato il criterio direttivo previsto dalla lettera *p*) del comma 1, secondo il quale le pubbliche amministrazioni erogano i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con modalità telematiche, prevedendo che sia comunque garantito il consolidamento dei procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati.

Risulta sostanzialmente riscritto l'articolo 34 concernente i servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti. La nuova versione modifica il codice dell'amministrazione digitale prevedendo, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale. Inoltre, entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. Infine, entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche

che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche. Le disposizioni in questione non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

In relazione all'articolo 35, riguardante la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, è stata demandata al regolamento governativo, originariamente volto a definire le modalità per l'attribuzione degli indirizzi di posta elettronica certificata, la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 68/2005, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata.

All'articolo 40, che modifica alcune disposizioni in materia di «impresa in un giorno», è stato rivisto il criterio direttivo di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 112/2008 in base al quale il regolamento con il quale il Governo procede alla semplificazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive si applica sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva servizi»), sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi. La novella conferma che le disposizioni del citato regolamento trovano applicazione per le procedure e le formalità a carico dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, escludendo tuttavia le attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.

Le Commissioni di merito hanno altresì soppresso l'articolo 42 che recava disposizioni per l'integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

All'articolo 43 sono state apportate alcune modifiche in materia di procedimenti giurisdizionali dinanzi alla Corte dei Conti con finalità essenzialmente acceleratoria.

All'articolo 45, che delega il Governo al riassetto della disciplina del processo am-

ministrativo, risulta modificato il principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *d*), relativo al contenzioso elettorale. In particolare, si stabilisce che i decreti legislativi introducano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio. Alcune modifiche riguardano anche la procedura per la stesura degli schemi dei citati decreti legislativi.

All'articolo 46 è stato soppresso il comma 2 che riformava le disposizioni dell'articolo 38 del codice di procedura civile concernenti l'incompetenza del giudice.

Infine, limitate modifiche riguardano l'articolo 47 con riferimento al nuovo istituto della testimonianza scritta nonché l'articolo 67 in materia di semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato.

Anche tenuto conto della necessità di concludere nella seduta odierna l'esame del provvedimento, formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Mario PESCANTE, *presidente*, esprime disagio per i ristrettissimi tempi di esame a disposizione della Commissione.

Sandro GOZI (PD) rileva l'impossibilità di esaminare un disegno di legge così complesso in pochi minuti; si tratta peraltro, a suo avviso, di un provvedimento incomprensibile, che ridefinisce il codice civile e reca inoltre misure tra loro disparate, nemmeno desumibili dal titolo.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea – come in diverse altre occasioni ha già avuto modo di fare – che la Commissione non è posta nelle condizioni oggettive di svolgere i propri compiti. Si tratta di una situazione che giudica avvilente per il Parlamento nel suo complesso, oltre che

per la Commissione e per i singoli deputati che la compongono. Auspica sul punto una riflessione approfondita, anche da parte della maggioranza, tenuto conto del fatto che quando la XIV Commissione si impegna seriamente – è il caso del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, il cui esame si è concluso questa mattina in Assemblea con l'approvazione a larghissima maggioranza delle risoluzioni presentate dal PD e dai gruppi di maggioranza – si possono ottenere ottimi risultati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese ("Small Business Act") ».

Doc. XII, n. 194.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2009.

Enrico FARINONE (PD) si sofferma sul rilievo delle piccole e medie imprese e delle microimprese nel nostro Paese, anche richiamando i contenuti dell'audizione informale di rappresentanti di Confartigianato tenutasi ieri in Commissione. Di qui l'importanza di tradurre quanto prima

le indicazioni di principio contenute nello *Small Business Act* in concrete disposizioni legislative, al fine di dare una risposta efficace ad un settore che costituisce la struttura portante del sistema imprenditoriale italiano. Segnala inoltre, al di là degli specifici contenuti dello *Small Business Act*, l'opportunità di offrire un maggiore sostegno economico alle industrie, a fronte di una situazione di crisi molto grave.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno – anche alla luce del riscontro dato dalla Commissione europea alle posizioni espresse dalla Camera dei deputati sugli atti comunitari – prevedere nella proposta di parere un richiamo all'esigenza che il parere medesimo sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, concorda con il suggerimento avanzato dal collega Gozi e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.40.

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione.

17104/08.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Sandro GOZI (PD) osserva come quello in esame sia un tema di grande interesse, che sebbene di competenza primaria della Commissione Affari esteri è di particolare rilievo anche per la XIV Commissione.

Si sofferma in primo luogo sull'ambito di attuazione della strategia europea di sicurezza, ricordando che in occasione del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 il Segretario generale e Alto rappresentante per la PESC Solana ha messo l'accento sull'opportunità di estendere la zona di sicurezza intorno all'Europa, contribuendo alla stabilità e al buon Governo delle regioni limitrofe. Una politica di buon vicinato è infatti, a suo avviso, vitale per l'Italia. Si tratta di un obiettivo il cui raggiungimento rafforzerebbe inoltre la credibilità delle istituzioni comunitarie: per essere un partner affidabile a livello globale l'Unione europea deve infatti dimostrare di saper agire nella direzione di una stabilizzazione delle aree limitrofe.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulla necessità di implementare le relazioni con l'India, quale rapporto strategico fondamentale per la stabilizzazione asiatica.

Sottolinea inoltre l'opportunità che l'Italia svolga una valutazione attenta sulla politica comune in materia di energia, anche al fine di ridurre la nostra dipendenza energetica dai paesi extraeuropei. Ricorda in proposito che l'Italia è il paese europeo che ha legami più stretti con la Russia; occorre a suo avviso riflettere affinché il rapporto privilegiato italo-russo – come quello con l'Algeria e, in prospettiva, con altri paesi del Mediterraneo –

possa essere messo a servizio di una politica europea comune in materia di energia. Ciò anche al fine che il nostro paese riesca ad assumere un ruolo di *leader* in tale importantissimo settore.

Evidenzia quindi l'opportunità di una ristrutturazione della base industriale e tecnologica di difesa europea. Ritiene infatti impossibile fare passi avanti nella capacità di intervento e di interoperabilità tra i diversi sistemi nazionali di difesa senza lo sviluppo di un più ampio mercato interno della difesa. Si tratta di un ambito nel quale l'Italia ha peraltro un forte interesse, tenuto conto del rilievo dell'industria nazionale di settore.

Si sofferma, da ultimo, sui rapporti con la NATO, rilevando come la nuova posizione francese possa creare le condizioni per un equilibrio positivo tra NATO e Unione europea che da sempre l'Italia, come anche la Gran Bretagna, auspicano. Si potrà in tal modo pervenire alla creazione di due pilastri di difesa: quello americano e quello europeo.

Mario PESCANTE, *presidente*, richiama i temi dell'energia e delle infrastrutture, che assumono particolare interesse anche alla luce dei contenuti della Comunicazione della Commissione europea sul partenariato orientale, peraltro all'ordine del giorno della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale.

COM(2008)823 def.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 aprile 2009.

Sandro GOZI (PD) richiama in primo luogo il tema delle risorse destinate ai

partenariati orientale e mediterraneo, sottolineando la necessità di non alterare il rapporto attualmente fissato in un terzo per il partenariato orientale e di due terzi per il partenariato mediterraneo. Ritiene che, come Parlamento, occorrerebbe ribadire che la questione mediterranea è una questione globale che, per le proprie implicazioni, ha un valore qualitativo oggettivamente diverso rispetto al vicinato orientale, che sebbene molto importante ha una dimensione regionale. Sottolinea peraltro come sia noto a tutti che il partenariato mediterraneo ha avuto sinora notevoli difficoltà perché si è intersecato con la questione mediorientale; non vorrebbe che la limitazione a due terzi della quota delle risorse ad esso destinate determini ulteriori elementi di paralisi. Ciò a meno che non si dia la possibilità a gruppi di paesi di usare flessibilmente tali risorse senza incorrere in veti dei paesi della riva sud del Mediterraneo.

Si sofferma quindi sulla previsione, contenuta nel Trattato di Lisbona, di una nuova categoria di accordi di vicinato che, ove non si tratti di una mera ridenominazione degli accordi di cooperazione, potrebbe rivelarsi particolarmente utili, anche al fine di eliminare ogni latente ambiguità in merito al fatto che la politica di vicinato non è uno strumento di preadesione all'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi, sulle quali potrebbe esservi una ampia convergenza in seno alla Commissione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) ritiene che, sui temi evidenziati, si possa pervenire ad una posizione comune.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi si riserva di formulare in una prossima seduta una proposta di parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.50.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, volto a disciplinare la materia delle cure palliative e delle terapie del dolore, in particolare regolando l'accesso da parte del cittadino a tali cure, come prevede l'articolo 1, che definisce le finalità della legge.

Per cure palliative, come stabilito dall'articolo 2, si intendono l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura globale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici, mentre le terapie del dolore sono quegli interventi diagnostici e terapeutici volti a applicare alle forme morbose croniche idonee terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, al fine di elaborare un idoneo percorso terapeutico per il controllo del dolore.

Per quanto riguarda le cure palliative, il provvedimento, in primo luogo, dispone che sia proseguito e portato a compimento il programma degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 450 del 1998, che aveva previsto che le regioni e le province autonome adottassero un programma su base nazionale per la realiz-

zazione di strutture dedicate all'assistenza palliativa e al supporto ai pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari. Per tale finalità l'articolo 3 del testo in esame autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 3.

Si prevede inoltre che con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni sia adottato il programma nazionale pluriennale per la ripresa e il completamento degli interventi di cui al comma 1, programma che comprende anche la destinazione di strutture e reparti all'assistenza palliativa in età pediatrica.

In secondo luogo, il provvedimento in esame, al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato, prevede l'istituzione – con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, – della rete nazionale delle cure palliative, che si articola all'interno di ogni singola regione e provincia autonoma, secondo le modalità individuate dalle medesime. Fanno parte della rete una serie di strutture e di figure professionali, che garantiscono al malato diversi tipi di assistenza.

Per quanto riguarda l'*équipe* multidisciplinare esperta in cure palliative, l'articolo 6 ne definisce la composizione e le funzioni.

Per poter accedere ai servizi della rete di cure palliative, l'articolo 7 fissa una serie di condizioni in cui deve trovarsi il cittadino.

I requisiti per le cure palliative residenziali, cioè gli *hospice* sono dettati all'articolo 8, mentre all'articolo 9, sono stabiliti i requisiti per le cure palliative domiciliari.

È inoltre opportuno fare presente che l'articolo 4 prevede che il Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche sociali promuova campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di trattamento del dolore, nonché a diffondere informazioni per la promozione della cultura della lotta contro il dolore e per il superamento dei pregiudizi relativi all'utilizzazione dei farmaci per il trattamento del dolore. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Per quanto riguarda la seconda parte del provvedimento, quella relativa alle terapie del dolore, l'articolo 10, nell'istituire la rete di terapie del dolore, autorizza altresì la spesa di 1 milione di euro, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 3, per la completa attuazione del progetto «Ospedale senza dolore», che assume la denominazione di «Ospedale-Territorio senza dolore», da realizzare mediante la riconversione in strutture di terapia del dolore di strutture sanitarie sulle terapie del dolore. La medesima disposizione stabilisce che fanno parte della rete di terapia del dolore le strutture ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali e le aggregazioni funzionali territoriali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Ai sensi dell'articolo 11 le due reti dovranno operare coordinando i rispettivi interventi, mentre il successivo articolo 12 introduce per il personale medico l'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica in uso presso tutte le strutture sanitarie della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore.

L'articolo 13, è dedicato alla formazione e all'aggiornamento del personale medico e sanitario che opera in questo settore.

L'articolo 14 istituisce, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulle cure palliative e sulle terapie del dolore, alla cui attività collaborano la Commis-

sione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità.

All'articolo 15, al fine di semplificare le procedure per la prescrizione di medicinali impiegati nelle terapie del dolore, introduce modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

L'articolo 16 prevede la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e l'articolo 17 reca le norme per la copertura finanziaria del provvedimento. In proposito si segnala che a tal fine il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulino una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, intesa che prevede la destinazione di una quota pari a 100 milioni di euro delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio Sanitario nazionale.

Con riferimento ai documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda innanzitutto il Programma comunitario per la salute 2007-2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e che contempla i seguenti tre grandi obiettivi, che adeguano l'azione a favore della sanità agli obiettivi comunitari globali di prosperità, solidarietà e sicurezza:

migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini – Saranno compiuti interventi per proteggere i cittadini dalle minacce alla salute rafforzando la capacità a livello comunitario di far fronte a minacce di qualunque natura; in tale obiettivo rientreranno azioni relative alla sicurezza dei pazienti, agli infortuni ed incidenti nonché alla legislazione comunitaria relativa a sangue, tessuti e cellule;

promuovere la sanità al fine di favorire la prosperità e la solidarietà – Saranno compiuti interventi per favorire

un invecchiamento sano e attivo e per il superamento delle disparità soprattutto nei nuovi Stati membri; saranno previsti interventi finalizzati alla promozione della cooperazione tra sistemi sanitari per questione transfrontaliera come la mobilità dei pazienti e dei professionisti della salute; saranno comprese azioni sui fattori determinanti per la salute quali l'alimentazione, l'alcool, il fumo e il consumo di droga così come la qualità dell'ambiente sociale e fisico;

generare e diffondere conoscenze sulla sanità – Saranno compiuti interventi finalizzati allo scambio di conoscenze e pratiche ottimali, soprattutto sulle questioni sottolineate dal Parlamento europeo nel suo parere del 16 marzo 2006 come gli aspetti legati al genere e alla salute dei bambini. Saranno inoltre previsti interventi volti a estendere un sistema comunitario di vigilanza sanitaria e a mettere a punto indicatori, strumenti e sistemi di divulgazione delle informazioni ai cittadini.

In materia di tutela della salute, il 23 ottobre 2007 la Commissione ha presentato il Libro bianco « Insieme per la salute. Un approccio strategico per l'UE 2008-2013 » (COM(2007)630), recante la strategia comunitaria per il settore. Nel documento la Commissione sottolinea come i cambiamenti demografici, fra cui l'invecchiamento della popolazione, stiano modificando i quadri patologici ed esercitando pressioni sulla sostenibilità dei sistemi sanitari dell'UE; e come inoltre il rapido sviluppo di nuove tecnologie stia rivoluzionando le modalità di promozione della salute come pure quelle di predizione, prevenzione e trattamento delle malattie. Per affrontare tali sfide, oltre a quelle connesse alle minacce potenziali per la salute costituite dalle pandemie, la Commissione ritiene necessario un approccio a lungo termine. Il Libro bianco intende definire quindi un quadro coerente che oriente le attività della Comunità in ambito sanitario. La Commissione propone quattro grandi principi (strategia

basata su valori sanitari condivisi, la salute come bene più prezioso, l'integrazione della salute in tutte le politiche comunitarie, e il rafforzamento del ruolo dell'UE in relazione alla salute mondiale) volti al conseguimento dei seguenti obiettivi: migliorare la salute dei cittadini; promuovere la salute e ridurre le ineguaglianze; diffondere le informazioni.

Nel quadro dell'Agenda sociale rinnovata, adottata il 2 luglio 2008, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2008)414) volta ad agevolare l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, già oggetto di esame da parte della XIV Commissione. Oltre alla proposta legislativa sopra richiamata, la Commissione ha varato due iniziative specifiche intese a migliorare la sicurezza e la qualità delle cure per i cittadini che hanno bisogno di assistenza medica quando viaggiano o si trovano all'estero. Si tratta, in particolare, di una raccomandazione della Commissione sull'interoperabilità transfrontaliera delle cartelle cliniche elettroniche (CCE) e del progetto Smart Open Services (SOS). La raccomandazione è il primo documento comunitario che tratti in maniera organica le iniziative che gli Stati membri possono adottare per istituire un sistema volto a dare al paziente la possibilità di accedere, in qualsiasi momento e ovunque, a informazioni importanti che lo riguardano, archiviate in sistemi di registrazione elettronica dei dati clinici. Il progetto SOS, per il quale verranno stanziati nel prossimo triennio 22 milioni di euro, costituisce il primo passo verso la soluzione dei problemi che incontrano i medici i cui pazienti necessitano di trattamenti sanitari all'estero. Verrà elaborato sulla base di iniziative nazionali e i paesi aderenti sono, oltre all'Italia, l'Austria, la Repubblica ceca, la Germania, la Danimarca, la Francia, la Grecia, i Paesi Bassi, la Spagna, la Slovacchia, la Svezia ed il Regno Unito. La registrazione elettronica dei dati avverrà su base volontaria e su richiesta del cittadino, rispettando il suo diritto alla riservatezza.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

C. 2353 Paolo Russo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – della proposta di legge che reca il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. Si tratta di un provvedimento che la XIII Commissione intenderebbe esaminare in sede legislativa.

La proposta di legge è composta di un unico articolo.

Al comma 1 è stabilita in 110 milioni di euro per il 2009 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004. Il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento attraverso il quale vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza del verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità. A seguito del riordino operato con il citato decreto legislativo n. 102/2004, il Fondo ha visto la propria dotazione suddivisa in due distinti capitoli, l'uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, l'altro iscritto nella tabella del dicastero dell'economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Il decreto legislativo n. 102/2004 ha infatti inteso promuovere soprattutto

il ricorso al sistema assicurativo agevolato, che è assunto a finalità primaria degli interventi del Fondo, il quale (articolo 1, comma 1) ha «l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione...», ovvero di dare nuovo impulso all'assicurazione dai rischi meteorologici; la politica di incentivazione dei contratti assicurativi (interventi *ex ante*), è definita dai primi cinque articoli del capo I del decreto legislativo n. 102. Al riguardo, l'ultimo rifinanziamento è stato disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), la quale peraltro non ha previsto ulteriori risorse per gli anni successivi. La dotazione del Fondo di solidarietà per il 2008, originariamente stabilita in 220 milioni di euro, è stata successivamente aumentata a 286 milioni di euro con l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008.

Il comma 2 prevede che le disponibilità del capitolo di bilancio sul quale è gestito il Fondo possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Il comma 3 e il comma 4 recano la copertura dell'onere di 110 milioni di euro nel 2009 derivante dal finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Con particolare riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che la possibilità per gli Stati membri di concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o malattie delle piante e degli animali è espressamente prevista dall'articolo 70 del Regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009. Le spese sostenute dagli Stati membri per l'erogazione dei contributi sono cofinanziate

dalla Comunità, nella misura del 75 per cento, attraverso le risorse di cui al precedente articolo 69 del medesimo regolamento, che autorizza gli Stati a trattenere sino al 10 per cento dei rispettivi massimali nazionali del regime di pagamento unico per pagamenti supplementari agli agricoltori (articolo 70, paragrafo 7).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 166 del 21 aprile 2009, a pagina 165, undicesima riga del sommario e a pagina 166, prima colonna, diciassettesima riga, la parola « congiunto » è soppressa.

ALLEGATO

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (“Small Business Act”)». (Doc. XII, n. 194).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata la risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sulla Comunicazione adottata dalla Commissione europea «Una corsia preferenziale per la piccola impresa», meglio nota come Small Business Act;

rilevati:

l'importanza che la Comunicazione può assumere al fine di ricondurre ad una logica coerente ed organica i vari interventi a favore delle piccole e medie imprese, anche in considerazione delle gravi ricadute che l'attuale crisi economica e finanziaria può provocare sulle imprese di più limitata dimensione;

il carattere prioritario che la Comunicazione assume per il nostro Paese, considerato che il fenomeno delle piccole e medie imprese è particolarmente diffuso in Italia, costituendo la struttura portante del tessuto produttivo nazionale;

la piena rispondenza della Comunicazione al principio di sussidiarietà che giustifica l'intervento del livello europeo soltanto quando il livello nazionale non risulti adeguato o sufficiente allo scopo. In coerenza con tale principio, la Comunicazione provvede a distinguere i compiti spettanti agli Stati membri da quelli che invece investono direttamente la competenza dell'Unione europea;

la concreta traduzione, sul piano della normativa interna, delle indicazioni contenute nella Comunicazione può costituire una importantissima occasione per

aggiornare, ove necessario, la disciplina vigente, particolarmente frastagliata e spesso anche contraddittoria;

in questo quadro, particolare rilievo rivestono:

a) l'obiettivo di considerare con la massima attenzione le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese quando si procede all'adozione di nuove disposizioni di carattere legislativo o amministrativo;

b) la drastica riduzione degli oneri e degli adempimenti connessi alle procedure per l'avvio di nuove attività;

c) la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni per appalti e forniture, posto che i ritardi con i quali le pubbliche amministrazioni provvedono a saldare i propri debiti provocano rilevanti danni alle imprese italiane, private della liquidità necessaria per far fronte all'ordinaria attività e soprattutto al finanziamento di nuovi investimenti;

rilevata infine l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano adottate iniziative adeguate allo scopo di risolvere in termini strutturali, oltre che con la massima tempestività, alla

luce dell'aggravarsi della crisi economica, il problema costituito dal ritardo nei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni per appalti e forniture, secondo quanto prospettato dal Piano di ripresa economica;

e con le seguenti osservazioni:

a) si assumano tutte le misure idonee ad assicurare una rapida traduzione, sul piano normativo, delle indicazioni di carattere generale contenute nella Comunicazione;

b) si prosegua il lavoro, recentemente avviato, di drastica semplificazione della normativa e di riduzione di adempimenti che, pur non rispondendo più a effettive necessità, risultano assai onerosi per le imprese interessate;

c) si proceda acquisendo tutti gli elementi informativi utili ad effettuare, nella fase di predisposizione delle nuove iniziative legislative e amministrative, una valutazione rigorosa delle eventuali ricadute sulle piccole e medie imprese.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del Commissario dell'Ente Italiano della Montagna, Luigi Olivieri (*Svolgimento e conclusione*) 150

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 ed abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 151

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 153

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 151

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 154

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione della Camera) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 151

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 155

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione della Camera) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 152

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 156

AVVERTENZA 152

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del Commissario dell'Ente Italiano della Montagna, Luigi Olivieri.

(*Svolgimento e conclusione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi OLIVIERI, *Commissario dell'Ente Italiano della Montagna*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Luciano PIZZETTI (PD) e il senatore Gianvittore VACCARI (LNP).

Luigi OLIVIERI, *Commissario dell'Ente Italiano della Montagna*, fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il Commissario Luigi Olivieri, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

Testo unificato C. 624 ed abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2009.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere da lui predisposta e presentata nella seduta di ieri, martedì 21 aprile *(vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 21 aprile 2009)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 1)*.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

C. 2353.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2009.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di parere da lui predisposta *(vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 21 aprile 2009)*.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur manifestando perplessità sulle norme inerenti alle modalità di rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, che contemplano il ricorso alla dotazione del Fondo « conti dormienti », dichiara di condividere la proposta di parere del relatore e preannuncia il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 2)*.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 aprile 2009.

Il senatore Gianvittore VACCARI, *relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere da lui predisposta *(vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 21 aprile 2009)*.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) esprime rilievi critici in ordine alle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 16, comma 3, in materia di estensione tem-

porale della stagione venatoria. Deplora il tentativo del Governo e della maggioranza di voler surrettiziamente modificare, in una sede impropria quale il disegno di legge in titolo, la legge n. 157 del 1992 mettendo in discussione una valida disciplina posta a tutela della fauna selvatica.

Il senatore Gianvittore VACCARI, *relatore*, ritiene che la previsione in oggetto sia conforme alla normativa comunitaria e salvaguardi l'Italia dal rischio di incorrere in procedure d'infrazione. Osserva che l'articolo 16 consente peraltro alle regioni ampi margini di autonomia normativa sulla materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere sul disegno di legge comunitaria 2008.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2009.

Il senatore Gianvittore VACCARI, *relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 21 aprile 2009*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

ALLEGATO 1

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (Testo unificato C. 624 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 624 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;

considerato che il testo in esame, sancendo la fissazione di *standard* e principi afferenti all'accesso alle terapie del dolore ed alle cure palliative, contempla norme relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, nonché specifiche disposizioni riconducibili alla competenza concorrente in materia di tutela della salute e di formazione professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13 del testo, che la disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore sia definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e le autonomie territoriali in relazione alla campagna di comunicazione sulle modalità di accesso alla rete di cure palliative di cui all'articolo 4.

ALLEGATO 2

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (C. 2353).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, la proposta di legge C. 2353, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi;

considerato che il testo in esame reca norme tese al finanziamento per il 2009

degli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza al verificarsi di calamità naturali e non apporta modifiche alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che regolano la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla gestione del predetto Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2320, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XIV Commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, su cui la Commissione ha reso parere alla 14^a Commissione del Senato in data 4 novembre 2008,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più effettiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;

b) valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare, in relazione all'articolo 1 del disegno di legge, comma 6, relativo all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, ove si prevede che, in ordine alle

competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che riconosce un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza, che di tale previsione sia data attuazione nei soli casi in cui siano stati adottati tutti i possibili strumenti volti a garantire il più ampio coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie territoriali nella fase di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario;

c) valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e l'efficacia che riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle « modalità di individuazione » delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome, e di precisare altresì che tale informativa sia trasmessa, tra i soggetti destinatari, anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ALLEGATO 4

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007
(Doc. LXXXVII, n. 1).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia rafforzata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà e differenziazione, promuovendo iniziative e adottando misure tese ad estendere la presenza ed il ruolo, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e locali;

b) siano promosse iniziative a sostegno dello sviluppo delle aree montane e rurali e del ruolo dell'agricoltura nelle politiche comunitarie e internazionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	157
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009 (<i>Seguito e conclusione dell'esame ed approvazione con modificazioni</i>)	158
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 22 aprile 2009</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	167
Sui lavori della Commissione	159
Convocazione della Commissione	159

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente LAINATI.

La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, nella seduta di ieri 21 aprile, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei

Gruppi ha approvato alcune modifiche alla delibera contenente disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009, già approvata dal medesimo organismo il 15 aprile 2009.

Comunica altresì che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della predetta delibera, nel pomeriggio di oggi, alle ore 17, avrà luogo il sorteggio per gli abbinamenti delle diverse forze politiche aventi diritto nelle trasmissioni delle tribune elettorali.

Il deputato BELTRANDI (PD), pur condividendo l'urgenza, stigmatizza il fatto che ancora una volta l'ufficio di presidenza abbia emanato provvedimenti di così ampia portata piuttosto che investirne il *plenum* della Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto delle osservazioni, concordando sull'inopportunità

che tale procedura possa costituire un precedente, come d'altronde già chiarito dal presidente Zavoli.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

(Seguito e conclusione dell'esame ed approvazione con modificazioni).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, è stata svolta la relazione e si è conclusa la discussione generale, e che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte dunque che si passerà all'esame delle proposte emendative.

Il deputato CAPARINI (LNP) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, il cui scopo è snellire il testo e razionalizzare la platea dei pretendenti all'accesso alle tribune elettorali.

Secondo il deputato BELTRANDI (PD) gli emendamenti a sua firma hanno lo scopo di garantire spazi più equilibrati tra i diversi soggetti nella fase precedente alla presentazione delle candidature e di tener conto delle difficoltà organizzative dei Corecom regionali.

Il senatore MORRI (PD), sottolineando l'elevata percentuale di elettori coinvolti, ritiene che il provvedimento in esame non debba discostarsi troppo dalle precedenti analoghe deliberazioni, tenendo conto della necessità per la RAI di organizzare contemporaneamente anche le trasmissioni delle tribune elettorali per le consultazioni europee. È pertanto necessario proseguire l'opera di razionalizzazione già avviata in passato, limitando gli oneri da imporre alla concessionaria del servizio pubblico.

Dichiarandosi preliminarmente contrario a un eccessivo allargamento della platea di soggetti politici ammessi alle trasmissioni, il relatore, senatore PROCACCI (PD), illustra l'emendamento 3.14. Esprime quindi parere favorevole agli emendamenti 1.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.6, 9.1, 9.3 e 11.1; si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.2, ed è contrario ai rimanenti emendamenti.

Il PRESIDENTE passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 1, avvertendo che il deputato Caparini ha ritirato li emendamenti 1.2, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 e 9.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BUTTI (PdL), è approvato l'emendamento 1.1.

Il deputato BELTRANDI (PD), considerando come non siano previste trasmissioni in ambito nazionale, insiste sull'emendamento 1.3.

Risulta poi respinto l'emendamento 1.3, mentre viene approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BUTTI (PdL) chiede al relatore di riconsiderare il proprio parere sull'emendamento 2.1, che ha il solo scopo di snellire il testo.

Convengono il deputato BELTRANDI (PD) e il senatore MORRI (PD). Il relatore, senatore PROCACCI (PD), chiede al presentatore di riformulare il testo con una dizione più chiara.

Il deputato CAPARINI (LNP) propone una nuova stesura dell'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 2, con conseguente preclusione di tutti i rimanenti emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Vengono approvati gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.14 e 3.6, mentre risultano respinti o ritirati gli altri emendamenti; vengono quindi approvati gli articoli 3, nel testo emendato, e 4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il deputato BELTRANDI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.2.

La Commissione approva l'emendamento 5.2 e respinge il 5.1; viene successivamente approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Sono quindi approvati gli articoli 6, 7 e 8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La Commissione approva gli emendamenti 9.1, con conseguente preclusione del 9.4 e del 9.3; risultano successivamente approvati gli articoli 9, nel testo emendato, e 10.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11.

La Commissione approva l'emendamento 11.1, interamente sostitutivo dell'articolo. Viene quindi approvato l'articolo 12.

Si passa alla votazione finale.

Il deputato BELTRANDI (PD) preannuncia il proprio voto contrario.

La Commissione approva infine a maggioranza la delibera nel suo complesso, nel testo emendato.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato CARRA (PD) chiede al Presidente che si proceda quanto prima all'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su materie diverse da quelle su cui è già stato ascoltato di recente.

Il PRESIDENTE, riservandosi di informarne il presidente Zavoli, rimanda al prossimo ufficio di presidenza una decisione in merito.

Convocazione della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 28 aprile 2009 per svolgere l'audizione del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 22 APRILE 2009**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione »:

premessò

che sono stati indette per i giorni 6 e 7 giugno 2009 consultazioni elettorali amministrative

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » e successive modificazioni;

e) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2009, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

f) visto lo Statuto della Regione Siciliana;

g) vista la legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante « Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »;

h) vista la legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante « Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale »;

i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione po-

litica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

l) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

m) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale ed amministrativa del 2009 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un

comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e le tribune elettorali previste dall'articolo 9, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

b) sono previsti messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle

candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici:

a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)* e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

ART. 4.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e

radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

6. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 5.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali,

sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 6.

(Programmi dell'Accesso).

1. I programmi regionali dell'accesso nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale sono sospesi fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

ART. 7.

(Trasmissioni per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ART. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Almeno dal quinto giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

ART. 9.

(Tribune elettorali).

1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e

trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

ART. 10.

(Trasmissioni per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubbli-

cazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ART. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 1, articolo 2, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'articolo 5.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al

comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 12.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impe-

gnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009.**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

1. 1. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 3, sopprimere le parole: nelle regioni Sicilia e Friuli – Venezia Giulia, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.

1. 3. Beltrandi.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

1. 2. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

ART. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2. – (Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale). – 1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra formula che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3, le Tribune elettorali di cui all'articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4;

c) l'informazione assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici ».

2. 1. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2. – (Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale). – 1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e le tribune elettorali previste dall'articolo 9, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

b) sono previsti messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici ».

2. 1. (Nuovo testo). Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 5 del presente provvedimento con le seguenti: di cui all'articolo 9.

2. 2. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

2. 3. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4;.

2. 4. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

2. 5. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 1, lettera lettera d), sopprimere le parole: della programmazione della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale.

2. 6. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole gli spazi di comunicazione politica sono garantiti con le seguenti: nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso:.

3. 1. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40.000 abitanti,.

3. 9. Beltrandi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti,.

3. 2. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 3, sopprimere le parole: per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento.

3. 10. Beltrandi.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;

3. 3. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

3. 11. Beltrandi.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

3. 4. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: capoluogo di provincia o comunque

con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

3. 12. Beltrandi.

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: gruppi di candidati o.

3. 14. Il Relatore.

Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

3. 5. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 5, sopprimere la seguente parola: comunque.

3. 6. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 6, sopprimere le parole: nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

3. 13. Beltrandi.

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

3. 7. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

3. 8. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

ART. 5.

Al comma 4, dopo la parola: comunicazioni inserire le seguenti: e dai Corecom/Corerat.

5. 2. Beltrandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

5. 1. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze ».

9. 1. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Al comma 1, sostituire le parole: curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di soggetti politici diversi e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze con le seguenti: curando di assicurare un equilibrio tra le coalizioni e le forze politiche diverse.

9. 4. Beltrandi.

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

9. 2. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è comunque effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione ».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

9. 3. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

ART. 11.

Sostituire l'articolo col seguente:

Art. 11. – (*Comunicazioni e consultazione della Commissione*). – 1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui alla lettera a) e b), comma 1, articolo 2, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì sino al termine della competizione elettorale la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, in-

dicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'articolo 5.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in

particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

11. 1. Caparini, Bricolo, Rosi Mauro.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	172
Audizione del rappresentante nazionale per l'Italia facente funzioni presso Eurojust, Carmen Manfredda	172
Sulla pubblicità dei lavori	172
Esame di proposte del gruppo di lavoro temporaneo in materia di regime degli atti	173
Sulla pubblicità dei lavori	173
Audizione del rappresentante nazionale per l'Italia facente funzioni presso Eurojust, Carmen Manfredda	173
Comunicazioni del Presidente	173

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 14.30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del rappresentante nazionale per l'Italia facente funzioni presso Eurojust, Carmen Manfredda.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del rappresentante nazionale per l'Italia facente funzioni presso Eurojust, dottoressa Carmen Manfredda.

La dottoressa MANFREDDA svolge la propria relazione.

Il Presidente propone, prima di procedere alla formulazione dei quesiti dei commissari, di sospendere brevemente l'audizione per passare immediatamente al secondo punto iscritto all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'audizione è quindi temporaneamente sospeso.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso è sospesa.

(Così rimane stabilito).

Esame di proposte del gruppo di lavoro temporaneo in materia di regime degli atti.

Il PRESIDENTE invita il senatore Lauro, in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro temporaneo in materia di regime degli atti, a riferire alla Commissione sulle proposte relative ad una richiesta trasmessa dall'autorità giudiziaria di acquisire alcuni atti e documenti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sul fenomeno della mafia delle precedenti legislature.

Il senatore LAURO illustra le determinazioni assunte dal Gruppo di lavoro temporaneo che ha proposto di classificare come liberi i resoconti stenografici della Commissione del 26 giugno 1964 e del 6 marzo 1968 e del Comitato per l'indagine sugli enti locali del 16 luglio 1969 nonché i documenti n. 842 e 852 (elencati nell'allegato n. 62, rispettivamente alle pagine 1190 e 1191, della Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V legislatura, approvata nella seduta del 31 marzo 1972, Doc. XXIII, n. 2-*septies* della V legislatura) e di classificare come riservato il Doc. n. 724 (elencato a pagina 1117 della Relazione dianzi citata).

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità le proposte illustrate dal senatore Lauro.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso viene ripresa.

(Così rimane stabilito).

Audizione del rappresentante nazionale per l'Italia facente funzioni presso Eurojust, Carmen Manfreda.

Riprende l'audizione, precedentemente sospesa.

Pongono quesiti e formulano osservazioni il senatore LUMIA, l'onorevole NAPOLI, il senatore MARITATI, l'onorevole TASSONE e il senatore LAURO.

La dottoressa MANFREDDA svolge la replica al dibattito, riservandosi di trasmettere una integrazione scritta.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa che la missione della Commissione a Napoli e Caserta si svolgerà dal 27 al 29 aprile 2009.

La seduta termina alle 16.25.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del rappresentante della Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità (ISMU), prof. Ennio Codini (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del rappresentante della Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità (ISMU), prof. Ennio Codini.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, a causa della concomitanza dei lavori di altre Commissioni che impediscono una maggiore partecipazione di parlamentari all'odierna audizione, propone al prof. Codini di depositare la sua rela-

zione, ricordando che essa sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta.

Il rappresentante della Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità (ISMU), prof. Ennio CODINI, conviene sulla proposta del Presidente e consegna la relazione agli atti della Commissione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Professor Codini e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Esame del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	175
ALLEGATO (<i>Regolamento interno</i>)	176

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza
del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.50.

Esame del regolamento interno.

(*Esame e approvazione*).

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno, già illustrata all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione svoltasi ieri, sulla quale si è registrata una diffusa condivisione.

Illustra quindi i contenuti del regolamento. Intervengono altresì i deputati Carmine Santo PATARINO (PdL) e Lucio BARANI (PdL).

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Approva successivamente, all'unanimità dei presenti e con la prescritta maggioranza, il regolamento interno nel suo complesso, ed autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Sui lavori della Commissione intervengono quindi i deputati Carla CASTELLANI (PdL), Paola BINETTI (PD), Francesco NUCARA (Misto-LD-R), Carmine Santo PATARINO (PdL), Laura MOLTENI (LNP), Benedetto Francesco FUCCI (PdL) e Fabio GAVA (PdL). Ad essi replica il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*.

La seduta termina alle 16.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO*(approvato nella seduta del 22 aprile 2009).***TITOLO I****NORME APPLICABILI****ART. 1.***(Norme applicabili).*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati del 5 novembre 2008, di seguito denominata « deliberazione istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera.

TITOLO II**ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE****ART. 2.***(Sostituzione dei componenti della Commissione).*

1. In caso di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

ART. 3.*(Partecipazione alle sedute della Commissione).*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 20 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 21, e salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14.

ART. 4.*(Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

ART. 5.*(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).*

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 6.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti di tanti Gruppi da corrispondere alla maggioranza dei componenti la Commissione sono definitivi, e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza il programma ed il calendario sono predisposti dal Presidente, in modo da garantire ai Gruppi quote di argomenti e di tempo in proporzione alla loro consistenza numerica. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un componente per ciascun Gruppo, per non più di cinque minuti.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche su proposta di singoli componenti della Commissione, può istituire gruppi di lavoro con compiti istruttori.

5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal predetto termine di avviso quando la convocazione sia annunciata al termine della seduta e sia conforme ad argomenti già inseriti nel calendario dei lavori comunicato alla Commissione. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, che devono essere specificamente indicati nella richiesta. Può altresì essere disposta per ragioni d'urgenza, anche prescindendo dal termine di preavviso di cui al comma 2, su richiesta di un terzo dei componenti la Commissione o direttamente dal Presidente, che all'inizio della seduta rende note le ragioni dell'urgenza.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

5. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 8.

(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Fatto salvo il caso dell'approvazione delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 18, il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale il Presidente sospende la seduta o la toglie immediatamente, ovvero, qualora non vi siano obiezioni, apprezzate le circostanze, dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni. Se dispone la sospensione della seduta ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

ART. 9.

(Deliberazioni della Commissione).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consi-

stenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 10.

(Pubblicità dei lavori).

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 11.

*(Svolgimento dell'inchiesta.
Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ART. 12.

(Attività istruttoria).

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 11, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

ART. 13.

(Esame di testimoni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 15.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 14.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni di cui all'articolo 13 sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dal codice di procedura penale.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico delle loro dichiarazioni perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

ART. 15.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

ART. 16.

(Denuncia di reato).

1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, l'informativa di cui al comma 1 è trasmessa anche al Presidente della Camera.

ART. 17.

(Archivio della Commissione).

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. La relativa delibera è comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con il Presidente della Camera.

4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 21 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.

5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita

in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 18.

(Relazione al Parlamento).

1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta alla Camera dei deputati la relazione finale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della deliberazione istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione può presentare alla Camera dei deputati relazioni su specifici argomenti oggetto dell'inchiesta nei casi di particolare gravità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 6, della deliberazione istitutiva.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 19.

(Pubblicità di atti e documenti).

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere resi pubblici nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione delle relazioni, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta sono resi pubblici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 20.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 6 della deliberazione istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6 della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione.

ART. 21.

(Collaborazioni esterne).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 7, della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

4. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può revocare l'incarico affidato ai collaboratori esterni.

ART. 22.

(Modifiche al regolamento della Commissione).

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

ART. 23.

(Rinvio).

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica il regolamento della Camera, in quanto compatibile.

INDICE GENERALE**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per il commercio, Catherine Ashton, sui recenti sviluppi della politica dell'Unione europea in materia di commercio (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Ministro della difesa sulla situazione militare in Afghanistan, con particolare riferimento al contingente italiano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni del Prefetto Mario Morcone, Capo del dipartimento immigrazione e libertà civili del Ministero dell'interno, di sindacati di polizia, di associazioni mediche e di rappre- sentanti della CGIL, della CISL, della UIL e dell'UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2180 Governo, approvato dal Senato, «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica »	6
---	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
ALLEGATO (<i>Emendamenti esaminati</i>)	13
ERRATA CORRIGE	12

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	22
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie per il dolore. C. 624 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	29

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
ERRATA CORRIGE	33

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Testo base C. 907 e C. 1643 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019. C. 1994 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	39
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01314 Fugatti ed altri: Vigilanza sugli organi della giurisdizione tributaria	41
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	44

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione e osservazione</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	47

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	43
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Nuovo testo C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	58
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	56
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del premio annuale 'Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte'. Nuovo testo C. 867 Vannucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Nuovi emendamenti presentati dal relatore</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	61
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	67
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	63
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla VIII Commissione</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del CNR nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ». C. 1952 Guido Dussin	63
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	69
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore</i>)	76

ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti del relatore e riformulazioni)	78
ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati)	81

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni)	85
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	88
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla X Commissione)	93

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione di rappresentanti del distretto ceramico di Sassuolo (Svolgimento e conclusione) ...	86
Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione di rappresentanti del Distretto n. 6 Tessile-Calzetteria di Castel Goffredo (Svolgimento e conclusione)	87

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	94
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	105

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Esame e rinvio)	100
--	-----

SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiaco, C. 870 Ciochetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisciocchio (Seguito dell'esame e rinvio)	102
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 344 Bellotti, recante « Disciplina delle attività subacquee e iperbariche »: audizioni di rappresentanti dell'Associazione imprese subacquee italiane (AISI) e di rappresentanti dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)	104
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	106
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierto e abb. (Parere alla IV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	108
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	119
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Esame e rinvio)	109

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli e C. 1370 Alessandri (<i>Esame e rinvio</i>)	112
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza .	118
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
---	-----

AVVERTENZA	118
------------------	-----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01310 Nastri: Attività dell'AGEA nelle province di Novara, Vercelli e Torino, con riferimento alla rideterminazione dell'uso del suolo nelle risaie e al pagamento degli aiuti comunitari ..	121
--	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	129
--	-----

5-01307 Brandolini: Aiuti finanziari alle organizzazioni di produttori (OP) nel settore ortofrutticolo	121
--	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	130
--	-----

5-01311 Ruvolo: Iniziative per superare i problemi derivanti dalla riduzione dei limiti temporali per l'utilizzo delle somme iscritte in bilancio per precedenti infrastrutture irrigue nelle aree sotto utilizzate	121
---	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	131
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-00241 Cuomo: Iniziative in merito ai casi di malattia vescicolare suina registratisi nella zona del Melandro-Marmo in Basilicata	122
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	132
--	-----

5-00896 Marco Carra: Misure di sostegno delle produzioni casearie a lunga stagionatura .	122
--	-----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	133
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Nuovo testo C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Parere alle Commissioni riunite I e V (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	122
--	-----

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	124
---	-----

<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	134
---	-----

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	128
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	137
------------------------------------	-----

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Nuovo testo C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
--	-----

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su « La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (“Small Business Act”) » Doc. XII, n. 194 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	140
---	-----

<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	148
--	-----

ATTI COMUNITARI:

Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione. 17104/08. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	141
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale. COM(2008)823 def. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	142

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353 Paolo Russo. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
ERRATA CORRIGE	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.	
Audizione del Commissario dell'Ente Italiano della Montagna, Luigi Olivieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 ed abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. C. 2353. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	151
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	155
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156
AVVERTENZA	152

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Comunicazioni del Presidente	157
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009 (<i>Seguito e conclusione dell'esame ed approvazione con modificazioni</i>)	158
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 22 aprile 2009</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	167
Sui lavori della Commissione	159
Convocazione della Commissione	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	172
Audizione del rappresentante nazionale per l'Italia facente funzioni presso Eurojust, Carmen Manfredda	172
Sulla pubblicità dei lavori	172
Esame di proposte del gruppo di lavoro temporaneo in materia di regime degli atti	173
Sulla pubblicità dei lavori	173
Audizione del rappresentante nazionale per l'Italia facente funzioni presso Eurojust, Carmen Manfredda	173
Comunicazioni del Presidente	173

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del rappresentante della Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità (ISMU), prof. Ennio Codini (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	174
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Esame del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	175
ALLEGATO (<i>Regolamento interno</i>)	176

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 3,82



16SMC0001680